

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIII LEGISLATURA

---

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

578° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 30 MARZO 2000

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 55
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 61
7 <sup>a</sup> - Istruzione.....	» 69
10 <sup>a</sup> - Industria.....	» 72
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità.....	» 81

**Commissioni riunite**

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro) .....	<i>Pag.</i> 3
2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)	» 51

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i> 86
-------------------------------	----------------

**Organismi bicamerali**

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i> 94
RAI-TV .....	» 100
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 101
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 119
Riforma amministrativa .....	» 122
Infanzia.....	» 125
Consorzi agrari.....	» 126

**Sottocommissioni permanenti**

12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità - Pareri .....	<i>Pag.</i> 128
--	-----------------

---

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> E 11<sup>a</sup> RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 30 MARZO 2000

4<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri CANANZI.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4539) Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, nn. 146 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati**, approvato dalla Camera dei deputati

**(4181) CÒ ed altri. – Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei trasporti e sulla salvaguardia dei diritti della persona**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, con lo svolgimento della discussione generale.

Il presidente della 1<sup>a</sup> Commissione VILLONE comunica di aver incaricato il senatore Andreolli di svolgere le funzioni di relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione, essendo il senatore Diana impossibilitato a partecipare ai lavori delle Commissioni riunite.

Interviene quindi il senatore PASTORE che, pur comprendendo l'urgenza di definire il provvedimento in titolo, ritiene comunque opportuno esporre taluni rilievi critici che hanno ad oggetto, in primo luogo, l'impianto complessivo del disegno di legge in esame che, come la legge n. 146 del 1990, è il frutto della persistente difficoltà di dare una compiuta attuazione alle prescrizioni contenute negli articoli 39 e 40 della Costitu-

zione. A suo avviso, infatti, solo una piena attuazione di queste disposizioni costituzionali può superare i problemi ed i dubbi interpretativi che, inevitabilmente, un provvedimento di respiro parziale, come quello in esame, sicuramente pone.

Passa quindi a considerare l'articolo 2 del disegno di legge n. 4539, che sottopone ad una disciplina analoga a quella prevista per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali l'astensione collettiva dalle prestazioni da parte di lavoratori autonomi professionisti o piccoli imprenditori che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici medesimi. Tale astensione non può essere, a suo avviso, ricondotta alla fattispecie disciplinata dall'articolo 40 della Costituzione, trattandosi di un concreto esercizio della iniziativa economica privata, la cui libertà è sancita dall'articolo 41 della Costituzione. L'articolo 41 prevede che l'iniziativa privata non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, ovvero in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana; questa disposizione costituzionale riserva tuttavia alla legge la possibilità di disporre simili limitazioni. Crede quindi che la disciplina contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge in esame non rispetti il principio della riserva di legge fissato dall'articolo 41, rinviando a codici di autoregolamentazione, ovvero a delibere della Commissione di garanzia, la puntuale limitazione di forme di esercizio di una libertà costituzionalmente protetta.

Le esigenze che stanno a monte dell'articolo 2 del disegno di legge in esame sono peraltro, a suo avviso, sufficientemente soddisfatte dalla vigente legislazione penale e civile nonché dalla normativa che regola la responsabilità disciplinare nei singoli ordinamenti professionali. Questo sistema di regole potrebbe essere, a suo avviso, ulteriormente perfezionato, ma sempre sulla base di espresse e puntuali previsioni legislative, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 41 della Costituzione. L'iniziativa in esame ha dunque un chiaro intento politico e finisce per rendere inutili iniziative legislative, più congrue e conformi ai principi costituzionali, come quelle attualmente all'esame in materia di regolamentazione dell'astensione dalle udienze degli avvocati.

In conclusione, dichiara di non comprendere l'ingiustificata disparità di trattamento che si realizza a danno dei piccoli imprenditori, che rientrano fra i soggetti cui si applica la fattispecie prevista dall'articolo 2 del disegno di legge in esame che non fa invece riferimento agli imprenditori *tout court*.

Il senatore RUSSO SPENA sottolinea in primo luogo come la sua parte politica affronti l'esame del provvedimento con un atteggiamento costruttivo, intendendo contribuire con le proprie proposte emendative, in numero tutt'altro che esorbitante, al miglioramento del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento. In tal modo, essa intende concorrere ad evitare il rischio che la normativa sia piegata a logiche di mera propaganda, in un contesto segnato dal ripetersi di campagne strumentali contro il ruolo dei sindacati, e che ne risulti una impropria compressione del diritto di sciopero.

Non è evidentemente in questione l'esigenza che vi siano delle regole in ordine all'esercizio di tale diritto, a tutela di altri diritti e interessi dei cittadini, anche se va notato a tale riguardo che esigenze come quella della mobilità non assurgono in realtà al rango di diritti costituzionalmente garantiti, e non possono quindi essere collocate sullo stesso piano del diritto di sciopero.

Va inoltre tenuto presente che le agitazioni riflettono per lo più condizioni di reale disagio degli addetti ai servizi, sebbene di ciò spesso manchi la consapevolezza a causa del persistere di un generalizzato pregiudizio negativo nei confronti di soggetti che a torto si considerano come privilegiati e improduttivi. Nelle ricostruzioni che vengono date sui mezzi d'informazione della situazione esistente nel settore dei servizi si rinuncia in genere a cogliere la complessità dei problemi sottesi ai conflitti, e questi vengono spesso artatamente drammatizzati, come è avvenuto nel caso degli scioperi di venerdì scorso, ben al di là di quanto non sarebbe giustificato dai fatti. Non si può non ricordare come in altri Paesi non di rado si verificano scioperi anche molto prolungati – come è avvenuto ad esempio in Spagna nel settore ferroviario, con un'astensione dal lavoro protrattasi per 26 giorni – senza che vengano alimentati nell'opinione pubblica sentimenti di sfiducia o addirittura di rancore nei confronti dei sindacati.

D'altra parte, non può dimenticarsi come sia insita nella logica stessa dello sciopero la possibilità di determinare disagi; sembra invece paradossalmente che da parte di qualcuno si tenda ad alimentare l'aspettativa all'erogazione di prestazioni di elevata qualità proprio in occasione degli scioperi, laddove tale obiettivo andrebbe perseguito nella gestione quotidiana dei servizi pubblici.

È inoltre lecito il dubbio che, introducendo una regolamentazione troppo rigida del diritto di sciopero nel settore dei servizi, in una fase nella quale esso è attraversato da grandi tensioni in rapporto ai rilevanti processi di ristrutturazione in corso, si determini una compressione inaccettabile dei diritti dei lavoratori e dei sindacati.

Per le ragioni esposte, sarebbe auspicabile introdurre al testo ulteriori modifiche rispetto alla formulazione proveniente dall'altro ramo del Parlamento; non potrebbero essere comunque accettati, e determinerebbero un'immediata risposta della sua parte politica in senso ostruzionistico, arretramenti nei riguardi del testo licenziato dalla Camera suscettibili di trasformare il provvedimento in una «legge antisciopero».

In conclusione, sottolinea l'opportunità di far sì che, dopo che la nuova normativa sarà stata varata, per migliorarne l'efficacia e per garantire l'equilibrio complessivo del sistema sia concluso in tempi contenuti l'esame parlamentare della proposta di legge sulle rappresentanze sindacali.

Il senatore CÒ osserva che più volte nel corso della presente legislatura ha sentito sostenere l'opinione, ormai maggioritaria, per la quale il processo di liberalizzazione in corso nel settore dei trasporti e degli altri servizi pubblici avrebbe consentito un deciso incremento qualitativo e

quantitativo dell'offerta all'utenza, e che analogo effetto avrebbe avuto, soprattutto sul versante della qualità, la separazione tra gestione delle infrastrutture e gestione dei servizi medesimi. In tale ottimistica previsione, alimentata anche nelle sedi comunitarie, vi è però una contraddizione, perché da un lato si preme per l'accelerazione delle privatizzazioni, nel presupposto che una maggiore competizione possa arrecare vantaggi all'utenza, dall'altro si insiste sull'universalità dei servizi, senza però apprestare le misure che garantiscono l'effettività di tale principio.

In realtà, il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati maschera ipocritamente, dietro la proclamata esigenza di tutelare gli interessi degli utenti, il vero intento di pervenire ad una limitazione sostanziale del diritto di sciopero. La sua parte politica, continua il senatore Cò, ha ben presente i problemi degli utenti, ed ha infatti presentato il disegno di legge n. 4181, che però si muove in un'ottica del tutto differente rispetto a quella adottata dal Governo. Inoltre, non si comprende per quale motivo la conflittualità, soprattutto nel settore dei trasporti, registra un incremento significativo proprio nel momento in cui ci si dovrebbe giovare dell'aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta conseguito attraverso i processi di liberalizzazione. In un mercato dove operano più gestori, infatti, è ragionevole pensare che lo sciopero presso un'azienda non coinvolga tutto il settore, e consenta quindi agli utenti di fruire comunque dei servizi offerti da soggetti presso i quali non sono in corso astensioni dal lavoro.

Un altro elemento di ipocrisia riguarda la presunta protesta degli utenti, che, però, secondo i Ministri proponenti del disegno di legge n. 4539, si rivolgerebbe esclusivamente contro gli scioperi e non contro le inefficienze e gli squilibri derivanti proprio dalle privatizzazioni.

Il dibattito sul diritto di sciopero si svolge da molti anni, ma solo oggi si invoca la necessità di una compressione di tale diritto; il disegno di legge n. 4539, infatti, pone limiti stringenti ad esso, anche nel caso in cui il ricorso allo sciopero nel settore dei servizi sia motivato dalla violazione o da gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti nei contratti o negli accordi stipulati con l'azienda.

Occorrerebbe modificare il punto di vista, ed evitare di concepire lo sciopero come un pregiudizio nei confronti dell'utenza, dato che spesso le astensioni dal lavoro nel settore dei servizi sono motivate proprio dall'esigenza di migliorarne la qualità: pertanto occorrerebbe ragionare in termini non di contrapposizione ma di alleanza tra lavoratori ed utenti.

Anche nella giurisprudenza costituzionale, il principio del contemperamento del diritto di sciopero con altri diritti tutelati dalla Carta fondamentale viene affermato sempre ponendo come prevalente la tutela del diritto di sciopero stesso, che, invece, nel disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, viene considerato come un disvalore da condannare: la stessa giurisprudenza parla di una tutela uniforme e costante nel tempo dei beni costituzionalmente garantiti, e non asserisce certo che essi vengono violati solo per effetto della conflittualità. Anche per questo profilo, occorre ricordare che mentre le proposte della sua parte politica cercano di pervenire ad una individuazione dei servizi indispensabili, l'iniziativa legi-

slativa del Governo opera unilateralmente nel senso di porre limiti all'esercizio del diritto di sciopero, assecondando, per questo aspetto, quella che è stata, negli ultimi anni, la discutibile condotta della Commissione di garanzia istituita dalla legge n. 146 del 1990.

Infine, prosegue il senatore Cò, occorre evitare qualsiasi impropria sovrapposizione fra il problema della rappresentanza sindacale e le questioni poste nei disegni di legge all'esame congiunto: nel momento in cui le organizzazioni sindacali confederali perdono platealmente consenso tra i lavoratori dei servizi e nascono nuove sigle sindacali, che pongono in termini di conflittualità i temi del miglioramento dei servizi e dell'opposizione ai processi di liberalizzazione, non si può pensare di limitare surrettiziamente la crescita di nuove forme di organizzazione dei lavoratori, poiché in tal modo si impedirebbe non soltanto l'affermazione di una vera democrazia sindacale, ma anche un effettivo miglioramento della qualità dei servizi per l'utenza.

Il senatore DUVA rileva in primo luogo che il provvedimento ha una portata ben circoscritta, tale da non incidere sui principi di fondo dell'ordinamento in materia di diritto di sciopero.

Si tratta in sostanza di definire le modalità e le condizioni necessarie per far sì che l'esercizio del diritto di sciopero non determini uno sproporzionato pregiudizio per la vita collettiva.

L'impostazione del testo appare improntata ad apprezzabile equilibrio, così da dissipare le preoccupazioni in astratto prospettabili in ordine al rispetto dell'articolo 40 della Costituzione. La scelta prevalsa è nel senso di non rinnegare l'esperienza della legge n. 146 del 1990, apportando a questa però le modifiche e le integrazioni la cui necessità è emersa in sede applicativa. In particolare, si è voluto rafforzare la capacità di intervento della Commissione di garanzia; significativa è inoltre la scelta di attribuire un ruolo più incisivo agli organismi di tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori.

La nuova normativa permetterà di contrastare più efficacemente due opposti fattori, parimenti corrosivi della coesione civile, che si avvertono in modo più acuto in concomitanza con lo svolgimento di talune forme di agitazione sindacale: il diffondersi di sentimenti di radicale, generalizzata avversione verso le organizzazioni dei lavoratori e il persistere di tendenze esasperatamente corporative in alcuni settori pubblici.

Sarebbe comunque improprio attendersi dalla nuova disciplina una drastica riduzione della conflittualità. Va tenuto presente che lo sciopero rientra nella fisiologia delle relazioni sociali, e che le modalità del suo esercizio sono spesso difficilmente riconducibili alle astratte fattispecie definite dalla legge. Ciò che però può realisticamente essere perseguito è un rafforzamento degli strumenti volti a verificare se in concreto l'agitazione possa comportare una lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, che nella gerarchia dei valori si collocano sullo stesso piano del diritto di sciopero.

È inoltre auspicabile che la nuova normativa consenta di migliorare l'efficacia della prevenzione dei conflitti, non perché questi siano di per sé da evitare, ma perché vi è un indubbio interesse della società, e delle stesse parti, affinché sia anticipatamente verificata l'esperibilità di rimedi diversi dallo sciopero.

Il testo presenta peraltro alcuni aspetti non pienamente convincenti. In particolare, l'articolo 10, volto a sostituire l'articolo 13 della legge n. 146 del 1990, definisce in modo non sufficientemente incisivo i poteri della Commissione di garanzia, come è stato rilevato dallo stesso Presidente di tale organismo. Sarebbe inoltre opportuno integrare le previsioni di cui all'articolo 1, comma 4, per quanto riguarda i servizi di trasporto integrati, stabilendo che a tale settore si applichino le procedure previste nel Patto sulle politiche di concertazione nel sistema dei trasporti stipulato fra il Governo e le parti sociali il 23 dicembre 1998. Su tale questione, fa presente di aver presentato un emendamento che si riserva di illustrare nel prosieguo dell'esame.

Vi è dunque, ferma restando l'opportunità di una rapida, definitiva approvazione da parte del Parlamento della normativa in esame, la necessità di porre mano nel prossimo futuro a taluni ulteriori interventi legislativi, a cominciare dalla nuova disciplina in materia di rappresentanze sindacali.

Sulle modalità di prosecuzione dell'esame congiunto prende quindi brevemente la parola il presidente SMURAGLIA, il quale propone di procedere nella discussione generale, fin quando sarà possibile e di tornare a riunirsi anche in anticipo rispetto all'orario della seduta congiunta, già convocata per le ore 20, qualora lo consenta l'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Dopo un breve intervento del senatore LAURO, il quale stigmatizza la posizione del Governo, che tende a scaricare le tensioni interne alla maggioranza anche imputando ingiustamente al Senato le lungaggini nell'approvazione dei disegni di legge all'esame, e del presidente della 1<sup>a</sup> Commissione permanente VILLONE, che concorda con il presidente Smuraglia, le Commissioni riunite convengono con la proposta del presidente Smuraglia.

Prende quindi la parola nella discussione generale il senatore RIPAMONTI, il quale osserva preliminarmente che, nonostante tredici mesi di intenso dibattito alla Camera dei deputati, la sua parte politica non è del tutto soddisfatta del testo pervenuto all'esame del Senato, anche se ritiene di dover accogliere l'appello del Governo ad una sollecita sua approvazione definitiva, per senso di solidarietà nei confronti dell'Esecutivo e, soprattutto, di responsabilità nei confronti degli utenti. Indubbiamente, le più recenti agitazioni, soprattutto nel settore dei trasporti, hanno posto in evidenza il problema della qualità del servizio, ma spesso alcuni sindacati di base promuovono astensioni dal lavoro sulla base di rivendicazioni corpo-

native, che, alla fine, risultano nocive non solo per gli utenti ma anche per i lavoratori e le loro organizzazioni. Per questo motivo, è necessario pervenire ad una modifica della legge n. 146 del 1990, ma con i tempi e con la pacatezza che la complessità della questione impone a tutti i soggetti coinvolti nel confronto. Da questo punto di vista, sono in errore gli esponenti del Governo che lasciano intendere che la rapida approvazione del provvedimento all'esame sia risolutiva rispetto ai problemi che intende affrontare, o che ventilano l'ipotesi del ricorso alla decretazione d'urgenza, sempre sconsigliabile quando si legifera in materia di diritti costituzionalmente garantiti.

Ciò non vuol dire – prosegue il senatore Ripamonti – che la riforma della legge n. 146 non sia urgente, e d'altronde l'operato dell'altro ramo del Parlamento è in larga parte condivisibile, soprattutto per quel che riguarda la definizione di regole più certe e definite per la Commissione di garanzia, che, soprattutto negli ultimi tempi, ha indugiato in una interpretazione forse eccessivamente estensiva delle sue competenze, con oscillazioni non sempre comprensibili, nei giudizi e nelle misure conseguenti. A tale proposito, occorre infatti sottolineare l'esigenza di misurarsi comunque, anche in sede di adozione di nuove norme, con la complessa realtà dei sindacati di base, poiché, specie nel settore dei trasporti, si tratta di un fenomeno diffuso e meritevole di considerazione, pur nella contraddittorietà delle proposte e delle linee di condotta adottate.

Riservandosi di entrare nel merito delle singole questioni in sede di esame degli emendamenti, il senatore Ripamonti segnala la stretta connessione tra i disegni di legge all'esame ed il disegno di legge sulla rappresentanza sindacale, tuttora all'esame della Camera dei deputati, connessione che si motiva non tanto per ragioni di equilibrio politico, ma proprio perché l'efficacia della riforma della legge n. 146 è condizionata dall'attuazione della normativa sulla rappresentanza, indispensabile per individuare con chiarezza gli attori nell'ambito del sistema delle relazioni industriali.

Il senatore Michele DE LUCA esprime innanzitutto apprezzamento per l'impianto complessivo del provvedimento, che introduce talune opportune modifiche alla legge n. 146 del 1990. Osserva però come i tempi per il completamento dell'*iter* parlamentare di esame della normativa siano stati definiti nel presupposto dell'esistenza di condizioni di urgenza che in effetti si stenta a ravvisare. È infatti illusorio attendersi dall'approvazione della legge un drastico calo delle situazioni di disagio legate agli scioperi, visto che nessuno strumento legislativo può sostituirsi alle parti nel governare i conflitti. Del resto il testo in esame si limita ad esplicitare un principio, già invero ricavabile dalla Costituzione, per il quale l'esercizio del diritto di sciopero incontra unicamente i limiti inerenti alla salvaguardia degli altri diritti costituzionalmente garantiti.

L'esperienza applicativa della legge n. 146 dimostra peraltro come i meccanismi giuridici, ed in particolare quelli di tipo sanzionatorio, siano di regola poco efficaci nel limitare il ricorso ai cosiddetti «scioperi sel-

vaggi», e come un ruolo ben più importante nel contenimento di pratiche distorsive sia giocato dall'instaurazione e dal mantenimento di corrette relazioni sociali.

Anche rispetto ai fenomeni di frammentazione della rappresentanza sindacale è difficile individuare efficaci rimedi giuridici, tenuto conto del fatto che, alla stregua delle previsioni costituzionali, non è possibile precludere la proclamazione di uno sciopero anche a soggetti sforniti di ampia rappresentatività. Pur con le riserve testè richiamate, la nuova normativa appare idonea a superare taluni limiti evidenziati in sede di applicazione della legge n. 146 del 1990. In particolare, è apprezzabile la scelta di prevedere che, ove manchino o siano giudicati inadeguati i codici di autoregolamentazione, la Commissione di garanzia adotti senz'altro una regolamentazione provvisoria. Positive ripercussioni possono inoltre attendersi in rapporto alla prescrizione di intervalli minimi fra uno sciopero e il successivo, come pure alla previsione di meccanismi di raffreddamento delle controversie. Analoghe considerazioni possono essere svolte per ciò che attiene alle disposizioni dirette a contrastare il ricorso al cosiddetto «effetto annuncio», attraverso la previsione dell'illegittimità delle revoche effettuate in modo surrettiziamente tardivo. Condivisibile è inoltre la scelta di addivenire ad una più puntuale definizione del regime sanzionatorio, nonché quella di ampliare la platea dei destinatari degli obblighi e degli oneri correlati alla proclamazione degli scioperi ai professionisti e ai lavoratori autonomi, conformemente del resto alle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Un ulteriore aspetto positivo della nuova normativa è l'attribuzione di un ruolo più incisivo alle associazioni dei consumatori e degli utenti, scelta che dovrebbe aprire la strada al riconoscimento del diritto a *standard* minimi garantiti per le prestazioni dei servizi pubblici, da assicurare evidentemente non solo in concomitanza con gli scioperi ma in via permanente.

Manifesta invece perplessità sulla formulazione dell'articolo 1, comma 2, rilevando come la salvaguardia dell'integrità degli impianti, da sempre considerata dalla giurisprudenza come un limite esterno al diritto di sciopero, non possa a rigore essere ricompresa fra i diritti della persona costituzionalmente garantiti. Sul punto, potrebbe quindi rendersi necessaria quanto meno una modifica del titolo.

Il senatore Roberto NAPOLI rileva innanzitutto come la responsabilità delle difficoltà e dei problemi emersi in sede di applicazione della legge n. 146 del 1990 vada in misura non trascurabile ascritta alle colpevoli omissioni dei vari soggetti preposti al funzionamento del regime sanzionatorio definito da quel provvedimento, e segnatamente dell'INPS, che ha trascurato in modo quasi sistematico, specie al Sud, di attivarsi per la riscossione delle somme dovutegli a tale titolo. Tale situazione ha formato oggetto di motivati rilievi della Commissione di garanzia, che ha sottolineato l'esigenza di una più puntuale attenzione dell'INPS in ordine all'ef-

fettiva applicazione delle sanzioni pecuniarie per i casi di inosservanza degli obblighi correlati alla proclamazione degli scioperi.

Il provvedimento potrà contribuire ad assicurare un più ragionevole equilibrio fra il diritto di sciopero e i diritti della persona costituzionalmente garantiti. Fra gli aspetti innovativi più rimarchevoli, va ricordata la scelta di rendere più incisivi i poteri e le attribuzioni della Commissione di garanzia, nonché quella di definire in modo più puntuale il regime sanzionatorio.

Appare inoltre lecito attendersi una più efficace tutela dei diritti degli utenti in rapporto alla previsione che introduce la necessità di rispettare intervalli minimi di tempo fra un'astensione dal lavoro e la successiva. Sono invece del tutto fuorvianti e strumentali i rilievi critici avanzati dalle forze politiche del centro-destra rispetto alla scelta di ampliare la platea dei destinatari degli obblighi e degli oneri correlati alla proclamazione degli scioperi, visto che con la nuova normativa ci si è limitati a dare una coerente applicazione alle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Al riguardo rileva come sia innegabile che, per le modalità con le quali esse si svolgono talvolta, le astensioni dal lavoro degli avvocati possono risultare lesive di diritti costituzionalmente garantiti dei cittadini.

Per le ragioni esposte, è auspicabile che la definitiva approvazione del Parlamento intervenga in tempi rapidi, ed in considerazione di ciò il Gruppo dell'UDEUR non ha presentato emendamenti; potrebbe peraltro ravvisarsi l'opportunità di introdurre una modifica diretta a prevedere l'immediata entrata in vigore della legge al momento della sua pubblicazione. La sua parte politica ritiene invece fuorviante prospettare il completamento dell'*iter* del provvedimento sulle rappresentanze sindacali come il logico corollario dell'approvazione della normativa in esame, e ribadisce le sue riserve già espresse alla Camera dei deputati su tale testo, che dovrà essere esaminato dal Senato con modalità idonee a garantirne il necessario approfondimento.

Il PRESIDENTE rileva come un collegamento oggettivo sia in effetti ravvisabile fra la normativa in esame e il provvedimento sulle rappresentanze sindacali. Con l'introduzione della nuova disciplina sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, diviene infatti più stringente la necessità di definire appropriati criteri di misurazione della rappresentatività, specie ai fini della partecipazione alle trattative. In tale contesto, appare opportuno definire un orizzonte temporale ragionevole per la conclusione dell'*iter* parlamentare sulle rappresentanze sindacali.

Il senatore Roberto NAPOLI prende atto delle considerazioni testè svolte dal Presidente, ribadendo come a suo avviso il testo sulle rappresentanze sindacali vada incisivamente emendato.

Il senatore MANZI ricorda che i disegni di legge all'esame congiunto traggono origine dalle proteste degli utenti per i disagi causati loro dagli

scioperi nei servizi, e in particolare nei trasporti, e rileva, a tale proposito, che nel disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati viene prospettata una soluzione inadeguata a tali problemi poiché si intende operare solo nel senso di introdurre limitazioni all'esercizio del diritto di sciopero, senza approfondire le motivazioni dalle quali le proteste traggono origine. Inoltre, negli ultimi anni, nuove sigle sindacali sono sorte, anche a causa delle debolezze delle organizzazioni confederali, e ciò ha riproposto in termini nuovi il tema della rappresentanza e della rappresentatività sindacale. Certamente, il disegno di legge pendente alla Camera dei deputati in materia è suscettibile di ulteriori miglioramenti – anche se in proposito destano fondate preoccupazioni le resistenze all'approvazione che si sono manifestate in alcuni settori della maggioranza –, ma occorre considerare che i lavoratori, in generale, non sono mai interessati ad alimentare una conflittualità fine a se stessa, e che, se si radica una situazione di conflittualità diffusa, con nuove forme di organizzazione, ciò deriva anche dalla insoddisfazione dei lavoratori stessi nei confronti delle organizzazioni sindacali tradizionali. Pertanto, un'attenta valutazione, anche in sede di scansione dei tempi dell'esame parlamentare, dello stretto rapporto tra la riforma della legge n. 146 del 1990 e la legge sulla rappresentanza sindacale, avrebbe consentito di disporre di un quadro più completo ed esauriente dei problemi, e, pertanto, di prospettare soluzioni più convincenti. Invece, ora il Senato è chiamato a valutare un disegno di legge che tende a porre vincoli alle manifestazioni di conflittualità: a tale proposito il senatore Manzi precisa che la sua parte politica non considera certo con indifferenza le forme di lotta adottate nel corso delle astensioni dal lavoro, ma respinge con fermezza qualsiasi tentativo di demonizzare l'esercizio del diritto di sciopero. Per quanto riguarda il settore dei trasporti, poi, occorre considerare che i lavoratori si sono trovati spesso di fronte ad una controparte inaffidabile, spesso interessata più a dividerli che a pervenire ad una soluzione dei problemi, così alimentando e non riducendo la conflittualità.

Proseguendo nella sua esposizione, il senatore Manzi dichiara di condividere il riequilibrio del sistema sanzionatorio operato dal disegno di legge n. 4539, così come esprime un positivo apprezzamento per le parti di esso che estendono la disciplina della legge n. 146 anche ai lavoratori autonomi e che intervengono sul cosiddetto «effetto annuncio» delle agitazioni, mentre è perplesso sulla parte relativa ai compiti della Commissione di garanzia, considerando non del tutto positiva l'esperienza finora maturata da tale organismo.

Il senatore LAURO auspica preliminarmente che il Governo, nel seguito della discussione, chiarisca per quale motivo all'articolo 16 del disegno di legge n. 4539 è stato previsto che le sanzioni di cui agli articoli 4 e 9 della legge n. 146 non si applicano alle violazioni commesse prima del 31 dicembre 1999, e chiede di sapere quali sanzioni sono state comminate a partire dal 1<sup>a</sup> gennaio 2000, esprimendo il dubbio che tale disposizione possa dare adito a trattamenti ingiustificatamente differenziati.

Riesce poi inaccettabile la tolleranza mostrata dal Governo, e anche, per quanto di sua competenza, dalla magistratura, verso le inadempienze dell'INPS rispetto agli obblighi imposti all'Istituto dalla legge n. 146: anche in questo caso, è necessario invece far valere con fermezza le responsabilità politiche ed amministrative dei responsabili, senza alcuna indulgenza.

Anche dall'esame dei disegni di legge in titolo emerge con chiarezza l'impotenza dell'Esecutivo, al di là degli annunci, a fronteggiare l'attuale caos nei servizi pubblici essenziali: ai gravi problemi che si riscontrano nel settore, il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati non offre alcuna soluzione credibile, limitandosi a dettare regole incerte e palesemente finalizzate a destare nel pubblico aspettative che finiranno inevitabilmente con l'essere frustrate. La situazione italiana, per questo aspetto, presenta un degrado del tutto ignoto ad altri Paesi dell'Unione europea, degrado che trae le sue origini anche dall'incompetenza delle persone chiamate a dirigere le aziende che gestiscono i servizi pubblici, provenienti il più delle volte dalla sinistra sindacale, scelte in base a criteri unicamente politici e del tutto prive delle competenze necessarie. Non a caso, si parla di circa 100 mila esuberanti nelle Ferrovie dello Stato S.p.A., frutto di una logica di gestione che non sa andare oltre il ridimensionamento degli organici.

Diversamente da quel che accade in altri Paesi europei, e da quel che accadde anche in Italia nel periodo del governo Berlusconi, l'inefficienza assoluta dei servizi pubblici produce scioperi e disagi per gli utenti. È un dato allarmante che a Roma, malgrado l'evento giubilare, si verifichi un calo vistoso delle presenze turistiche, da imputare in primo luogo all'inerzia del Governo ed all'affarismo dell'amministrazione locale. In occasione della trasmissione dalla Camera dei deputati del disegno di legge n. 4539 – prosegue il senatore Lauro – singoli membri del Governo, in dichiarazioni rese al di fuori delle sedi istituzionali, hanno cercato di scaricare su presunti indugi del Parlamento, ed in particolare del Senato, le responsabilità per il ritardo nel varo della riforma della legge n. 146, responsabilità che devono essere imputate invece in primo luogo ad una maggioranza ormai in disfacimento ed incapace di decidere. A tale proposito, occorre ricordare che giacciono da tempo in Parlamento altri rilevanti provvedimenti, senza che ciò sollevi le rimostranze dei Ministri competenti: va ricordato a tale proposito un disegno di legge, licenziato dalla Commissione lavoro, previdenza sociale nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, inteso ad introdurre l'obbligo di pubblicazione dei rendiconti e dei bilanci per le organizzazioni sindacali. Si tratta in questo caso di affermare un principio di trasparenza sul quale tutti dovrebbero convenire – ed invece evidentemente invisato al Governo e ai destinatari – e pertanto non vi dovrebbero essere ritardi nell'approvazione definitiva di un disegno di legge che porrebbe termine ad una situazione di ingiustificato privilegio. Si insiste invece per l'approvazione del disegno di legge sulla rappresentanza sindacale, che si ispira a principi di conflittualità sociale ormai desueti, anche culturalmente, dato che si dovrebbe puntare invece ad

una maggiore integrazione dei lavoratori nell'azienda, ad esempio secondo le linee di un disegno di legge sull'azionariato dei lavoratori dipendenti presentato dalla sua parte politica.

In conclusione, il senatore Lauro, dopo avere espresso grave preoccupazione per i danni che possono derivare alla collettività da un sistema pubblico inefficiente, svincolato da ogni parametro di produttività e caratterizzato dalla sostanziale irresponsabilità dei suoi vertici, si riserva di approfondire i vari aspetti dei provvedimenti all'esame in sede di illustrazione degli emendamenti presentati dalla sua parte politica.

Il presidente SMURAGLIA propone di sospendere la seduta, e di valutare la possibilità di riprenderla nel pomeriggio qualora i lavori dell'Assemblea si concludano con anticipo rispetto al previsto.

Convengono con tale proposta le Commissioni riunite.

*La seduta, sospesa alle ore 10,45, è ripresa alle ore 18,15.*

Il senatore MULAS considera il provvedimento in esame una misura di circostanza, adottata in vista dell'approssimarsi di importanti scadenze elettorali. Si tratta quindi, a suo avviso, di un provvedimento che non incide significativamente nella materia e non risolve i molti problemi che la caratterizzano, come è risultato evidente da vari interventi, anche di esponenti della maggioranza, svolti nel corso del precedente dibattito. Contesta quindi il ritmo serrato che si è voluto dare all'esame del disegno di legge trasmesso dalla Camera, ritmo che mortifica il ruolo del Senato, chiamato sostanzialmente a ratificare decisioni già prese.

Venendo a considerare le contingenze che hanno motivato negli ultimi giorni l'accelerazione dell'esame di questa iniziativa, osserva che si tratta di scioperi deliberati da sindacati minori secondo modalità non dissimili da quelle seguite in anni passati dai sindacati confederali.

Contestando nuovamente l'accelerazione che si è voluta imprimere ai lavori, ritiene che le Commissioni debbano comunque procedere all'audizione di tutti i soggetti interessati.

Dichiara quindi di condividere i rilievi, svolti dal senatore Pastore, circa la non conformità ai principi fissati nell'articolo 41 della Costituzione di alcune disposizioni contenute nel provvedimento in titolo. Più in generale, reputa che questo provvedimento non produrrà gli effetti auspicati e lascerà aperti dubbi e difficili questioni interpretative che permetteranno, in futuro, gravi abusi nell'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei servizi pubblici proprio da parte dei soggetti che oggi, con insistenza, chiedono la sollecita approvazione del disegno di legge in esame.

Se non verranno quindi introdotte alcune necessarie modifiche, che il Gruppo di Alleanza nazionale auspica, manifestando in proposito un'ampia disponibilità al confronto, il provvedimento in titolo si risolverà in un mero annuncio, utile solo a far intendere all'opinione pubblica che qualcosa si sta facendo in una materia tanto delicata.

Il senatore NOVI ritiene il provvedimento in esame frutto di una cultura emergenziale che ha prodotto gravi danni nella legislazione degli ultimi decenni. In particolare, crede che i gravi disagi subiti dagli utenti negli ultimi giorni per il moltiplicarsi di scioperi in servizi pubblici essenziali sia anche l'artato frutto di inadempienze e sostanziali aggiramenti della legislazione vigente. In particolare, crede che l'ente ferrovie dello Stato abbia scientemente realizzato una sorta di anomala serrata, contestualmente allo sciopero dei lavoratori, per creare una situazione di allarme e di emergenza. Non risulta infatti che la dirigenza di tale ente abbia applicato alle organizzazioni sindacali ed ai lavoratori le sanzioni disciplinari richieste dalla legge n. 146 del 1990 nel caso di mancata erogazione delle prestazioni minime concordate tra azienda e lavoratori. La grave entità dei disagi registratisi negli ultimi giorni rende a suo avviso evidente che le eventuali prestazioni minime richieste si sono comunque rilevate inadeguate e insufficienti. Il clima emergenziale che si è venuto così a realizzare è stato dunque, a suo avviso, volutamente creato per permettere il varo di un testo, che presenta tratti sicuramente illiberali e sul quale, se non saranno apportate le necessarie modifiche, non vi sarà il consenso dei Gruppi appartenenti al Polo della Libertà.

Rileva quindi che gran parte della recente ondata di scioperi nel comparto ferroviario e in quello aeronautico è stata proclamata per rendere evidenti gravi situazioni nella gestione di tali essenziali servizi; situazioni essenzialmente addebitabili alle persistenti e irresponsabili inadempienze di vertici aziendali lottizzati e politicizzati.

Il senatore TAROLLI crede che i problemi oggetto del provvedimento in esame dovrebbero essere esaminati con un ampio confronto tra la maggioranza e l'opposizione, funzionale al raggiungimento dell'obiettivo della creazione di un sistema economico e sociale forte e coeso. Per contro, va rilevato invece che il sistema della cosiddetta concertazione, nei suoi ultimi e più recenti sviluppi, è divenuto strumentale a garantire l'egemonia di alcune rappresentanze delle parti sociali, risolvendosi in un sovvertimento di essenziali regole istituzionali. Leggi dello Stato approvate con ampia maggioranza sono infatti risultate, nella loro fase applicativa, sostanzialmente svuotate di contenuto, per effetto di questa impropria azione di alcune forze sociali. Crede pertanto necessario attualizzare il metodo della concertazione ristabilendo la sovranità del Parlamento.

Rileva quindi che la maggioranza dovrebbe muoversi con maggiore cautela e dimostrarsi disponibile ad un confronto ampio, che tenga conto degli interessi di tutti i soggetti incisi dalla disciplina in esame, e rinnova infine l'invito alla Presidenza a garantire tempi sufficienti per un esame approfondito del provvedimento, prevedendo lo svolgimento di audizioni di tutti i soggetti interessati.

Non essendovi altri senatori che intendono intervenire, il presidente SMURAGLIA dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola al rappresentante del Governo e ai relatori per le repliche.

Agli intervenuti replica il sottosegretario CANANZI, che esprime preliminarmente apprezzamento per la tempestività con la quale il Senato ha voluto avviare l'esame del provvedimento in titolo, la cui necessità appare evidente. Si tratta infatti di una prima, certo migliorabile, ma comunque urgente, risposta al problema rappresentato dai crescenti disagi nel settore dei servizi pubblici essenziali.

Conviene sulla opportunità da più parti segnalata di procedere ad una sollecita definizione del provvedimento relativo alle rappresentanze sindacali, anche se reputa la normativa in esame suscettibile comunque di applicazione. Dichiaro quindi di concordare con le esposizioni dei relatori, ribadendo che il provvedimento in esame non comprime il diritto di sciopero, la cui piena tutela è elemento caratterizzante di ogni sistema democratico. Convenendo con i rilievi mossi dal senatore Duva, reputo il disegno di legge idoneo a garantire un sostanziale, seppur non radicale, miglioramento nella funzionalità degli strumenti predisposti dalla legge n. 146 del 1990.

Venendo quindi a considerare i rilievi mossi sulla formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge, ricorda che già la Corte costituzionale ha avuto modo di richiedere un intervento del legislatore per disciplinare l'astensione collettiva dalle prestazioni da parte di lavoratori autonomi e di professionisti; ritiene quindi incongrui i dubbi avanzati circa un'eventuale violazione dei principi fissati dall'articolo 41 della Costituzione ed in proposito precisa che la disciplina prevista dall'articolo 2 in esame investe solo le astensioni dei professionisti, o dei lavoratori autonomi che direttamente incidano sulla funzionalità dei servizi pubblici. Quanto alla nozione di piccolo imprenditore, ritiene che si è chiaramente fatto riferimento alla fattispecie disciplinata dall'articolo 2083 del Codice civile.

Ritiene inoltre opportuno chiarire che la disciplina in esame reca, per i limitati oneri previsti, una adeguata copertura finanziaria, come definita nel comma 2 dell'articolo 9, conformemente alle indicazioni prospettate dalla Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento.

Si sofferma quindi su altri aspetti della disciplina, ed in particolare sul regime sanzionatorio, che viene perfezionato, e sui poteri della Commissione di garanzia, che vengono significativamente incrementati ed ancorati a precisi parametri. Infine, venendo a considerare la previsione contenuta nell'articolo 16, rileva come si sia inteso sostanzialmente condonare le sanzioni comminate per fatti commessi anteriormente al 31 dicembre 1999, conformandosi ai principi che regolano le amnistie che, come è noto, non possono applicarsi a eventi commessi successivamente alla presentazione delle relative iniziative legislative. Poichè del problema trattato nell'articolo 16 si è iniziato a discutere alla Camera nel febbraio scorso, si è dunque ritenuto opportuno fissare nella fine dell'anno la data entro la quale considerare estinte le violazioni, commesse anteriormente, degli articoli 4 e 9 della legge n. 146 del 1990. È invece evidente che per tutte le violazioni commesse a partire dall'inizio dell'anno si applicano le sanzioni previste dalla legge n. 146 come modificata dal provvedimento in esame.

Il relatore PELELLA, intervenendo in sede di replica, sottolinea l'opportunità di sottoporre a verifica, in prosieguo di tempo, gli effetti della nuova normativa, una volta che essa sarà stata definitivamente adottata, facendo presente che il raggiungimento degli obiettivi perseguiti sarà in misura notevole condizionato dal tempestivo varo di altri provvedimenti che ne rappresentano il logico corollario, ed in particolare di quello sulle rappresentanze sindacali.

Nel dare poi atto al senatore NOVI di aver sollevato talune questioni non prive di fondamento, ricorda come il ministro Bersani, deplorando il ricorso a forme improprie di lotta da parte dei controllori di volo, abbia però riconosciuto come essi si trovino in uno stato di grave disagio in rapporto all'esorbitante aumento dei carichi di lavoro intervenuto nel corso degli anni.

La nuova normativa potrà comunque contribuire all'affermazione di condizioni di maggiore equilibrio fra il diritto di sciopero e gli altri diritti costituzionalmente garantiti che con esso possono trovarsi occasionalmente a confliggere. Non sembra comunque giustificato evocare il rischio di una impropria compressione del diritto di sciopero, anche in considerazione del fatto che la nuova normativa non ha in alcun modo modificato la formulazione dell'articolo 1 della legge n. 146 del 1990, che contiene definizioni e principi fra i più rilevanti ai fini del concreto funzionamento della disciplina.

Appare inoltre ragionevole ipotizzare, anche alla luce della positiva esperienza maturata in sede di concertazione, che i nuovi, più incisivi strumenti per la prevenzione dei conflitti e il raffreddamento delle controversie possono contribuire in misura significativa a superare i problemi e le carenze evidenziate dall'esperienza applicativa della legge n. 146 del 1990.

In conclusione, sottolinea l'opportunità di pervenire nei tempi più solleciti alla definitiva approvazione del provvedimento.

Interviene infine il presidente della 1<sup>a</sup> Commissione VILLONE, il quale rileva come sia paradossale deplorare, come da più parti si è fatto, l'asserita scelta di legiferare sotto la spinta dell'emergenza, trattandosi di una materia che da anni è all'esame del Parlamento e sulla quale si è sviluppata un'ampia giurisprudenza costituzionale e ordinaria. Come ha avuto modo di rilevare, la legge n. 146 del 1990, dopo oltre quarant'anni dall'approvazione della Costituzione, è intervenuta in materia sostanzialmente recependo e fissando in norme positive le elaborazioni della giurisprudenza. Oggi, dopo altri dieci anni, si interviene nuovamente prendendo atto delle ulteriori evoluzioni che sono intervenute nella società e di cui la giurisprudenza non ha mancato di tenere conto. In particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 2 del disegno di legge in titolo, sulle quali sono state mosse molte contestazioni, recepiscono puntualmente principi fissati dalla più recente giurisprudenza della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 171 del 1996, ha adottato addirittura in materia una pronuncia additiva, ritenendo ingiustificata l'assenza nella legge n. 146 del

1990 di una apposita disciplina relativamente all'astensione dalle udienze degli avvocati. Dunque, a suo avviso, una eventuale espunzione dell'articolo 2 dal disegno di legge in esame potrebbe addirittura esporre ad ulteriori declaratorie di incostituzionalità le nuove disposizioni prefigurate dal disegno di legge in esame, che si muove, invece, chiaramente lungo la linea segnata dalla giurisprudenza costituzionale.

Le Commissioni riunite procedono quindi all'esame degli emendamenti, che si intendono riferiti al disegno di legge n. 4539, già assunto come testo base.

Si passa all'articolo 1.

Il senatore CÒ sottolinea l'opportunità di definire in modo puntuale i parametri ai quali la Commissione di garanzia deve attenersi nell'esercizio dei rilevanti poteri ad essa attribuiti, così da superare le condizioni che hanno portato nel corso degli anni tale organismo ad assumere un ruolo di fatto non corrispondente al modello definito dal legislatore e fortemente connotato nel senso della discrezionalità. Ritiene con ciò di aver illustrato tutti gli emendamenti presentati dalla componente di Rifondazione comunista del Gruppo Misto all'articolo 1.

I senatori LAURO e DUVA illustrano, rispettivamente, gli emendamenti 1.25 e 1.15, mentre il senatore NOVI illustra l'emendamento 1.19 e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.20, 1.24, 1.21, 1.22, 1.16, 1.17, 1.23 e 1.18.

Il senatore MULAS illustra quindi gli emendamenti 1.27 e 1.28, quest'ultimo diretto a ricomprendere i Ministeri dell'industria e quello delle comunicazioni fra le amministrazioni competenti ad esperire, nei rispettivi ambiti di competenza, il tentativo di conciliazione nei casi in cui sia programmato uno sciopero di rilievo nazionale.

Illustra poi l'emendamento 1.29, diretto a definire il margine temporale di preavviso al di sotto del quale la revoca spontanea dello sciopero proclamato costituisce forma sleale di azione sindacale. Illustra infine l'emendamento 1.30.

Il senatore CAPONI ritira tutti gli emendamenti presentati dalla componente Comunista del Gruppo Misto, intendendo con ciò contribuire alla sollecita, definitiva approvazione del provvedimento. Ciò, al fine sia di corrispondere ad un'aspettativa obiettivamente rilevabile nel Paese, che di contribuire al mantenimento della coesione della maggioranza, a fronte di una richiesta avanzata dal Governo. Non si può peraltro sottacere come, nella vicenda che ha portato all'improvvisa accelerazione dei tempi di esame del provvedimento, il comportamento dell'Esecutivo abbia dato adito a serie riserve. In particolare, non si comprende come sia stato possibile attribuire – se i mezzi d'informazione hanno correttamente rico-

struito la posizione del Governo e del suo vertice – all'asserita lentezza del Parlamento la responsabilità della scarsa capacità con la quale si è fatto fronte alla situazione di emergenza determinatasi in occasione degli scioperi effettuati venerdì scorso. In linea generale, è infatti miope alimentare il discredito nei confronti delle istituzioni rappresentative. Non risponde inoltre alla realtà la tesi prospettata per la quale il Governo si sarebbe trovato nell'impossibilità giuridica di intervenire adeguatamente, dal momento che già alla stregua della legge n. 146 del 1990 vi sarebbe stata la possibilità di avvalersi di un'articolata strumentazione per tutelare l'utenza, tanto più ove si dovesse accreditare l'ipotesi del carattere addirittura eversivo delle agitazioni.

È evidente del resto come sia fuorviante accreditare attese miracolistiche in relazione alla nuova normativa. Sarebbe invece molto più proficuo interrogarsi sulle cause profonde della corporativizzazione che attraversa la società italiana, senza trascurare una ricognizione sui fattori di obiettivo disagio dei lavoratori che spesso sono alla base delle agitazioni.

Per le ragioni esposte, nel ribadire l'orientamento favorevole della sua parte politica all'approvazione del provvedimento, auspica che possano essere adeguatamente contrastate le tendenze sempre più scoperte a strumentalizzare i disagi degli utenti per portare un attacco al diritto di sciopero. Occorre impedire che l'attuale affermarsi di indirizzi culturali che ravvisano nel sistema dei diritti e delle tutele un ostacolo alla modernizzazione del Paese possa rimettere in discussione fondamentali conquiste dei lavoratori; i rischi che la situazione presenta sotto tale profilo sono del resto emersi in modo evidente in occasione della vicenda dei *referendum* «sociali».

Da ultimo, va rilevato come la normativa sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali debba trovare al più presto un corollario nel varo delle nuove regole in tema di rappresentanze sindacali. Al riguardo, è auspicabile che il Parlamento si sottragga finalmente al condizionamento esercitato in senso ostativo dalla Confindustria; in tal senso, è un segnale incoraggiante il fatto che il presidente del Gruppo Democratici di sinistra della Camera Mussi abbia finalmente incluso la nuova disciplina sulle rappresentanze sindacali nel novero dei provvedimenti dei quali si intende promuovere l'approvazione in via prioritaria nello scorcio finale della legislatura. Si fa strada evidentemente la consapevolezza della circostanza che le manifestazioni di esasperata conflittualità alle quali si è assistito nei giorni scorsi sono favorite notevolmente dalla mancanza di un quadro di regole obiettive per la valutazione del livello di rappresentatività delle organizzazioni sindacali.

Il relatore PELELLA, avvertendo che si pronuncerà anche a nome del relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione permanente, senatore Andreolli, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, invitando i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.14, 1.8 e 1.15.

Il senatore DUVA aderisce all'invito del relatore e ritira l'emendamento 1.15.

Il senatore CÒ insiste per la votazione di tutti gli emendamenti da lui sottoscritti.

Il relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione permanente, senatore ANDREOLLI, osserva che l'emendamento 1.3 è in contraddizione rispetto all'articolo 1 della legge n. 146 del 1990, che non viene modificato dal provvedimento all'esame.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del senatore Pelella.

Dopo che il Presidente ha verificato la presenza del numero legale, con distinte e successive votazioni sono quindi respinti tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Dopo che il senatore CÒ ha dato per illustrati gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.4, e che il relatore PELELLA e il sottosegretario CANANZI hanno espresso su di essi parere contrario, gli stessi sono posti separatamente ai voti e respinti.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore CÒ rinuncia ad illustrare gli emendamenti da lui sottoscritti e riferiti all'articolo 2, con la sola eccezione dell'emendamento 2.2 che introduce i criteri per individuare i servizi indispensabili nel settore dei trasporti; tali criteri attengono in primo luogo alla tutela delle fasce sociali deboli, con particolare riferimento a studenti e lavoratori pendolari, ed in secondo luogo alla tutela degli abitanti delle isole, al fine di assicurare la continuità territoriale. Viene previsto che l'individuazione dei servizi essenziali tenga conto anche della concorrenza tra i vettori, mentre il trasporto merci non è stato considerato un servizio indispensabile, salvo per quanto attiene all'approvvigionamento delle isole.

Il senatore MULAS fa propri e rinuncia ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 2 e sottoscritti dai senatori Pastore, Lauro, Novi e Piccioni, temporaneamente assenti. Osserva quindi che tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2 di cui è firmatario intendono dare alle parti sociali la possibilità di adottare in piena autonomia i codici di autoregolamentazione, con ciò considerandoli illustrati. Tuttavia, a nome del Gruppo di Alleanza nazionale si duole per il fatto che l'andamento dell'esame degli emendamenti sta confermando l'intenzione della maggioranza, peraltro chiaramente manifestata già nel corso della discussione generale, di non prendere in considerazione la benché minima ipotesi di modifica al testo trasmesso dalla Camera dei deputati. È un modo di procedere che non tu-

tela certamente il ruolo e la dignità del Parlamento; pertanto il senatore Mulas dichiara che rinuncerà ad illustrare tutti gli altri emendamenti da lui sottoscritti e riferiti ai successivi articoli del disegno di legge n. 4539.

Il relatore PELELLA esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, ed analogo parere esprime anche il rappresentante del Governo.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Viene altresì respinto l'emendamento 2.0.1, che il senatore CÒ aveva rinunciato ad illustrare e sul quale si erano espressi in senso contrario il relatore PELELLA ed il sottosegretario CANANZI.

Si passa all'articolo 3.

Il senatore CÒ dà conto brevemente del contenuto dell'emendamento 3.8, che propone un diverso e più puntuale assetto del sistema sanzionatorio, e dà per illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 3 da lui sottoscritti.

Il senatore MULAS fa propri e rinuncia ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 3 e sottoscritti dai senatori Pastore, Lauro, Novi e Piccioni, temporaneamente assenti. Rinuncia altresì ad illustrare gli emendamenti all'articolo 3 di cui è firmatario.

Esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3 il relatore PELELLA e il rappresentante del Governo.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che sono stati ritirati gli emendamenti 3.14 e 3.13, si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Si passa all'articolo 4.

Dopo che il senatore MULAS ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 4.2 e che il senatore CÒ ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 4.1, gli stessi emendamenti, sui quali esprimono parere contrario il relatore PELELLA ed il rappresentante del Governo, sono posti separatamente ai voti e respinti.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 5, si passa all'articolo 6.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che l'emendamento 6.2 è stato ritirato, il senatore MULAS, fatto proprio e dato per illustrato l'e-

mendamento 6.1, i cui proponenti sono temporaneamente assenti, rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.3.

Con il parere contrario del relatore PELELLA e del sottosegretario CANANZI, con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 6.1 e 6.3.

Si passa all'articolo 7.

Il senatore CÒ illustra l'emendamento 7.2, volto a consentire alle associazioni degli utenti la possibilità di promuovere proteste contro le disfunzioni e le inefficienze dei servizi con le stesse modalità con cui sono regolate le astensioni dal lavoro degli addetti: può sembrare una proposta provocatoria, mentre in realtà con essa la sua parte politica intende porre in rilievo la possibilità di un comune impegno dei lavoratori e degli utenti per migliorare la qualità dei servizi. Dà quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 7 da lui sottoscritti.

Dopo che il senatore MULAS ha fatto propri e dato per illustrati gli emendamenti all'articolo 7 sottoscritti dai senatori Pastore, Lauro, Novi e Piccioni, temporaneamente assenti, il relatore PELELLA ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Si passa all'articolo 8.

Il senatore Cò rinuncia ad illustrare gli emendamenti all'articolo 8 da lui sottoscritti.

Il senatore MULAS fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 8.3, stante la temporanea assenza dei proponenti, e rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.4.

Dopo che il relatore PELELLA ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 8, questi ultimi sono tutti respinti, con distinte e successive votazioni.

Si passa all'articolo 9.

Il senatore CÒ osserva che l'emendamento 9.2 introduce elementi di trasparenza nell'attività della Commissione di garanzia istituita dalla legge n. 146, e rinuncia ad illustrare gli altri emendamenti all'articolo 9, da lui sottoscritti.

Il relatore PELELLA esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Conviene con il relatore il sottosegretario CANANZI.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Si passa all'articolo 10.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che è stato ritirato l'emendamento 10.9, il senatore CÒ rinuncia ad illustrare gli emendamenti all'articolo 10 di cui è firmatario.

Il senatore MULAS fa propri e rinuncia ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 10 e sottoscritti dai senatori Lauro, Novi e Piccioni, temporaneamente assenti. Rinuncia altresì ad illustrare l'emendamento 10.10.

Il relatore ANDREOLLI, avvertendo che si pronuncerà anche a nome del relatore Pelella, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Conviene con il relatore il sottosegretario CANANZI.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Si passa all'articolo 11.

Dopo che il senatore CÒ ha rinunciato ad illustrare gli emendamenti da lui sottoscritti riferiti all'articolo 11, il relatore ANDREOLLI ed il rappresentante del Governo esprimono sugli stessi parere contrario.

Posti separatamente ai voti, risultano quindi respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Si passa all'articolo 12.

Il senatore CÒ rinuncia ad illustrare l'emendamento 12.1 che, con il parere contrario del relatore ANDREOLLI e del sottosegretario CANANZI, è posto ai voti e respinto.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 13, si passa all'articolo 14.

Il senatore CÒ rinuncia ad illustrare l'emendamento 14.1 che, con il parere contrario del relatore ANDREOLLI e del sottosegretario CANANZI, è posto ai voti e respinto.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 15, si passa all'articolo 16.

Dopo che il senatore MULAS ha rinunciato ad illustrare gli emendamenti 16.4 e 16.3 e dopo che il senatore CÒ ha rinunciato ad illustrare gli emendamenti 16.2 e 16.1, il relatore ANDREOLLI e il rappresentante del Governo si esprimono in senso contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Dopo che il senatore CÒ ha dato per illustrato l'emendamento 16.0.1, e che il relatore ANDREOLLI e il sottosegretario CANANZI hanno espresso su di esso parere contrario, l'emendamento stesso è posto ai voti e respinto.

Il presidente SMURAGLIA avverte che si è conclusa la votazione degli emendamenti e che si passerà alle dichiarazioni di voto.

Il senatore CÒ annuncia che la componente di Rifondazione Comunista del Gruppo Misto voterà contro il disegno di legge n. 4539, per le motivazioni già espresse nel corso della discussione generale e dell'illustrazione degli emendamenti.

Annunciano il voto favorevole sul disegno di legge n. 4539, il senatore BESOSTRI, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo; il senatore RIPAMONTI a nome del Gruppo Verdi-l'Ulivo; il senatore MISSEVILLE a nome del Gruppo UDEUR; il senatore CAPONI a nome della componente Comunista del Gruppo Misto, la senatrice MAZZUCA POGGIOLINI a nome della componente I Democratici-l'Ulivo del Gruppo Misto; il senatore ELIA a nome del Gruppo del Partito popolare.

Annuncia l'astensione dal voto il senatore MULAS, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Le Commissioni riunite conferiscono infine il mandato ai relatori Pelella ed Andreolli di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 4539, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, di proporre di dichiarare assorbito il disegno di legge n. 4181 e di richiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

*SCONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il presidente SMURAGLIA avverte che, poiché si è conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, le sedute delle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup>, già convocate per questa sera alle ore 20 e per domani, venerdì 31 marzo 2000, alle ore 9 e alle ore 15, non avranno più luogo.

*La seduta termina alle ore 20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4539****Art. 1.**

*Sopprimere l'articolo.*

**1.14**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali nel settore dei trasporti, indicati nell'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo 1.

2. Tutti i soggetti organizzati promotori di scioperi nazionali, regionali e territoriali devono redigere, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, un codice di autoregolamentazione nazionale, regionale e territoriale secondo le norme previste dal presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 devono prevedere:

a) che l'indizione dello sciopero avvenga con un preavviso non inferiore a dieci giorni e contenga l'indicazione della durata dell'astensione dal lavoro. Per le astensioni dal lavoro superiori a ventiquattro ore il preavviso non può essere inferiore a venti giorni;

b) che sia assicurato un livello di prestazioni indispensabili nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1;

c) che le procedure di erogazione delle prestazioni di cui alla lettera b) siano articolate su due fasce giornaliere non superiori alle tre ore nei giorni feriali;

d) le quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui alla lettera b);

e) le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati.

4. I codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 possono eventualmente prevedere servizi garantiti fuori dalle fasce di cui al comma 3 se individuati ai sensi dell'articolo 2.

5. I codici di autoregolamentazione di cui al comma 2, fermi restando i criteri individuati all'articolo 2, devono prevedere le seguenti eccezioni:

a) nel caso di amministrazioni o di imprese erogatrici di servizi che operano principalmente nelle fasce indicate nei codici di autoregola-

mentazione a livello nazionale, i codici devono provvedere ad assicurare non più del 50 per cento delle prestazioni;

b) nel caso di imprese erogatrici di servizi di trasporto aereo i codici di autoregolamentazione comprendono nelle due fasce giornaliere i soli voli nazionali che non siano già garantiti da vettori concorrenti.

6. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo o di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

7. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali nel settore dei trasporti di cui all'articolo 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione dei servizi e delle altre misure di cui all'articolo 3.

8. La Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, verifica il rispetto dell'erogazione delle prestazioni ai sensi dell'articolo 3. A tale scopo i codici di autoregolamentazione sono comunicati tempestivamente alla Commissione.

9. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui all'articolo 3, e allo scopo altresì di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto di cui all'articolo 7 e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi scelti tra vettori concorrenti nell'ambito della stessa modalità di trasporto o tra modalità diverse, il preavviso deve rispettare il termine previsto alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3.

10. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi indispensabili nel corso dello sciopero, delle misure alternative e delle modalità dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali e i giornali radio. Sono inoltre tenuti a fornire le medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste dalle leggi dello Stato.

11. È fatto divieto alle amministrazioni o alle imprese erogatrici dei servizi di trasporto di cui all'articolo 1 di procedere in alcun modo alla sostituzione dei lavoratori in sciopero con personale assunto a tale scopo con contratto a tempo determinato, con personale di enti esterni all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio e/o con personale di settori interni alla medesima.

12. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 non possano in alcun caso ricorrere al lavoro straordinario durante lo sciopero.

13. È fatto divieto alle amministrazioni e alle imprese erogatrici dei servizi di trasporto di cui all'articolo 1 di inserire tra le partenze previste

nelle fasce di cui al comma 3, lettera *c*), e al comma 5, lettera *b*) dell'articolo 3, collegamenti diversi da quelli normalmente programmati.

14. Al fine di risarcire gli utenti dei disagi subiti, per astensioni dal lavoro superiori alle quattro ore, le tariffe in vigore sono decurtate del 50 per cento per l'intero arco della giornata. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rendere operativo un meccanismo di rimborso per gli utenti che utilizzano forme di abbonamento periodiche ai servizi di trasporto.

15. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.

**1.13**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Tutte le organizzazioni sindacali devono redigere codici di autoregolamentazione sindacale del diritto di sciopero».

**1.2**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «sono aggiunte le seguenti», aggiungere le seguenti: «, che tuttavia non devono superare il 10 per cento del servizio normalmente erogato e per il settore dei trasporti due fasce giornaliere non superiore alle tre ore ciascuna.».*

**1.5**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 4, nel primo periodo, sostituire le parole da: «intervalli minimi» fino alla fine del periodo con le seguenti: «che tra l'effettuazione di uno sciopero e l'effettuazione dello sciopero successivo in ogni singolo settore e distintamente per i livelli nazionale, regionale, territoriale devono trascorrere almeno 48 ore. Per gli scioperi regionali o territoriali l'intervallo alla stessa entità territoriale o regionale».*

**1.4**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 4, nel primo periodo, sostituire le parole da: «indicare intervalli» fino a: «successivo» con le seguenti: «tenere conto degli intervalli minimi da osservare fra l'effettuazione di uno sciopero e quello successivo».*

**1.3** RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 4, al primo periodo, sostituire la parola: «proclamati» con la seguente: «attuati».*

**1.7** RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 4, al primo periodo, sopprimere le parole: «e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza».*

**1.8** RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 4, al primo periodo, sopprimere le parole: «e che incidono sullo stesso servizio finale».*

**1.10** RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: «e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza» con le seguenti: «nel medesimo settore».*

**1.9** RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 4, al primo periodo, sopprimere le parole: «o sullo stesso bacino d'utenza».*

**1.11** RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 4, primo periodo dopo le parole: «sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1», aggiungere le seguenti: «Allo stesso fine, per i servizi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della presente legge, negli stessi accordi deve essere previsto che tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, incidente sul medesimo servizio finale o bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo non inferiore al preavviso di cui al comma quinto del presente articolo, indipendentemente dalla natura dello sciopero, del soggiorno o del livello sindacale che lo proclama».*

**1.25** LAURO, NOVI, PICCIONI, MULAS, PASQUALI

*Al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 1» inserire le seguenti: «Per quanto riguarda i servizi di trasporto integrati si applicano – sino all'entrata in vigore della riforma della rappresentanza sindacale – le procedure di cui al punto 6.1 del patto sulle politiche di concertazione nel sistema dei trasporti stipulato tra il Governo e le parti sociali il 23 dicembre 1998».*

*Sostituire inoltre le parole: «Nei predetti contratti o accordi collettivi» con le seguenti: «Nei contratti o accordi collettivi di cui al primo periodo del presente comma».*

**1.15**

DUVA

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste», con le seguenti: «I contratti collettivi di lavoro devono in ogni caso prevedere».*

**1.19**

LAURO, NOVI, PICCIONI

*Al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Tali procedure vanno esperite entro quindici giorni a partire dalla richiesta di una delle parti».*

**1.1**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.*

**1.20**

LAURO, NOVI, PICCIONI

*Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «accordi o contratti collettivi», inserire le seguenti: «o non siano firmatari degli stessi».*

**1.27**

MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 4, alla fine del terzo periodo, dopo le parole: «competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale», aggiungere le seguenti: «ovvero del Ministero dei trasporti, del Ministero dell'industria, del commercio ed artigianato o del Ministero delle comunicazioni ove la materia sia di loro specifica competenza».*

**1.28**

MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 4, al quarto periodo, sopprimere le parole: «e le altre misure».*

Conseguentemente, all'articolo 10, capoverso, comma 1, lettera a) *al primo periodo, sopprimere le parole: «delle procedure di raffreddamento e composizione».*

**1.24**

LAURO, NOVI, PICCIONI, MULAS, PASQUALI

*Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: «le altre misure», con le seguenti: «le misure sugli intervalli minimi tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo».*

Conseguentemente, all'articolo 10, capoverso, comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure», con le seguenti: «e delle misure sugli intervalli minimi tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo».*

**1.21**

LAURO, NOVI, PICCIONI

*Al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: «, o se previste non siano valutate idonee».*

**1.26**

MANZI, CAPONI, MARCHETTI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: "dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori", sono aggiunte le seguenti: "non superiori al 10 per cento della forza lavoro normalmente impiegata"».

**1.6**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Al fine di garantire all'utenza di usufruire dei servizi alternativi scelti tra vettori concorrenti nell'ambito della stessa modalità di trasporto o tra modalità diverse, è compito dei soggetti promotori dell'astensione collettiva dal lavoro, prima di proclamare lo sciopero, verificare presso l'Osservatorio sui conflitti istituito dalla Commissione di cui all'articolo 12, che non si realizzi la concomitanza di scioperi"».

**1.12**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Le imprese e le amministrazioni erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 sono tenute, in caso di proclamazione di sciopero, e fermo restando l'obbligo di assicurare le prestazioni indispensabili di cui al comma 1, a dimensionare, anche mediante una diversa programmazione dei turni di lavoro, l'erogazione del servizio in base all'effettiva partecipazione dei lavoratori alla proclamata azione di sciopero".».

**1.22**

LAURO, NOVI, PICCIONI

*Al comma 6, dopo le parole: «di cui all'articolo 8, la revoca spontanea» inserire le seguenti: «con un preavviso inferiore alle 12 ore».*

**1.29**

MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 6, sostituire la parola: «valutata» con la seguente: «rilevata».*

**1.16**

LAURO, NOVI, PICCIONI

*Al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo: «La Radiotelevisione Italiana RAI è tenuta a dare immediata e ripetuta informazione all'utenza sulla revoca degli scioperi proclamati per qualsiasi ragione intervenuti, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare di vigilanza RAI».*

**1.30**

MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 5, capoverso 4-sexies, primo periodo, sopprimere le parole: «, ovvero che non forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6».*

**1.17**

LAURO, NOVI, PICCIONI

*Al comma 7, sostituire le parole da: «le informazioni» fino a: «insorgenza dei conflitti.» con le seguenti: «le informazioni che siano a conoscenza delle amministrazioni o delle imprese erogatrici dei servizi riguardanti le cause di insorgenza dei conflitti.».*

**1.23**

LAURO, NOVI, PICCIONI, MULAS, PASQUALI

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: «riguardanti gli scioperi» fino a: «nonchè» con le seguenti: «che siano a conoscenza delle amministrazioni o delle imprese erogatrici dei servizi riguardanti».*

**1.18**

LAURO, NOVI, PICCIONI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "tutela della libertà di circolazione" sono sostituite con le seguenti: "le esigenze di mobilità"».

**1.0.1**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: "contenuto essenziale" sono aggiunte le seguenti: "tenuto conto che il diritto di sciopero è agibile solo nel tempo di svolgimento dello sciopero medesimo"».

**1.0.2**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Le norme dirette a garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 si applicano ai soli lavoratori le cui mansioni sono direttamente collegate all'erogazione dei servizi aventi effetti immediati sulla mobilità dell'utenza".».

**1.0.3**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Tutta la procedura che precede l'effettuazione della protesta contribuisce a contemperare il diritto di sciopero con i diritti della persona".».

**1.0.4**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

**Art. 2.**

*Sopprimere l'articolo.*

**2.1**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Sopprimere l'articolo.*

**2.4**

PASTORE, LAURO, NOVI, PICCIONI

*Sopprimere l'articolo.*

**2.5**

MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Le prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*) della legge 12 giugno 1990, n. 146 devono rispettare i seguenti criteri:

- a*) tutela del trasporto dei pendolari;
- b*) tutela dei cittadini residenti nelle isole.

2. L'individuazione delle prestazioni indispensabili di cui agli articoli 3 e 10 deve tenere conto degli effetti del processo di liberalizzazione che determina un regime di concorrenza fra imprese tale da fornire agli utenti più collegamenti per la stessa destinazione.

3. Le norme dirette a garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 si applicano ai soli lavoratori del settore dei trasporti le cui mansioni sono direttamente collegate all'erogazione dei servizi aventi effetti immediati sulla mobilità dell'utenza.

4. I servizi indispensabili non comprendono quelli relativi alla movimentazione delle merci salvo quanto previsto all'articolo 6.

5. L'intera procedura di indizione dello sciopero concorre a garantire l'utenza».

**2.2** RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate», inserire le seguenti: «o delle organizzazioni sindacali per i lavoratori dipendenti».*

**2.3** RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il terzo periodo».*

**2.6** MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 1, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.*

**2.7** MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 1, dopo le parole sopprimere l'ultimo periodo da: «In caso di violazione» sino alla fine del comma.*

**2.7** MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».*

**2.8** MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis. – 1. Dopo l'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis. – 1. È fatto divieto alle amministrazioni o alle imprese erogatrici dei servizi di trasporto di procedere in alcun modo alla sostituzione dei lavoratori in sciopero con personale assunto a tale scopo, con personale di enti esterni all'amministrazione o impresa erogatrice o con personale interno alla medesima.

2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi non possono in alcun modo ricorrere al lavoro straordinario durante lo sciopero.

3. È fatto divieto alle amministrazioni e alle imprese erogatrici di inserire nei servizi indispensabili servizi diversi da quelli programmati.

4. Al fine di risarcire gli utenti dei disagi subiti, per astensioni superiori alle quattro ore, le tariffe vengono decurtate del 50 per cento per l'intero arco della giornata".».

**2.0.1**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

### **Art. 3.**

*Sopprimere l'articolo.*

**3.9**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

«Art. 3. – L'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito con il seguente:

"Art. 4. – 1. Qualora la Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, valuti negativamente il comportamento delle amministrazioni o delle imprese erogatrici del servizio, queste sono tenute al pagamento di sanzioni. Nel caso di amministrazioni o imprese erogatrici del servizio che operano a livello nazionale la sanzione sarà pari alle spese necessarie alla pubblicazione della valutazione negativa su tre quotidiani nazionali a grande tiratura in uno spazio pubblicitario di grandezza non inferiore a metà della pagina, e alla diffusione della valutazione negativa in uno *spot* pubblicitario della lunghezza di trenta secondi su tre reti televisive nazionali. Nel caso di amministrazioni o imprese erogatrici del servizio che operano a livello locale o regionale la sanzione sarà pari alle spese necessarie alla pubblicazione su un quotidiano a tiratura regionale in uno spazio pubblicitario di grandezza non inferiore a un ottavo di pagina e di uno *spot* pubblicitario della lunghezza di trenta secondi su una rete televisiva locale o regionale.

2. I comportamenti soggetti alla valutazione negativa di cui al comma 1 sono:

- a) mancata o tardiva comunicazione all'utenza;
- b) violazione delle norme previste dai codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 4 dell'articolo 10;
- c) mancata partecipazione ai tentativi di composizione del conflitto di cui all'articolo 7;
- d) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5;
- e) violazione del comma 2 dell'articolo 12.

3. I dirigenti responsabili e i legali rappresentanti delle amministrazioni o delle imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1, i quali adottino i comportamenti di cui al comma 2, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 3 per cento e non superiore al 10 per cento del loro reddito annuo, nonchè alla sospen-

sione dall'incarico per un periodo non superiore a sei mesi. Tale sanzione amministrativa pecuniaria è applicata in modo progressivo.

4. I soggetti di cui al comma 3 che non osservino gli obblighi loro derivanti dagli accordi firmati con le organizzazioni sindacali o dai contratti collettivi, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al medesimo comma 3.

5. Qualora la Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, valuti negativamente il comportamento dei lavoratori che aderiscono ad uno sciopero, questi sono passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 150 mila. Tale sanzione è applicata in modo progressivo.

6. I comportamenti soggetti alla valutazione negativa di cui al comma 1 sono:

a) non rispetto della durata dello sciopero indicata all'atto dell'indizione;

b) rifiuto di fornire le prestazioni indispensabili stabilite nei codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 4 dell'articolo 10.

7. Qualora la Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, valuti negativamente il comportamento dei soggetti organizzati che indicano e effettuano lo sciopero, questi sono passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 1 milione e non superiore a lire 5 milioni. Tale sanzione è applicata in modo progressivo.

8. I comportamenti soggetti alla valutazione negativa di cui al comma 1 sono:

a) non rispetto dei termini di preavviso di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 e al comma 3 dell'articolo 10;

b) non rispetto della durata dello sciopero indicata all'atto dell'indizione;

c) indizione di sciopero concomitante in violazione delle disposizioni dell'articolo 9;

d) violazione dei codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 4 dell'articolo 10.

9. Qualora i soggetti sanzionati in base a quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 della presente legge ritengano ingiustificate le sanzioni comminate dalla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, possono ricorrere al giudice del lavoro. Al ricorso è assegnata la procedura di urgenza.

10. I provvedimenti sanzionatori emanati e non ancora eseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati decaduti.

11. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 13, al comma 1 dell'articolo 14 e al comma 1 dell'articolo 15 sono versate dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza so-

ziale (INPS) – gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria".».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.*

**3.8**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: "sono sospesi" fino a: "assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria" sono sostituite dalle seguenti: "La Commissione di garanzia delibera una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei promotori dello sciopero tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro".».

*Conseguentemente, al comma 5, sopprimere il capoverso 4-bis.*

**3.12**

LAURO, NOVI, PICCIONI, MULAS, PASQUALI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000» con le seguenti: «non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 30.000.000».*

**3.3**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 2, sostituire le parole da: «non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000» con le seguenti: «non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 35.000.000».*

**3.2**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 2, sostituire le parole da: «non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000» con le seguenti: «non inferiore a lire 3.000.000 e non superiore a lire 40.000.000».*

**3.1**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 4, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o» inserire le seguenti: «rifiutino di incontrare i rappresentanti delle organizzazioni che hanno indetto uno sciopero, anche se non firmatarie degli accordi o contratti collettivi, al fine di risolvere la vertenza, o non rispettino la».*

*Conseguentemente, sopprimere la parola: «dalla».*

**3.15** MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo».*

**3.10** PASTORE, LAURO, NOVI, PICCIONI

*Al richiamato comma 4, sopprimere il secondo periodo».*

**3.16** MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 5, capoverso 4-bis, sostituire le parole: «un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000.» con le seguenti: «un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 20.000.000».*

**3.7** RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 5, capoverso 4-bis, sostituire le parole: «un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000.» con le seguenti: «un minimo di lire 2.000.000 ad un massimo di lire 30.000.000».*

**3.6** RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 5, capoverso 4-bis, sostituire le parole: «un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000.» con le seguenti: «un minimo di lire 2.000.000 ad un massimo di lire 35.000.000».*

**3.5** RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 5, capoverso 4-bis, sostituire le parole: «un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000.» con le seguenti: «un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 40.000.000».*

**3.4** RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 5, sopprimere il capoverso «4-ter.*

**3.17** MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 5, capoverso 4-quater, sopprimere le parole: «ovvero delle associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori,» e: «e 2-bis».*

**3.11**

PASTORE, LAURO, NOVI, PICIONI

*Al comma 5, capoverso 4-quater, sostituire le parole da: «delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo» sino a: «le trasmette» con le seguenti: «trasmette all'autorità giudiziaria l'infrazione delle normative e l'invito all'irrigazione delle sanzioni, dandone notificazione, ove necessario».*

*Conseguentemente, al comma 5, capoverso 4-sexies, sostituire le parole: «della delibera della commissione di garanzia» con le seguenti: «della deliberazione dell'autorità giudiziaria».*

**3.14**

MANZI, CAPONI, MARCHETTI

*Al comma 5, capoverso 4-sexies, sostituire le parole: «viene deliberata dalla commissione di garanzia tenuto conto» con le seguenti: «deve tener conto».*

**3.13**

MANZI, CAPONI, MARCHETTI

#### **Art. 4.**

*Sopprimere l'articolo.*

**4.2**

MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

*Aggiungere, il seguente comma:*

«2. Stante i diritti costituzionali in oggetto, al ricorso è assegnata la procedura d'urgenza».

**4.1**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

#### **Art. 6.**

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «, in deroga alla procedura di conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo».*

**6.2**

MANZI, CAPONI, MARCHETTI

*Al comma 1, capoverso, lettera b), dopo le parole: «di cui all'articolo 1», inserire le seguenti: «e nei confronti della Radiotelevisione Italiana RAI».*

**6.3** MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 1, capoverso, alla lettera b), sostituire le parole da: «e da ciò consegua» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e da ciò consegua un grave pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire secondo livelli di erogazione del servizio compatibili con l'applicazione delle misure previste dalla presente legge».*

**6.1** LAURO, NOVI, PICCIONI

## **Art. 7.**

*Sopprimere l'articolo.*

**7.1** RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Dopo l'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis. 1. È data facoltà alle associazioni degli utenti riconosciute ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, e ai comitati di utenti organizzati di promuovere forme di protesta assimilabili allo sciopero al fine di dare rilievo ai problemi relativi alla qualità, alla quantità e alla sicurezza dei servizi. Sono previste:

a) forme di protesta dell'utenza che prevedano il mancato pagamento di servizi e prestazioni o altre infrazioni da parte degli aderenti alla protesta;

b) forme di protesta dell'utenza che prevedano l'interruzione del servizio.

2. Le iniziative di cui alla lettera a), comma 1, non sono punibili con multe o sanzioni di alcun tipo purché i soggetti promotori di cui al comma 1 rispettino le indicazioni previste ai commi 4 e 5. Le iniziative di cui alla lettera b), comma 1, devono essere indette dai soggetti indicati al medesimo comma 1 secondo le modalità previste ai commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'articolo 1, il diritto di protesta dell'utenza è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2, dell'articolo 1.

4. I soggetti di cui al comma 1 che intendano avvalersi degli strumenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 1, devono provvedere a formulare opportuni codici di autoregolamentazione di esercizio della protesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali codici devono comunque prevedere un termine di preavviso non inferiore a dieci giorni, nonché contenere l'indicazione preventiva della durata e delle diverse modalità della protesta.

5. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dare comunicazione alle amministrazioni o imprese erogatrici dei servizi, alle organizzazioni sindacali, al Ministro competente, nonché alla Commissione di cui all'articolo 12, delle modalità e delle procedure utilizzate. Le forme di protesta di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 devono altresì essere pubblicizzate dai promotori, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio, specificando i tempi e i modi di svolgimento. Il servizio pubblico radio-televisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le eventuali misure alternative e le modalità nel corso di tutti i telegiornali e i giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste da leggi dello Stato.

6. I soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità indicate dal comma 2 dell'articolo 1, e in relazione alla natura del servizio e alle esigenze della sicurezza, concordano, con le amministrazioni e con le imprese erogatrici dei servizi, nonché con il Ministro competente, le prestazioni indispensabili da assicurare. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a comunicare, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di protesta degli utenti di cui alla lettera *b)* del comma 1, e i relativi orari.

7. I soggetti promotori della protesta di cui alla lettera *b)* del comma 1 del presente articolo con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 o che vi aderiscono, e le amministrazioni e le imprese erogatrici del servizio sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al presente articolo.

8. I codici di autoregolamentazione, le regole di condotta, nonché le determinazioni pattizie vengono comunicati tempestivamente alla Commissione di cui all'articolo 12 a cura delle parti interessate.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al settore dei trasporti».

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori.».*

7.6

PASTORE, LAURO, NOVI, PICCIONI

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «su segnalazione della Commissione di garanzia», inserire le seguenti: «ovvero su segnalazione delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi pubblici di cui al comma 1».*

7.7

LAURO, NOVI, PICCIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-bis. È data facoltà alle associazioni degli utenti e ai comitati degli utenti organizzati di promuovere forme di protesta assimilabili allo sciopero al fine di dare rilievo ai problemi relativi alla qualità, alla quantità e alla sicurezza dei servizi. A tale fine sono previste forme di protesta dell'utenza che prevedono il mancato pagamento dei servizi e delle prestazioni;

1-ter. I comitati si dotano di codici di autoregolamentazione. Tali codici sono valutati dalla Commissione di cui all'articolo 12».

7.3

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «il differimento dell'astensione collettiva ad altra data», con le seguenti: «la revoca dell'astensione collettiva».*

7.8

LAURO, NOVI, PICCIONI

*Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «collettiva ad altra data», inserire le seguenti: «e comunque non oltre 15 giorni da quella prevista al fine di non distanziare il giorno della protesta dal periodo di insorgenza dei problemi alla base dell'azione sindacale».*

7.4

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: «anche unificando astensioni collettive già proclamate».*

7.5

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

**Art. 8.**

*Sopprimere l'articolo.*

**8.1**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dei trasporti e della navigazione da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero il presidente della regione o un assessore da lui delegato, negli altri casi, devono gestire direttamente i tentativi di composizione del conflitto. Al fine di verificare tutte le possibilità di composizione del conflitto le parti sono convocate presso il Ministero competente o presso la regione almeno cinque giorni prima del giorno dello sciopero.

2. Al fine di evitare gli effetti causati dall'annuncio di uno sciopero che non sarà effettuato l'autorità responsabile del tentativo di conciliazione deve tempestivamente dare notizia degli esiti degli incontri intercorsi e dell'eventuale raggiungimento di accordi tra le parti mediante adeguate forme di comunicazione. La revoca dello sciopero da parte delle organizzazioni sindacali deve essere comunicata nelle forme adeguate almeno quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro. Gli organi di stampa, nazionali o locali, e la radio e la televisione pubblica sono tenuti a diffondere tempestivamente la notizia.

3. L'ordinanza di precettazione dello sciopero può essere emanata dalle autorità competenti di cui al comma 1 dell'articolo 7, sentita la Commissione competente di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, solo in caso di mancata osservanza delle norme contenute nella presente legge.

4. Qualora le parti ritengano ingiustificati i provvedimenti di cui al comma 3, possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale. Al fine di pervenire ad una tempestiva risoluzione delle contestazioni, al ricorso viene assegnata la procedura d'urgenza.

**8.2**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Sopprimere il comma 1.*

**8.3**

PASTORE, LAURO, NOVI, PICCIONI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «per quanto riguarda i lavoratori dipendenti e del Ministero dell'industria, commercio e artigianato per quanto riguarda le altre categorie».*

**8.4** MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

## **Art. 9.**

*Sopprimere l'articolo.*

**9.1** RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e aggiunto il seguente periodo: "Non possono altresì fare parte della Commissione persone che abbiano rivestito negli ultimi cinque anni cariche governative o cariche amministrative".

2. Dopo l'articolo 14 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - 1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza sulle decisioni adottate dalla Commissione di cui all'articolo 12, tutti gli incontri tra i membri della Commissione stessa e di questa con le parti devono essere verbalizzati e resi pubblici».

**9.2** RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto il seguente periodo: "Non possono altresì far parte della Commissione persone che abbiano rivestito negli ultimi cinque anni cariche governative o di emanazione del Governo o cariche amministrative"».

**9.4** RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. In seguito alla approvazione della presente legge si procede al rinnovo della Commissione di garanzia».

**9.3** RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

**Art. 10.**

*Sopprimere l'articolo.*

**10.1**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. – 1. Le funzioni della Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, per quanto concerne il settore dei trasporti sono le seguenti:

a) valutare la conformità alle norme indicate nella presente legge dei codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 4 dell'articolo 10;

b) valutare la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi e individuali, e dalle amministrazioni o dalle imprese erogatrici del servizio nelle procedure di indizione, di comunicazione e di svolgimento degli scioperi ai sensi della presente legge;

c) formulare la regolamentazione provvisoria del diritto di sciopero nel settore se i codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 4 dell'articolo 10, non sono presentati entro i termini indicati al medesimo comma 2 del citato articolo 3 o non sono valutati conformi alle norme previste dalla presente legge. Al fine di pervenire ad una risoluzione definitiva tale regolamentazione resta in vigore per un periodo non superiore a sei mesi entro il quale i rappresentanti dei lavoratori presentano una proposta sostitutiva alla Commissione. La proposta di regolamentazione transitoria della Commissione ha carattere definitivo solo se confermata dalla maggioranza dei lavoratori della categoria che si esprimono attraverso un *referendum* entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) diffidare le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi che, adottando comportamenti in violazione di accordi o di contratti collettivi, determinino o facilitino l'insorgenza di conflitti;

e) trasmettere ai Presidenti delle Camere, che li portano a conoscenza del Parlamento e del Governo, e ne assicurano la divulgazione tramite i mezzi di informazione, gli atti e le pronunce di propria competenza.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «f-bis) valuta il rispetto delle procedure di cui all'articolo 2-bis».

**10.2**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 1, capoverso, lettera a), terzo periodo, sostituire dalle parole: «che sono tenute» fino a: «valutato idoneo» con le seguenti: «La delibera per avere valore operativo e vincolante per tutti i soggetti interessati deve essere sottoscritta dalle organizzazioni sindacali rappresentanti almeno il 51 per cento dei lavoratori del settore interessato dalla regolamentazione in questione, o che abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei voti nelle elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).*

*La delibera, in caso di mancata sottoscrizione da parte delle organizzazioni sindacali di cui al periodo precedente, è sottoposta al referendum di convalida. Il referendum può altresì essere richiesto dal 15 per cento delle organizzazioni sindacali, ovvero dal 10 per cento degli eletti nelle RSU. In caso di non approvazione la delibera è da ritenersi nulla».*

**10.9**

MANZI, CAPONI, MARCHETTI

*Al comma 1, capoverso, lettera a), sopprimere alla fine del quinto periodo, le parole: «dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».*

**10.10**

MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono fatte salve le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all'articolo 2; comma 2 previste dai contratti collettivi e dai codici di autoregolamentazione valutate idonee dalla Commissione di Garanzia antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge».*

**10.7**

LAURO, NOVI, PICCIONI

*Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera c).*

**10.6**

LAURO, NOVI, PICCIONI

*Al comma 1, capoverso, alla lettera d) sostituire le parole da: «e può invitare» fino alla fine del periodo e sostituirle con le seguenti: «e può revocare l'astensione dal lavoro illegittima».*

**10.5**

LAURO, NOVI, PICCIONI

*Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*«e) rileva l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di attività, che interessano lo stesso servizio finale o il medesimo bacino di utenza per effetto di astensioni collettive anche proclamate da soggetti sin-*

dacali diversi e può revocare l'astensione dal lavoro proclamata successivamente».

**10.8**

LAURO, NOVI, PICCIONI

*All'articolo 10, capoverso, lettera g), sostituire le parole: «dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici di servizi» con le seguenti: «dai soggetti promotori dello sciopero».*

**10.3**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Presso la Commissione è istituito un osservatorio ove i soggetti promotori di astensioni collettive dal lavoro possono verificare, al fine di evitare la concomitanza, la situazione inerente la proclamazione degli scioperi. Non possono essere indetti scioperi qualora ai vari livelli, nazionali, regionali o territoriali, non sia rispettato un distanziamento di almeno 48 ore nel medesimo settore».

**10.4**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

## **Art. 11.**

*Sopprimere l'articolo.*

**11.1**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11. – I. All'articolo 14, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppresse le parole: sempre che valuti idonee».

**11.3**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11. – I. All'articolo 14, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole "e particolarmente rilevante il numero dei lavoratori che ne fanno richiesta" sono sostituite con le seguenti "su richiesta di almeno il 5 per cento dei lavoratori interessati"».

**11.2**

RUSSO SPENA CÒ, CRIPPA

**Art. 12.**

*Sopprimere l'articolo.*

**12.1** RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

**Art. 14.**

*Sopprimere l'articolo.*

**14.1** RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

**Art. 16.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 dicembre 1999» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge.»*

**16.4** MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 2, sostituire le parole: «al 31 dicembre 1999» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge.»*

**16.3** MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 2, sostituire le parole: «al 31 dicembre 1999» con le parole: «al 31 marzo 2000.»*

**16.2** RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5. Qualora le sanzioni siano impugnate fino alla fine del procedimento, le stesse sono sospese».

**16.1** RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

1. Al fine di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi scelti tra vettori concorrenti nell'ambito della stessa modalità di trasporto o tra modalità diverse, è compito delle organizzazioni sindacali, prima di proclamare lo sciopero, verificare presso l'Osservatorio sui conflitti nei trasporti istituito dalla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, che non si realizzi la concomitanza di scioperi nel settore dei trasporti.

2. Tra l'effettuazione di uno sciopero e l'effettuazione di uno sciopero successivo in ogni singolo settore dei trasporti e distintamente per i livelli nazionale, regionale e territoriale devono trascorrere almeno quarantotto ore. Per i livelli regionale e territoriale l'intervallo è riferito a scioperi riguardanti la stessa entità regionale o territoriale.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei seguenti casi:

a) per gli scioperi nello stesso servizio in cui coincida la data, e purché la coincidenza non realizzi un prolungamento dell'azione di sciopero di maggiore durata tra quelli proclamati;

b) per gli scioperi generali di settore.

4. Tra l'effettuazione di uno sciopero e l'effettuazione di uno sciopero successivo proclamato dal medesimo soggetto, riguardante la medesima vertenza, incidente sul medesimo servizio di trasporto e riguardante il medesimo livello nazionale, regionale o territoriale, non può intercorrere un intervallo inferiore a sette giorni.

5. Tra uno sciopero generale di settore di cui all'articolo 10 e il successivo sciopero generale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta giorni.

6. Al fine di garantire tutti gli adempimenti del presente articolo i soggetti organizzati promotori di uno sciopero devono comunicare alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la data e le modalità dello sciopero nei termini previsti alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 e al comma 3 dell'articolo 10 della presente legge.

**16.0.1**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

**COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE****2<sup>a</sup> (Giustizia)****13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)****2<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione***PINTO***Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.**La seduta inizia alle ore 14,15.***IN SEDE REFERENTE**

**(4549) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo**, approvato dalla Camera dei deputati

**– e petizione n. 595 ad esso attinente**

(Esame e rinvio)

Riferisce alle Commissioni riunite il relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione, senatore CARCARINO: l'attività istruttoria svolta mediante la concertazione tra Governo, forze sociali ed enti locali ha inserito le misure in esame in un contesto il cui obiettivo primario è di sostenere categorie di famiglie che versano in particolari condizioni di disagio. Il testo proveniente dalla Camera conferisce anche certezza nel rilascio dell'abitazione per le famiglie soggette a sfratto, né si pone in contraddizione con la recente riforma delle locazioni prevista dalla legge n. 431 del 1998.

Si fissa perciò un termine minimo di nove mesi – fermo restando quello massimo di diciotto mesi – per l'esecuzione degli sfratti per le famiglie con anziani, disoccupati, disabili o malati terminali (ovvero con più di cinque figli) che abbiano richiesto al giudice un motivato differimento; in tal modo si sormonta l'applicazione restrittiva che aveva determinato conseguenze negative sul piano sociale. Per le medesime categorie, nei casi di provvedimenti già emessi, l'articolo 1 dispone il differimento dell'esecuzione di nove mesi, a partire dall'inizio di quest'anno; con un'interpretazione autentica, poi, si impongono requisiti di regolarità fiscale (regi-

strazione del contratto, denuncia dell'immobile ai fini impositivi, dichiarazione sugli elementi conoscitivi richiesti dalla legge) per procedere all'esecuzione.

La concessione dei contributi integrativi per conduttori a basso reddito che non beneficiano di alloggi pubblici, dipendente da un apposito fondo sociale, avverrà attribuendo priorità ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, che abbiano subito uno sfratto e che abbiano stipulato un contratto o che procedano a stipularlo entro il 15 maggio prossimo; a tutto ciò si dovrà accompagnare un intervento delle regioni ancora inadempienti, al fine di dotare i comuni delle risorse necessarie. Infine, i programmi relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica per le forze dell'ordine registrano una proroga dei termini.

Il Relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione conclude auspicando l'approvazione in tempi rapidi e senza modifiche del disegno di legge in titolo, che rappresenta un utile punto di equilibrio: esso consentirà nel tempo di raggiungere l'obiettivo di conciliare la funzione sociale della casa con la sua valenza economica, nel pieno rispetto del risparmio e degli investimenti delle famiglie.

Il relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, senatore Pierluigi CASTELLANI, aggiunge considerazioni sul fatto che il testo in esame non ha natura modificatrice della legge n. 431 del 1998: essa è invece resa operativa per il sostegno alle famiglie numerose, visto il ritardo nel quale molti comuni versano per l'erogazione delle somme di sostegno ai conduttori disagiati.

Il presidente PINTO, stante il calendario dei lavori d'Assemblea nel mese di aprile, ipotizza la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti per lunedì 3 aprile 2000 alle ore 11. Nel convenire con l'esigenza prospettata dal Presidente, il senatore VELTRI suggerisce una proposizione dell'ora proposta alle ore 12.

Concordano il senatore BORTOLOTTI, il senatore RUSSO ed il senatore LO CURZIO (che esprime anche apprezzamento sul testo proposto, a nome del Gruppo popolare).

Dissentite il senatore PREIONI, che esprime preferenza per la fissazione di un termine alle ore 14 di martedì 4 aprile; ugualmente contrari al termine di lunedì mattina si dichiarano i senatori SPECCHIA (il quale rivendica il diritto delle opposizioni ad un esame ponderato del testo, che il Governo ha scelto di adottare mediante decreto-legge imprimendo lui un'indebita accelerazione delle procedure d'esame) e COLLA.

Dopo un intervento del senatore TERRACINI (che, presente in sostituzione del senatore Greco, contropropone un termine con decorrenza finale per lunedì sera), il senatore Antonino CARUSO invita la Presidenza a fissare il termine almeno alle ore 13 di lunedì 3 aprile.

Udito l'avviso dei Relatori e del sottosegretario MATTIOLI, il Presidente propone alle Commissioni riunite che il termine per gli emendamenti sia fissato per le ore 13 di lunedì 3 aprile.

Con il voto contrario dichiarato dal senatore PREIONI, convengono a maggioranza le Commissioni.

Il presidente PINTO dichiara aperta la discussione generale.

Prende innanzitutto la parola il senatore Antonino CARUSO il quale ricorda in primo luogo come proprio il sottosegretario Mattioli avesse dichiarato, non più tardi di due anni fa, che non sarebbe più stato adottato alcun provvedimento d'urgenza in materia di proroga degli sfratti: ed invece, ancora una volta, ci si trova oggi dinanzi all'ennesimo decreto-legge di tal fatta. Oltretutto, con tale provvedimento d'urgenza si contravviene all'orientamento assunto in sede comunitaria, ove la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte condannato l'Italia per la lentezza dei procedimenti civili, tenendosi conto da parte di quell'organismo anche della fase di esecuzione. È significativo al riguardo che la Commissione giustizia del Senato stia esaminando, proprio in questi giorni, un disegno di legge il cui titolo lascerebbe intendere che si vorrebbero accelerare i procedimenti giudiziari, anche se molto opportunamente il senatore Russo ha predisposto un emendamento volto ad espungere dal titolo di quel provvedimento proprio il riferimento all'accelerazione dei giudizi.

Quanto al merito del decreto-legge n. 32, l'articolo 1, comma 1, pone un termine minimo generalizzato per l'esecuzione degli sfratti, privando in tal modo il magistrato della potestà di valutare discrezionalmente caso per caso, come previsto dalla legge n. 431 del 1998; il comma 2 del medesimo articolo desta poi serie perplessità, in quanto il differimento di nove mesi a partire dal 1° gennaio 2000 potrebbe scadere prima di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge n. 431 che, nella sostanza, rendeva possibile differire l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio alla fine del gennaio 2001.

Riserve suscita infine l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge, non sembrando corretto interpretare l'articolo 7, comma 1, della legge n. 431 nel senso che la dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle imposte debba riguardare anche i provvedimenti di rilascio emessi in data antecedente a quella di entrata in vigore della citata legge, anche perché prima di quella data la normativa allora vigente non contemplava l'obbligo di registrazione di tutti i contratti di locazione, ma soltanto di quelli di importo superiore a una certa somma. Oltretutto, molti cittadini non sarebbero oggettivamente in grado di adempiere a quanto previsto dal testo in esame per via del non adeguato funzionamento degli uffici del registro.

Il senatore PAROLA osserva come il decreto-legge in titolo abbia il merito di non rimettere affatto in discussione la legge n. 431, che ha dato buona prova, disponendo interventi di portata decisamente limitata. Si è

voluta innanzitutto ovviare al fatto che la legge del 1998 non avesse fissato un termine minimo per l'esecuzione degli sfratti, e non si è quindi inteso in alcun modo limitare la potestà del magistrato di tener conto della peculiarità dei casi sottopostigli, ed è stato così semplicemente introdotto un elemento di uniformità. Quanto poi al comma 3 dell'articolo 1, in effetti si è ritenuto opportuno introdurre una previsione piuttosto delicata, anche perché l'esercizio di un diritto non dovrebbe essere subordinato a parametri di carattere fiscale, ma ad ogni modo la scelta in favore dell'autocertificazione da parte del locatore rende senz'altro applicabile la disposizione in questione.

Per ciò che concerne infine l'articolo 1, comma 4, del provvedimento in titolo, resta in effetti irrisolta la questione concernente il disagio di alcune categorie di cittadini non comprese tra quelle di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 431, categorie che peraltro, nella sostanza, trarrebbero grande beneficio da una integrazione a carico dell'apposito fondo istituito con la citata legge n. 431.

Il senatore PREIONI esprime la propria radicale contrarietà nei confronti del testo normativo in esame, osservando come l'unica norma condivisibile rintracciabile nel provvedimento d'urgenza sia quella che consente ai locatori di rilasciare l'apposita dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 3, in carta libera anziché in carta da bollo. È invece apprezzabile che l'esame del provvedimento sia stato deferito alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 30 MARZO 2000

**522<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Lavagnini.**La seduta inizia alle ore 14,10.**IN SEDE REFERENTE*

**(4518) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero*, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Tremaglia; Pisanu ed altri; Pezzoni ed altri

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri con l'esame degli emendamenti.

Il senatore PASTORE illustra l'emendamento 3.3 soppressivo dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 3 che potrebbe a suo avviso comportare un improprio irrigidimento di alcune parti del sistema elettorale attualmente vigente, segnatamente il suo essere fondato su collegi uninominali. Chiede quindi chiarimenti sulla interpretazione che la Commissione intende fornire di tale previsione.

Il presidente VILLONE ritiene che sarebbe del tutto improprio trarre dalla disposizione citata dal senatore Pastore una, seppur parziale, costituzionalizzazione del sistema elettorale vigente. Questa previsione non può quindi, a suo avviso, che essere interpretata come meramente riferita alla fase transitoria, prevista dall'articolo 3 del disegno di legge, esaurendo in questa ogni effetto.

Ad un ulteriore rilievo del senatore PASTORE il presidente VILLONE replica ammettendo che sarebbe preferibile una discussione redazione della disposizione, che comunque non può essere interpretata nel senso di irrigidire aspetti del vigente sistema elettorale.

Concorda con questa valutazione la relatrice d'ALESSANDRO PRISCO secondo la quale l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame deve essere considerato un mero chiarimento, volto a precisare che i seggi da assegnare alla circoscrizione Estero sono tratti dalla cosiddetta quota proporzionale.

Anche la senatrice PASQUALI condivide l'interpretazione esposta dal Presidente e reputa, conseguentemente, inopportuna l'approvazione dell'emendamento 3.3.

Il presidente VILLONE, precisando ulteriormente l'interpretazione che ritiene si debba fornire della disposizione in esame, crede che l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 esaurisca i suoi effetti con riferimento alla legge che individua i seggi da assegnare alla circoscrizione Estero; non può dunque questa previsione essere estrapolata da tale contesto ed essere interpretata autonomamente.

Il senatore MANZELLA concorda con i rilievi formulati dal Presidente sulla infelicità della formulazione del comma 1 dell'articolo 3, condividendo altresì l'interpretazione da ultimo fornita di tale disposizione che rende superflua l'approvazione dell'emendamento 3.3. L'ultimo periodo del comma 1 va dunque interpretato come un mero inciso nell'ambito della disposizione recata da tale comma, come se questo fosse separato dalla precedente proposizione con una virgola anziché da un punto.

Il senatore BESOSTRI condivide questa ultima osservazione; la disposizione infatti sarebbe molto più chiara se l'ultimo periodo fosse separato dalla precedente proposizione da una virgola anziché da un punto. Crede comunque che un'interpretazione sistematica del complesso delle disposizioni transitorie contenute nell'articolo 3 porti alle medesime conclusioni, altrimenti si verrebbe ad estrarre da questo articolo una norma irrazionale della cui legittimità, seppur contenuta in una fonte di rango costituzionale, si potrebbe anche dubitare.

Il senatore MISSERVILLE conviene sui rilievi circa la infelice formulazione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, ma crede che l'interpretazione illustrata dal Presidente e le argomentazioni che la sostengono siano tali da fugare ogni dubbio.

Il senatore PASTORE alla luce dei chiarimenti emersi nel corso del dibattito sulla interpretazione da dare del comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge, ritira l'emendamento 3.3, riservandosi di ripresentarlo nel

corso dell'esame in Assemblea così da fornire una ulteriore occasione per fugare ogni possibile dubbio circa la interpretazione da dare alla disposizione in esame.

Ad un'ulteriore richiesta di chiarimento del senatore MANZELLA il presidente VILLONE replica rilevando che, a suo avviso, l'unico vincolo di carattere costituzionale derivante dall'approvazione del disegno di legge in titolo risiede nel numero dei collegi da attribuire alla circoscrizione Estero.

Il senatore ANDREOLLI ringrazia il senatore Pastore per aver sottoposto alla Commissione un problema interpretativo rispetto al quale mostra di condividere la soluzione avanzata dal Presidente. Rileva peraltro che l'eventuale approvazione del quesito referendario sulla abolizione della cosiddetta quota proporzionale potrebbe riproporre, seppur sotto un diverso aspetto, qualche problema in ordine alla interpretazione da dare alle disposizioni transitorie contenute nel disegno di legge in titolo.

A quest'ultimo proposito, il presidente VILLONE ritiene che ogni ulteriore problema posto dalla eventuale approvazione del quesito referendario potrà essere risolto in occasione dell'approvazione della legge ordinaria di attuazione della riforma costituzionale in esame.

Dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 3.1 e 3.2, con dichiarazioni di voto favorevole dei senatori PASTORE, BESO-  
STRI, LUBRANO DI RICCO, MAZZUCA POGGIOLINI, MISSER-  
VILLE e MAGNALBÒ, a nome delle rispettive parti politiche, la Com-  
missione unanime, conferisce mandato alla relatrice a riferire  
favorevolmente sul disegno di legge in titolo nel testo trasmesso dall'altro  
ramo del Parlamento.

*(838) MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero*

*(1170) LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero*

*(1200) MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*

*(1962) COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine*

*(2222) MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica*

*(4010) LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero*

**(4157) DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Su proposta del presidente VILLONE la Commissione unanime conferisce il mandato alla relatrice a predisporre una proposta di testo unificato delle iniziative in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(4551) Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali**

(Esame e rinvio)

Il relatore BESOSTRI illustra il provvedimento in titolo che si rende necessario per garantire, sin dalla prossima consultazione referendaria, una revisione delle liste elettorali, così da evitare le disfunzioni che si sono verificate nel corso delle consultazioni dello scorso anno, oggetto di un'ampia e nota polemica. Crede peraltro che occorrerebbe quanto prima incidere su alcuni difetti della legislazione cui sono, a suo avviso, attribuibili gran parte dei problemi che motivano il provvedimento in titolo, prevedendo, ad esempio, norme che garantiscano l'effettività dell'obbligo, per i cittadini residenti all'estero, di comunicare il proprio indirizzo alle autorità competenti.

A quest'ultimo proposito il presidente VILLONE ritiene che ci si debba limitare, in questa occasione, a introdurre nella legislazione vigente le modifiche strettamente necessarie per rendere possibile una tempestiva ripulitura delle liste elettorali, così da evitare i disguidi che si sono registrati in occasione delle ultime consultazioni referendarie; ripulitura che probabilmente avrebbe potuto essere fatta anche senza ricorrere allo strumento legislativo.

Il relatore BESOSTRI, riprendendo la sua esposizione, ritiene che comunque non tutti gli adempimenti previsti dal disegno di legge in titolo potranno essere compiuti prima della prossima consultazione referendaria, mentre il presidente VILLONE reputa che la finalità di tale provvedimento sia essenzialmente quella di garantire un fondamento normativo a tempestivi interventi dell'amministrazione sull'aggiornamento delle liste elettorali.

A questi rilievi replica il sottosegretario LAVAGNINI, il quale chiarisce che l'approvazione del disegno di legge in esame si rende indispensabile per permettere la cancellazione di nominativi dalle liste anche in occasione di una revisione straordinaria delle liste elettorali che potrà es-

sere effettuata sino a quindici giorni prima della prossima consultazione referendaria. Infatti, la legislazione vigente permette che si possa procedere alla cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente, di cittadini, per irriperibilità solo in occasione delle revisioni ordinarie delle liste elettorali.

Alla luce di questo chiarimento il presidente VILLONE ritiene pienamente giustificata l'urgenza del provvedimento.

Anche la senatrice d'ALESSANDRO PRISCO dichiara di condividere l'urgenza del disegno di legge in esame che permette, tra l'altro, ai comuni di verificare l'iscrizione dei cittadini italiani residenti all'estero nelle liste elettorali, anche indipendentemente dalle comunicazioni che i consolati competenti devono trasmettere. Consolati che oggi, per una serie di difficoltà organizzative, non riescono a tenere aggiornati i registri anagrafici dei cittadini italiani residenti all'estero.

Peraltro l'iniziativa in titolo, che si rende necessaria per ovviare ai problemi registratisi in occasione delle ultime consultazioni referendarie, non pregiudica in alcun modo la revisione della normativa che disciplina le anagrafi degli italiani residenti all'estero, revisione che è, a suo avviso, comunque indispensabile.

Concorda con questa osservazione il presidente VILLONE, mentre la senatrice BUCCIARELLI rileva che l'urgenza di provvedere in materia avrebbe potuto giustificare anche l'adozione di un decreto-legge.

A quest'ultimo proposito, il presidente VILLONE osserva che l'iniziativa in esame incide sull'elettorato passivo, e quindi su fondamentali diritti dei cittadini. Reputa dunque opportuna la scelta del Governo di seguire l'ordinario procedimento legislativo, presentando l'iniziativa in titolo che, secondo assicurazioni ricevute dalla Presidenza del Senato, potrà essere approvata dall'Assemblea prima della prossima sospensione dei lavori.

Concorda con questi rilievi, il senatore MANZELLA, che auspica una sollecita definizione dell'*iter* del provvedimento in titolo.

Il presidente VILLONE propone quindi di fissare per le ore 13 di lunedì 3 aprile il termine per la presentazione di emendamenti, che potranno così essere esaminati sin dalla prossima seduta della Commissione.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4518****Art. 3.**

*Al comma 1, dopo le parole: «seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale», inserire le seguenti: «La stessa legge prevede per i cittadini residenti all'estero la facoltà di votare o per la circoscrizione estero o per quella di origine del territorio nazionale».*

**3.1** PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

*Al comma 1, sopprimere il seguente periodo: «Resta comunque ferma, nelle singole circoscrizioni, la determinazione dei collegi uninominali stabilita dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 435».*

**3.2** PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

**3.3** (Identico all'em. 3.2)

PASTORE

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 30 MARZO 2000

**571<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4524) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54, recante autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti, che si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge.

Il presidente relatore PINTO dà conto del parere pervenuto dalla 5<sup>a</sup> Commissione ed espresso dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 29 marzo. Detto parere è di nulla osta, ad eccezione che sul riferimento, nell'ultima parte della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, all'utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e a quello relativo al Ministero delle finanze rispettivamente per 2 e 5 miliardi di lire per l'anno 2000, sul quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Avendo il Governo nel corso della predetta seduta della Sottocommissione per i pareri fatto presente che sull'accantonamento del Ministero della giustizia sussistono le disponibilità per la copertura dell'intero importo riferito all'anno 2000, informa la Commissione di aver predisposto come relatore un emendamento, il 2.100, inteso da un lato a sopprimere l'ultimo periodo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, dall'altro ad aumentare in ragione

di lire 7 miliardi la cifra complessivamente utilizzata nell'accantonamento relativo al Ministero della giustizia ai fini della copertura finanziaria del provvedimento in esame.

La Commissione conviene, quindi, dopo un intervento contrario del senatore PREIONI, di ammettere l'emendamento 2.100.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti presentati.

Il PRESIDENTE relatore illustra l'emendamento 1.2, sottolineando che esso è inteso ad estendere le previsioni contenute nel decreto-legge anche ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili nelle sedi periferiche della giustizia minorile, ovvero utilizzati per progetti di utilità collettiva, su autorizzazione del Ministero della giustizia, presso gli uffici giudiziari nel loro complesso e non soltanto limitatamente alle corti d'appello della Sicilia.

Il senatore PREONI illustra l'emendamento 1.3, soppressivo del riferimento ai lavoratori impegnati in progetti di utilità collettiva realizzati dalle corti di appello della Sicilia. Osserva che la vigente legislazione in materia di distribuzione del personale tra gli uffici giudiziari del territorio della Repubblica presenta alcune ingiustificate disparità, uno squilibrio che il decreto-legge all'esame contribuisce a consolidare, in quanto al soprannumero che caratterizza alcuni uffici giudiziari – tra i quali quelli siciliani – corrisponde una carenza di organico in capo ad altri uffici.

Ha la parola il senatore CENTARO, che illustra l'emendamento 1.4, inteso ad estendere le previsioni del decreto-legge ai lavoratori impegnati in progetti di utilità collettiva e che prestino servizio presso uffici giudiziari su autorizzazione o ratifica successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione da parte del Ministero della giustizia. Fa presente che si tratta, in gran parte, di lavoratori impegnati nello svolgimento di mansioni anche delicate, non tutti ricompresi nell'ambito di efficacia dell'articolo 1 del decreto-legge, che fa riferimento soltanto ai progetti di utilità collettiva realizzati dalle corti di appello della Sicilia. È necessario, pertanto, non disperdere il patrimonio di professionalità acquisita da tali lavoratori, con nocumento per l'attività degli uffici giudiziari interessati. Osserva, infine, che l'emendamento da lui presentato si differenzia dall'emendamento 1.2 del relatore principalmente per il fatto che prevede anche la possibilità della ratifica successiva dei progetti e del conseguente impiego dei lavoratori da parte del Ministero della giustizia.

Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 1.5, anch'esso finalizzato ad estendere le previsioni del decreto ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili attuati presso gli uffici giudiziari, ancorché promossi da soggetti pubblici diversi dalle corti di appello della Sicilia. Modifica l'emendamento nel senso di introdurre, dopo le parole «e

con lavoratori impegnati» le seguenti: «all'entrata in vigore del presente decreto-legge».

Il senatore MILIO illustra l'emendamento 1.6, che affianca al riferimento ai progetti di utilità collettiva realizzati dalle corti di appello della Sicilia quello ai progetti realizzati dai tribunali della medesima regione.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2 e parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.

Il presidente RELATORE concorda con il parere del Governo.

Interviene, per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.2 il senatore FASSONE, che rileva la discrepanza esistente tra la finalità del decreto enunciata nella prima parte dell'articolo 1 – quella, cioè, di far fronte alla necessità e all'urgenza di garantire la piena attuazione del decreto-leggislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado – ed il testo dell'emendamento all'esame, che fa riferimento anche ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili nelle sedi periferiche della giustizia minorile: il decreto legislativo istitutivo del giudice unico di primo grado non attiene infatti all'organizzazione della giustizia minorile. Più in generale, inoltre, ricorda che tra le pre-condizioni correlate all'istituzione del giudice unico di primo grado vi era senz'altro quella di realizzare tale importante riforma dell'organizzazione della giustizia a costo zero e con tendenziali economie di personale. Non di meno, evidenzia la necessità di offrire ai soggetti già impegnati nella realizzazione di lavori socialmente utili la possibilità di continuare a lavorare, sia pure attraverso una sistemazione ancora provvisoria. Invita, pertanto, il Governo a rivedere l'enunciazione della finalità del decreto contenuta nella prima parte dell'articolo 1 ed a mettere allo studio, allorchè verranno a scadenza anche i contratti a tempo determinato previsti dal decreto di cui si propone la conversione, provvedimenti che prevedano la selezione mediante concorso e la conseguente immissione nei ruoli dell'amministrazione del Ministero della giustizia dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili. Dichiarà, in conclusione, il proprio voto favorevole all'emendamento, pur con le riserve in precedenza esposte.

Interviene il senatore PREIONI, il quale si duole della circostanza che, nel corso della seduta antimeridiana di ieri, l'emendamento 1.1 da lui presentato sia stato dichiarato improponibile. Osserva, inoltre, che la riforma istitutiva del giudice unico di primo grado, alla quale fa riferimento la prima parte dell'articolo 1 del decreto-legge, è stata realizzata in maniera avventata, senza una preventiva ed accurata valutazione degli effetti che da essa deriveranno sull'organizzazione degli uffici giudiziari. Dichiarà la propria contrarietà all'emendamento 1.2, in quanto, oltre ad essere incoerente, secondo quanto già evidenziato dal senatore Fassone, con la finalità del decreto enunciata nell'articolo 1, si inquadra nel contesto di un disegno complessivo di riorganizzazione del pubblico impiego

basato su sistemi di selezione e di utilizzazione del personale con caratteristiche di precarietà piuttosto che su un preventivo ed accurato programma di selezione ed immissione stabile nei ruoli attraverso pubblici concorsi.

Il senatore Antonino CARUSO chiede che l'emendamento 1.2 venga posto in votazione per parti separate e, più precisamente, in una prima parte fino alle parole «della giustizia minorile,» ed in una seconda parte dalle parole «ovvero utilizzati» fino alla fine dell'emendamento.

Il PRESIDENTE constata la presenza del numero legale.

Dopo che il senatore PREIONI ha annunciato il proprio voto contrario, la prima parte dell'emendamento 1.2, come delimitata dal senatore Antonino Caruso, posta ai voti, è approvata.

Con il voto contrario del senatore PREIONI è inoltre approvata anche la seconda parte dell'emendamento 1.2.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2 nel suo complesso, è approvato.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 – come modificato – e 1.6.

Ha la parola il senatore Antonino CARUSO il quale dichiara la propria contrarietà all'articolo 1 nel suo complesso. Quest'ultimo, infatti, unitamente all'emendamento approvato, non raggiunge il risultato di perseguire la massima utilità per il maggior numero possibile di soggetti e consolida la tendenza ad assunzioni irregolari o precarie nel pubblico impiego, a tutto danno dei giovani che si affacciano sul mercato del lavoro. Si riserva di approfondire tali problematiche nel corso dell'esame in Assemblea.

Il senatore PREIONI, dopo avere espresso perplessità sull'ordine di votazione degli emendamenti, richiama l'attenzione della Commissione sull'esigenza che tutti gli interventi svolti durante il dibattito siano seguiti dal Governo con la dovuta attenzione, anche quando manifestano opinioni contrarie al contenuto dei provvedimenti presentati dallo stesso Governo. Dichiara la propria contrarietà all'articolo 1 del decreto legge all'esame, in quanto non rispecchia le opinioni e gli orientamenti di quella parte dei cittadini che gli hanno conferito il mandato parlamentare.

Il PRESIDENTE atteso l'inizio dei lavori dell'Aula e constatata l'esigenza di essere tempestivamente presenti agli stessi, toglie la parola al senatore Preioni e sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 9,30, è ripresa alle ore 13,35.*

Ha nuovamente la parola il senatore PREIONI, il quale rileva come il provvedimento all'esame, ed in particolare l'articolo 1, rispecchino la tendenza ad un sistema di assunzione del personale pubblico non in linea con i canoni della buona amministrazione. Occorrerebbe, infatti, procedere ad una preventiva selezione attraverso pubblici concorsi del personale più adatto a far fronte alle esigenze dell'amministrazione della giustizia e successivamente inserirlo stabilmente nei ruoli. Piuttosto, il provvedimento all'esame potrebbe essere impropriamente e strumentalmente adoperato, fuori dalle regole costituzionali, per coprire scelte politiche non rispondenti ai principi della corretta amministrazione.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.100.

Il presidente RELATORE ne illustra il contenuto richiamandosi alle considerazioni svolte in precedenza.

Il senatore PREIONI dichiara il proprio voto contrario all'emendamento, in quanto esso è in contrasto con i presupposti della riforma istitutiva del giudice unico di primo grado che avrebbe dovuto essere attuata senza oneri aggiuntivi di spesa per lo Stato.

Posto ai voti, l'emendamento 2.100 è approvato.

Il presidente PINTO prospetta alla Commissione l'opportunità che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.2, che estende espressamente le disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto anche ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili nelle sedi periferiche della giustizia minorile, anche il titolo del decreto-legge sia modificato in sede di coordinamento, con l'aggiunta, nel testo dello stesso, dopo le parole «al fine di garantire» le seguenti: «, in particolare,».

Il senatore Antonino CARUSO annunzia il voto contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento all'esame con le modifiche apportate, riservandosi diverse e più approfondite valutazioni a seguito dell'esame in Assemblea. In particolare, sottolinea la non piena comprensibilità della formula «sedi periferiche della giustizia minorile» utilizzata nell'emendamento 1.2 del relatore, in precedenza approvato dalla Commissione, né condivide la previsione circa l'autorizzazione del Ministero della giustizia contenuta nello stesso emendamento, in quanto affida al Dicastero stesso un eccessivo potere di valutazione discrezionale.

Il senatore PREIONI dichiara la propria contrarietà alla esigenza di coordinamento prospettata dal presidente Pinto, in quanto la stessa contrasterebbe sia con la prima parte dell'articolo 1, sia con le motivazioni indicate nel preambolo del decreto-legge all'esame. Occorrerebbe, di

conseguenza, che la Commissione si pronunziasse espressamente in tal senso.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo e sulle proposte di modifica approvate, autorizzandolo a richiedere all'Assemblea lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 14.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4524****Art. 1.**

*Al comma 1 sostituire le parole «Per far fronte alla necessità e alla urgenza di garantire la piena attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, istitutivo del giudice unico di primo grado,» con le seguenti: «Nell'approssimarsi delle elezioni regionali del 16 aprile 2000, allo scopo di perpetuare il meccanismo clientelare che alimenta il voto dei partiti di Governo, pur prescindendo dalle necessità di copertura degli organici degli uffici del giudice unico di primo grado,».*

**1.1**

PREIONI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c)» fino alla fine del periodo con le parole: «ai sensi dell'articolo 5 comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, o impegnati in lavori socialmente utili nelle sedi periferiche della Giustizia minorile, ovvero utilizzati per progetti di utilità collettiva presso uffici giudiziari su autorizzazione del Ministero della giustizia».*

**1.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero con lavoratori impegnati in progetti di utilità collettiva realizzati dalle corti d'appello della Sicilia, su autorizzazione del Ministero della giustizia in forza dell'articolo 12 della legge della regione siciliana 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modificazioni».*

**1.3**

PREIONI

*Al comma 1 sostituire le parole da «ovvero con lavoratori...» fino alla fine del periodo con le parole «ovvero con lavoratori impegnati in progetti di utilità collettiva e che prestino servizio presso uffici giudiziari su autorizzazione o ratifica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge da parte del Ministero della giustizia».*

**1.4**

CENTARO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «ovvero con lavoratori» fino alla fine del periodo con le parole: «nonché con lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili realizzati dalle corti d'appello della Sicilia, su autorizzazione del Ministero della giustizia in forza dell'articolo 12, comma 10, della legge della Regione Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modificazioni e con lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili attuati presso gli uffici giudiziari ancorché promossi da altri Enti».*

**1.5** BATTAGLIA, VALENTINO, ANTONINO CARUSO, BUCCIERO, CUSIMANO, RAGNO

*Al comma 1, dopo le parole: «realizzati dalle corti d'appello» inserire le altre: «e tribunali».*

**1.6** MILIO

## **Art. 2.**

*Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole «per lire 16.878 milioni» con le altre «per lire 23.878 milioni» e, conseguentemente, sopprimere le parole «; l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quello relativo al Ministero delle finanze rispettivamente per lire 2.000 milioni e per lire 5.000 milioni per l'anno 2000;».*

**2.100** IL RELATORE

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 30 MARZO 2000

**413<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Cuffaro.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto ministeriale concernente l'impiego del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico (n. 645)**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 51, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Agli intervenuti nel dibattito replica il sottosegretario CUFFARO, facendo presente in primo luogo che l'anno scorso il Ministero, nel destinare le risorse del Fondo, si affidò ai progetti presentati dagli enti pubblici di ricerca, poiché non esistevano ancora le linee guida del Programma nazionale per la ricerca (PNR); oggi invece questo è in fase di avanzata elaborazione e inoltre va sottolineato che gli esperti incaricati della sua elaborazione sono gli stessi che hanno esaminato l'impiego del Fondo. Rievoca quindi la procedura di approvazione del PNR, facendo presente in particolare di aver fissato il termine del 31 marzo per la presentazione alla commissione ricerca del CIPE delle sue linee guida. Al fine di superare le non positive esperienze passate, il PNR dovrà nascere con il concorso di tutte le amministrazioni pubbliche; in tale prospettiva è stata già compiuta una ricognizione sulle risorse impegnate nella ricerca dai vari enti e Ministeri ed ora spetterà al Programma l'armonizzazione dei singoli interventi. Egli ritiene che il procedimento di approvazione possa essere completato entro il mese di maggio, ma sottolinea l'importanza di effettuare a tal fine con-

fronti fra tutte le parti interessate, anche al di là di quanto formalmente previsto dalle procedure. Si dichiara inoltre pienamente disponibile ad illustrare alla Commissione, in una o più apposite sedute, le linee guida del PNR, anche prima della sua formale approvazione da parte del CIPE.

Si connette all'approvazione del PNR – prosegue il Sottosegretario – l'intenzione del Governo di promuovere l'approvazione di una legge pluriennale per la ricerca, coordinata con le indicazioni programmatiche del prossimo Documento di programmazione economica e finanziaria; bisogna infatti smettere di fare retorica sull'importanza della ricerca 11 mesi all'anno e poi penalizzarla quando si approvano i bilanci. Del resto, anche la recente riunione dei capi di Governo europei ha manifestato la volontà di aumentare significativamente i fondi per la formazione e la ricerca e l'Italia dovrebbe finalmente impegnarsi quantomeno a raggiungere la media europea di percentuale del PIL dedicata a tale obiettivo.

Per il futuro, il Governo intende articolare i finanziamenti alla ricerca in tre distinti Fondi, dei quali uno sarà dedicato alla ricerca di base libera e quindi rivolto a tutte le aree disciplinari, uno alla ricerca applicata (caratterizzata da una prospettiva di breve o medio periodo) e uno alla creazione di centri di eccellenza o alla messa in rete di quelli già esistenti.

Risponde poi ai quesiti posti nel dibattito. Per quanto riguarda l'oncologia, i 20 miliardi del Fondo si aggiungono ad un programma del Ministero, già finanziato con 100 miliardi; si cerca così di recuperare gli innegabili ritardi accumulati in passato. Per quanto riguarda il genoma, il progetto oncologia ne copre già gli aspetti di competenza, mentre un progetto post-genoma, per un onere di 100 miliardi, potrebbe essere considerato nell'ambito del PNR.

La ricerca sull'acqua non riguarda i problemi della captazione e della distribuzione, bensì il rapporto fra i consumi e gli scenari di sviluppo, la razionalizzazione dell'uso, gli inquinamenti e le possibili risposte.

La mancata individuazione degli enti responsabili per i diversi settori di ricerca consegue al criterio adottato quest'anno, fondato sulla compartecipazione ai costi e su una certa misura di competizione. Il Ministero infatti non finanzia l'intero costo delle ricerche, ma solo il 70 per cento, confidando per il residuo su finanziamenti europei e privati, mentre per ciascuna ricerca vi sarà una sorta di gara fra gli interessati a realizzarla.

I progetti finanziati dal Fondo per l'anno scorso sono in corso di attuazione; in particolare, quello denominato ADS procede in un quadro di collaborazione internazionale che ha visto l'istituzione di un *technical work group* presieduto dal professor Rubbia e di un comitato interministeriale presieduto da un italiano. L'Italia sta facendo bene la sua parte e comunque l'Unione europea ha deciso che non si passi alla fase esecutiva prima della conclusione degli studi. Il progetto Galileo sta vivendo una fase di difficoltà connessa a un contrasto fra l'Unione europea e l'European Space Agency (ESA): quest'ultima è orientata a scindere la fase di messa in orbita dei satelliti da quella di gestione dei servizi da loro prestatati, che potrebbe essere gestita in regime privatistico. Vi sono poi difficoltà con la Francia per quanto riguarda il lanciatore Vega. Conclude sot-

tolineando come, per la prima volta, il sistema di valutazione della ricerca stia cominciando a funzionare: tutti gli enti pubblici, infatti, si sono dotati di organi per la valutazione *ex ante* delle ricerche ed *ex post* dei risultati.

Il relatore DONISE, ringraziando per gli elementi informativi ottenuti, osserva che sarebbe stato forse opportuno acquisirli nella documentazione istruttoria che accompagna lo schema di decreto e, sottolineando l'importanza della proposta del Sottosegretario di dedicare apposite sedute della Commissione all'esame del PNR, propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole, con osservazioni relative al metodo istruttorio e al merito di taluni settori di ricerca.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, e dopo che il senatore PACE e il senatore LORENZI hanno annunciato rispettivamente il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale e il proprio voto favorevole, la Commissione conferisce mandato al relatore di redigere un parere nei termini indicati.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il Presidente OSSICINI avverte che, in conformità a quanto disposto dal Presidente del Senato, la seduta pomeridiana della Commissione, già prevista per le ore 15, e la successiva riunione dell'Ufficio di presidenza non avranno più luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 30 MARZO 2000

**306<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CAPONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato MORGANDO.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**AFFARE ASSEGNATO****Sulla tendenza in atto all'incremento dei prezzi dei prodotti petroliferi**

(Esame e rinvio)

Il presidente CAPONI riferisce alla Commissione sull'argomento in titolo, anche tenendo conto di quanto emerso dai contributi forniti nelle scorse settimane dai rappresentanti delle categorie e dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato.

Ritiene che i continui aumenti del prezzo del petrolio e dei carburanti, per i riflessi che hanno sull'intera economia nazionale, stanno alimentando una spirale inflazionistica che, a lungo andare, rischia di vanificare i risultati ottenuti dall'azione dei governi di Centro-Sinistra in tema di contenimento ed abbattimento dell'inflazione. Le cause di questo fenomeno sono molteplici e sono sia di natura interna che esterna.

Per quanto riguarda le cause esterne, sicuramente determinante è stata la decisione assunta dall'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) a fine marzo del 1998, alla quale si sono associati anche produttori non OPEC, come Messico, Norvegia, Russia e Oman, di ridurre di 2,1 milioni di barili al giorno l'estrazione di greggio. Questa situazione ha portato ad una rapida e vertiginosa crescita del prezzo del greggio. Il contemporaneo apprezzamento del dollaro sull'euro ha reso per le economie europee ancora più pesante questo aumento.

Nonostante la positiva recente evoluzione della situazione, il problema di dare stabilità al mercato petrolifero permane, per cui si rende ne-

cessaria, da parte dell'Unione Europea, un'azione di apertura di un negoziato ad ampio spettro con i paesi produttori, all'interno del quale vengano costruiti rapporti di più stretta collaborazione e cooperazione economica.

In questo ambito negoziale va affrontato e definitivamente risolto il problema irakeno, ponendo fine alle misure di embargo, a suo tempo imposto dagli Stati Uniti, che hanno solo prodotto sofferenze per la popolazione civile e non certo ridimensionato il potere assoluto di Saddam Hussein, che al contrario è stato rafforzato. Di pari passo con la rimozione dell'embargo è necessario, attraverso un programma di cooperazione e sviluppo, mettere l'industria petrolifera irakena in grado di realizzare quegli investimenti necessari ad aumentare la sua capacità estrattiva.

Il Governo italiano è chiamato sia in sede UE che nelle altre sedi internazionali ad assumere un ruolo protagonista nell'iniziativa diplomatica e di cooperazione economica e allo sviluppo.

Al tempo stesso, sempre a livello europeo, si pone la necessità di una maggiore vigilanza sui mercati internazionali del petrolio, al fine di contrastare, nell'interesse dell'economia dell'Unione, fenomeni speculativi e di aggiottaggio, che pur si sono prodotti in questa fase, utilizzando strumenti simili a quelli che nei singoli Stati vengono utilizzati per controllare il buon andamento delle borse. Inoltre sarebbe opportuno che le grandi compagnie petrolifere europee, di Stato o all'interno delle quali vi è una presenza significativa pubblica, su indicazioni degli Stati membri, individuassero un comune codice di comportamento anti-speculazione.

Sul versante interno c'è da sottolineare, innanzitutto, il complesso di misure messe a punto dal Governo per combattere la ripresa inflazionistica, nel cui ambito si collocano gli specifici interventi sui carburanti, sia attraverso l'abbattimento del carico fiscale, sia attraverso l'istituzione di strumenti di controllo, quali la cabina di monitoraggio sui prezzi della benzina, istituita presso il Ministero dell'Industria, della quale è necessario aumentare l'incisività di azione.

In Italia il fenomeno della crescita dei prezzi dei carburanti si è manifestato con intensità maggiore rispetto agli altri paesi europei ha assunto contorni decisamente più allarmanti.

Su questa maggiore intensità pesano sicuramente inefficienze del sistema, a partire da una arretratezza del sistema distributivo nazionale rispetto a quello degli altri paesi europei, ma anche comportamenti dei diversi soggetti in campo, a partire dalle stesse compagnie petrolifere.

Se si esaminano i prezzi al consumo, al netto dell'imposizione fiscale, della benzina super senza piombo e del gasolio per autotrazione si evidenzia un differenziale tra prezzo praticato in Italia e prezzo medio ponderato dei paesi dell'Unione Europea pari a circa 60 lire al litro per la benzina super senza piombo e a 45 lire per il gasolio. Se il problema dei maggiori costi fosse tutto da addebitare a fattori di natura strutturale, quali l'arretratezza delle rete distributiva, mal si comprenderebbero le oscillazioni che portano il differenziale di prezzo nell'arco di 12 mesi esatti a raddoppiare, dal momento che è difficile credere che in questi dodici mesi vi sia stato un forte aggravamento di questi fattori strutturali.

Al contrario, e molto più realisticamente, l'analisi di questi andamenti pare dare ragione alle osservazioni avanzate dalle associazioni dei consumatori, in base alle quali le compagnie petrolifere hanno realizzato consistenti guadagni adeguando in tempo reale i prezzi al rialzo e ritardando un loro allineamento al ribasso, come sta avvenendo proprio in queste ore.

Su questi forti differenziali pesano, in certo qual modo, anche le modalità, in vero assai particolari, con le quali viene fissato il prezzo di vendita del carburante dalle società petrolifere al gestore, aspetto quest'ultimo sul quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha aperto un'istruttoria in data 7 ottobre dello scorso anno. I meccanismi contrattuali previsti dagli accordi quadro stipulati tra le associazioni delle società petrolifere ed i grossisti e le associazioni dei gestori, sono o sarebbero tali da disincentivare i gestori dal fissare prezzi finali diversi dal cosiddetto «prezzo consigliato» indicato dalle compagnie petrolifere. In questi accordi quadro, punto di partenza è la definizione di un conto economico *standard*, relativo a un gestore rappresentativo, che viene utilizzato come schema di riferimento nella contrattazione. Le diverse voci di questo schema, in particolare il cosiddetto «apprezzamento economico dell'attività prestata dal gestore» sono definiti a prescindere dal volume di carburante erogato. In altre parole, con questi parametri di riferimento si perviene, per via contrattuale, a determinare l'entità delle varie voci di costo e di ricavo e di conseguenza il prezzo, o lo sconto, che le compagnie applicano ai gestori è praticato in funzione del raggiungimento da parte di questi ultimi di un determinato livello di ricavi. In forza di questi meccanismi, il prezzo consigliato si trasforma, di fatto, in prezzo imposto, in quanto nessun gestore ha convenienza ad abbassarlo.

Tutto ciò, se fosse confermato dall'istruttoria in corso, configurerebbe una palese violazione delle regole di concorrenza, sotto il profilo verticale, ovvero nei rapporti tra singola società petrolifera e gestori degli impianti della rete distributiva che utilizzano il marchio della stessa. Vi è poi un ulteriore elemento aggravante, derivante dal fatto che le compagnie utilizzeranno parametri pressoché identici nella definizione del conto economico standard, quindi dei prezzi di vendita e del prezzo consigliato. Si avrebbe, in sostanza, una situazione di intesa orizzontale, un cartello, indirizzato ad eliminare ogni apprezzabile differenziazione tra le società petrolifere in un ambito, quale la contrattazione con i propri gestori, che dovrebbe riflettere specifiche e differenti dinamiche aziendali, frutto del diverso grado di efficienza delle varie società petrolifere. Come sottolineato, l'istruttoria da parte dell'Autorità è ancora in corso, quindi per tranne delle conclusioni definitive sarà necessario attendere il suo completamento, tuttavia gli elementi emersi sono assai preoccupanti e, se confermati, prefigurano una situazione di accordi di cartello, restrittiva della concorrenza, in palese violazione delle norme antitrust previste dalla legislazione vigente.

Con ciò, è bene sottolinearlo, non si intende, prima del tempo, anticipare le conclusioni dell'istruttoria dell'Autorità, né tanto meno mettere

sotto accusa una pratica negoziale e di contrattazione tra compagnie ed associazioni dei distributori, che in questi anni ha consentito una difesa degli interessi del contraente debole, cioè il gestore.

L'altro problema del settore è, infatti, quello dell'arretratezza della rete di distribuzione italiana, composta da circa 22.000 punti vendita, di cui soltanto il 15 per cento è dotato di impianti *self service* con rifornimento non assistito, contro un 70 per cento della media europea. Il Governo è intervenuto più di una volta in questa materia, da ultimo con il decreto legge n. 383 del 1999, convertito nella legge 28 dicembre 1999, n. 496. Da un lato ha accelerato, in un quadro di programmazione e contrattazione tra le parti, i tempi e le procedure di razionalizzazione della rete distributiva, quindi di incentivo alla chiusura degli impianti non economici, dall'altro ha previsto un allargamento della gamma dei prodotti non *oil* vendibili da parte dei gestori dei distributori, muovendosi in direzione di uno spostamento dei ricavi dai prodotti *oil* a quelli non *oil*. Si tratta di un percorso ancora in essere, che potrà produrre positivi impatti anche sui prezzi. Suscita una qualche perplessità la decisione, attribuita dai gestori alla rappresentanza delle compagnie petrolifere, di congelare la contrattazione in atto con le associazioni, in merito alle procedure per la razionalizzazione della rete, a seguito dell'istruttoria avviata dall'Autorità, che non interferisce con il piano di ristrutturazione.

Il PRESIDENTE, in conclusione, propone alla Commissione l'adozione di un atto di indirizzo nei confronti del Governo, nella forma di una risoluzione ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, che nel riaffermare il giudizio positivo sulle iniziative già avviate in tema di contenimento dei prezzi dei carburanti, lo impegni: ad attivarsi presso le sedi europee ed internazionali al fine di realizzare l'apertura di un negoziato ad ampio spettro con i paesi produttori, all'interno del quale vengano costruiti rapporti di più stretta collaborazione e cooperazione economica, affinché l'Europa sviluppi una sua autonoma politica energetica emancipandosi dall'egemonia degli interessi degli USA ; ad attivarsi presso le sedi europee ed internazionali al fine di giungere ad un superamento dell'attuale embargo nei confronti dell'Iraq, a partire da un allargamento delle maglie degli accordi «*oil for food*»; ad attivarsi presso le sedi europee ed internazionali affinché vengano messi in atto procedure e meccanismi di controllo anti-speculazione sulle borse europee del petrolio, invitando le compagnie petrolifere a capitale pubblico o a partecipazione pubblica all'adozione di codice di comportamento antispeculazione; ad intervenire presso la Commissione Europea sollecitando un suo rapido pronunciamento in ordine al regolamento di attuazione delle misure di rimborso della *carbon tax* per gli esercenti attività di trasporto, come disposto dalla lettera e) articolo 8, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 7, comma 15 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; ad intervenire, laddove se ne ravvisi la fondatezza, con provvedimenti amministrativi al fine di contrastare accordi di cartello o pratiche nella fissazione dei prezzi di vendita dei carburanti restrittive

dei principi di concorrenza; a sostenere e rafforzare l'azione già intrapresa in ordine al processo di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva; a verificare la possibilità di rendere permanente l'attuale sconto fiscale; a verificare la possibilità di dare indicazioni affinché l'ENI, società ancora a controllo pubblico, pratici, attraverso l'AGIP, una campagna generalizzata di sconti e riduzioni dei prezzi dei carburanti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas (n. 63)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144: esame e rinvio)

Il relatore CARPI esprime preliminarmente la propria sorpresa per il clima di insufficiente attenzione che si registra nel mondo politico sulle misure di liberalizzazione del settore del gas contenute nel provvedimento in titolo, che completa il processo già avviato con la liberalizzazione dei carburanti e dell'energia elettrica e su cui formula una valutazione complessivamente favorevole. Si tratta, in effetti, di una questione di carattere cruciale che assume un rilievo strategico per le prospettive di sviluppo e per l'assetto produttivo del paese. Le scelte realizzate nel corso degli ultimi anni hanno determinato infatti un primato del gas rispetto alle altre fonti di energia, rendendo particolarmente delicate le decisioni che saranno assunte per il riassetto del settore. Non è stata forse sottolineata abbastanza la scelta, derivante dal rifiuto del nucleare e dal ridimensionamento del carbone, di fare del gas l'elemento fondamentale per la produzione di energia elettrica in Italia. D'altra parte, non sembra che vi sia una effettiva volontà di sfruttare fino in fondo le risorse nazionali ed il patrimonio da cui ancora si potrebbe attingere attraverso adeguati investimenti. Da ciò discende la previsione di una dipendenza dall'estero valutata attorno al 90 per cento del fabbisogno nazionale. Si deve, inoltre, considerare che le importazioni avvengono in una situazione di scarsa diversificazione delle fonti di origine (essenzialmente dalla Russia e dall'Algeria e in minima parte da Olanda e Norvegia), con una apertura solo recente di una nuova linea dalla Libia. Con l'eccezione di un impianto non particolarmente potente situato in Liguria, non si è in presenza, peraltro, di un'attività significativa di rigassificazione.

Ritiene che il provvedimento proposto dal Governo debba essere analizzato tenendo conto di tale contesto di riferimento, che indica una fragilità complessiva del sistema per la sua esposizione dall'estero e per la insufficienza di soluzioni alternative. Condivide, pertanto, l'impostazione dello schema di decreto legislativo relativamente alla previsione di condizioni di sicurezza rappresentate dall'obbligo di riserve strategiche e dai vincoli attribuiti agli importatori extra-europei. Si tratta, però, di condi-

zioni minime che probabilmente dovrebbero essere rafforzate, tenendo conto dei rischi derivanti da possibili incrementi congiunturali del fabbisogno nelle stagioni invernali e, soprattutto, da possibili blocchi di una delle principali linee di importazione che potrebbero anche eccedere il termine dei novanta giorni.

Il Governo propone, con il provvedimento in esame, un alto livello di liberalizzazione che si pone in linea con l'impostazione seguita, ad esempio, in Gran Bretagna. Si tratta di una proposta che va ben al di là dei limiti minimi stabiliti dalla direttiva europea, ma che si pone comunque, senza alcun dubbio, all'interno di quanto stabilito dalla delega legislativa votata dal Parlamento. Precisato che ogni confronto con la situazione inglese appare assolutamente incongruo, in ragione del fatto che la Gran Bretagna ha una produzione propria autosufficiente e si accinge, anzi, a diventare un paese esportatore e che, viceversa, l'Italia diviene sempre di più un paese importatore, ricorda che il sistema attualmente vigente, imperniato su un soggetto imprenditoriale dominante quale l'Eni, ha assicurato nel corso degli anni la quasi totale metanizzazione del paese e la certezza degli approvvigionamenti. Anche di ciò è giusto tener conto, pur considerando il livello dei prezzi superiore di circa il tre per cento alla media europea al netto della imposizione fiscale e valutata l'incidenza della struttura orografica. È un differenziale che, peraltro, appare tendenzialmente in calo e che comunque occorre eliminare per garantire competitività alle imprese e tutelare gli interessi dei consumatori.

Considera, inoltre, improprio il confronto e l'assimilazione tra la liberalizzazione del settore elettrico e quella del mercato del gas. La produzione elettrica è, infatti, interna al paese ed è stato possibile prevedere una cessione di quote da parte dell'ex monopolista; la produzione di gas coincide invece sempre di più con le importazioni, regolate da contratti *take or pay* con paesi prevalentemente extra-europei, poggianti su riferimenti normativi estremamente differenziati e non condizionabili dalle scelte compiute in Italia. Vi è, tuttavia, la necessità di attuare una significativa articolazione delle importazioni favorendo l'ingresso di nuovi soggetti nelle diverse fasi della filiera. Da questo punto di vista sono significative le iniziative assunte dall'Eni di cessione di quote importanti delle importazioni alla Edison.

Lo strumento individuato nel provvedimento del Governo per superare il monopolio di fatto delle importazioni è quello di fissare un tetto del 70 per cento per le immissioni in rete del gas. Si tratta di un punto problematico su cui si riserva di formulare una valutazione più compiuta dopo aver ascoltato il dibattito che si svolgerà in Commissione. È certo che il limite del settanta per cento crea difficoltà all'impresa dominante e incide, anche se in modo non drammatico, sui contenuti dei contratti *take or pay* che, ricorda, hanno normalmente durata ventennale. Si tratta, peraltro, di un limite che può essere aggirabile attraverso cessioni realizzate fuori dai confini nazionali. D'altra parte, la fissazione di un tetto inderogabile agevola, con ogni probabilità, l'ingresso nel mercato italiano direttamente dei paesi produttori, mentre non crea di per sé le condizioni

per lo sviluppo di altri produttori nazionali. Occorre considerare, al riguardo, che i soggetti economici che operano nei paesi produttori non agiscono in situazioni di mercato, ma sono essi stessi monopolisti: la possibile conseguenza di tale scelta è quindi quella di attribuire quote del mercato nazionale ad imprese monopolistiche di paesi extra-europei, che si confronteranno con soggetti nazionali non più monopolisti.

Ribadisce quindi che la proposta di fissare il tetto del 70 per cento al livello alto della filiera costituisca un punto critico su cui deve esercitarsi la massima attenzione. Per attenuare gli effetti che tale previsione potrebbe determinare, è ipotizzabile un differimento della sua entrata in vigore o, in alternativa, si potrebbe pensare ad una cessione obbligatoria di quote della produzione nazionale. Ciò favorirebbe la nascita di produttori interni e creerebbe le condizioni per una effettiva concorrenza con un mercato in grado di definire un sistema di prezzi.

Per ciò che concerne il tetto del 50 per cento della vendita, non ritiene si debbano avanzare particolari obiezioni, anche se sarebbe giusto comprendere per quale ragione tale limite non sia stato previsto in altri paesi europei.

Il relatore prosegue soffermandosi sul ruolo della Autorità per l'energia elettrica e il gas che, ricorda, è stata istituita anche per l'impegno della Commissione industria del Senato, di cui era a suo tempo Presidente, in una situazione in cui si profilava la privatizzazione dell'Enel senza la liberalizzazione del mercato. Il contesto è oggi completamente mutato e forse sarebbe opportuno riflettere sulla opportunità di precisare e adeguare la legge n. 481 del 1990. È evidente, infatti, che il compito dell'Autorità non può essere quello di fornire indicazioni o criteri, ma piuttosto di definire le tariffe sulla base dei principi e degli obiettivi fissati dal Parlamento e dal Governo.

A suo giudizio l'impostazione dello schema di decreto legislativo, con riferimento alla parte bassa della filiera del gas, è fortemente regolatrice. Nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sono emersi dubbi sul ruolo attribuito al Ministero dell'industria in merito alla individuazione dei criteri per la tariffazione. È indubbio che la soluzione migliore sarebbe quella di fissare tali criteri direttamente nella legge, anche perché ciò darebbe maggiori certezze agli operatori. Tuttavia, in mancanza di una espressa indicazione legislativa, è assolutamente opportuno che sia il Governo e non l'Autorità a stabilire principi e obiettivi. Si tratta, in definitiva, di scelte che attengono alla struttura produttiva del paese e che incidono direttamente sui livelli di sviluppo e sugli interessi concreti dei cittadini. Da questo punto di vista, esprime una valutazione negativa sul fatto che nel corso dell'indagine conoscitiva siano state avanzate più rivendicazioni di competenza che suggerimenti per la delimitazione di criteri cui attenersi successivamente.

Ritiene, quindi, che all'apertura del mercato nella fase di produzione e importazione non corrisponda un'analoga impostazione nella fase di distribuzione e vendita: in tali ultime fasi sembra infatti prevalere la tariffazione rispetto ai prezzi. Diversamente da quanto è avvenuto per l'energia

elettrica, non è stato proposto di istituire un gestore della rete e ciò per ragioni di natura prevalentemente tecnica. Si è preferito, quindi, ma questo era già previsto nella norma di delega, un sistema di accesso regolato e contestualmente viene realizzata la separazione societaria delle diverse fasi. Tale ultima scelta non era contenuta obbligatoriamente nella delega, ma solo come opportunità. Non vi è dubbio che la separazione societaria realizza margini di trasparenza maggiori rispetto ad altre soluzioni, come la separazione organizzativa e contabile. Essa, però, trova riscontro, tra i paesi europei, solo in Spagna e determina, evidentemente, un effetto di indebolimento dell'impresa dominante. Si tratta, quindi, di un ulteriore punto critico su cui si riserva di formulare una valutazione più compiuta in esito alla discussione.

Esprime, quindi, piena condivisione nei confronti della proposta di realizzare, a partire dal 2003, la totale eleggibilità da parte dei clienti. Ricorda, però, che analoga apertura non è prevista per l'energia elettrica. Da ciò discende l'evidente conseguenza negativa di realizzare condizioni di concorrenza non paritaria, dato che l'operatore elettrico potrà vendere anche il gas dal 2003, mentre non sarà possibile il reciproco. Auspica, quindi, come del resto preannunciato anche dal Governo, un intervento modificativo su tale punto.

Per ciò che concerne la separazione societaria è necessario poi sottolineare che l'esclusione di essa per le aziende con meno di 100 mila clienti determina un incentivo a non accorparsi e rende non praticabile, in concreto, l'eleggibilità da parte dei clienti più deboli, che quindi dovrebbero continuare ad essere tutelati dall'Autorità attraverso le tariffe. Occorre ricordare, infatti, che, diversamente da quanto accade nel settore elettrico, dove è presente sostanzialmente un solo distributore, nel mercato del gas operano circa 800 aziende ed è pertanto indispensabile giungere ad una effettiva razionalizzazione. In mancanza di ciò, vi è il rischio reale che una parte del paese si avvii verso un sistema di concorrenza e di prezzi e un'altra, la più debole economicamente, rimanga ancorata all'inefficienza e alle tariffe.

Considera necessario, inoltre, svolgere un attento approfondimento del problema degli stoccaggi che rappresentano, come è emerso nel corso dell'indagine conoscitiva, una fase essenziale nella filiera produttiva del gas. Ritene che le previsioni dello schema di decreto legislativo realizzino, al riguardo, condizioni minime di garanzia che dovrebbero probabilmente essere rafforzate. Cita, a titolo di esempio, la questione della piattaforma di rigassificazione che la Edison intende realizzare nell'Alto Adriatico e che, oltre ai problemi di natura ambientale, sembra bloccata dalla esigenza di rimuovere gli ostacoli che impediscono lo stoccaggio delle risorse eccedenti nei mesi estivi.

Occorrerebbe anche chiarire le ragioni del non inserimento nello schema di decreto della distribuzione primaria per precisare che tale omissione indica che tale fase è da considerarsi interamente libera. È necessario, infine, stabilire un raccordo con le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 4014 sui servizi pubblici locali, anche prevedendo, se ve ne

sono le condizioni, la soppressione in esso di ogni riferimento al gas, che resterebbe quindi disciplinato esclusivamente dal decreto legislativo. Per le concessioni è indispensabile, peraltro, eliminare ogni possibile sperequazione tra operatori pubblici e privati.

Conclude auspicando che la discussione faccia emergere una impostazione quanto più possibile condivisa che possa ispirare la formulazione del parere nei riguardi di un provvedimento da valutare nel complesso positivamente. Ciò anche tenendo conto del rilievo dell'argomento in esame e degli effetti per un lungo periodo di tempo delle scelte che saranno compiute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 30 MARZO 2000

**318<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE***(3641) CAMERINI ed altri. – Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo 2000.

Prosegue l'esame degli emendamenti, riportati in allegato al resoconto della predetta seduta.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta sono stati votati gli emendamenti all'articolo 5.

La Commissione approva quindi l'articolo 5 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Il senatore CAMERINI illustra l'emendamento 6.1, che riformula le disposizioni concernenti il tirocinio alla luce della nuova normativa universitaria in via di approvazione che rafforza la durata del tirocinio durante il corso di laurea.

Il senatore MANARA illustra l'emendamento 6.3, volto a prevedere che il tirocinio clinico venga espletato, per una durata totale di dodici mesi, a partire dall'ultimo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Il senatore DE ANNA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.6.

Il relatore DI ORIO esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.1 e 6.6 e parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si uniforma al parere espresso dal relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 6.1 è approvato.

Restano preclusi gli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.4.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 6.5, mentre approva l'emendamento 6.6.

L'articolo 6 nel testo emendato è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

Il senatore DE ANNA ritira gli emendamenti 7.1 e 7.2, sui quali la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore CAMERINI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 7.100 e 7.3.

Il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole sull'emendamento 7.100.

Posto ai voti, l'emendamento 7.100, interamente sostitutivo dell'articolo, è approvato.

L'emendamento 7.3 è pertanto precluso.

Il senatore CAMERINI illustra l'emendamento 7.0.1, diretto a prevedere un opportuno termine di *vacatio legis* in modo da consentire sia alle facoltà di medicina e chirurgia sia agli studenti prossimi alla laurea di uniformarsi gradualmente ai nuovi principi introdotti dalla legge.

Dopo che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole sull'emendamento 7.0.1, tale proposta emendativa è accolta.

Il senatore DE ANNA illustra i seguenti ordini del giorno, sottolineando, per quanto concerne il primo, l'opportunità di adottare criteri di

valutazione delle prove per l'esame di abilitazione sul modello di quelli vigenti negli Stati Uniti:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 3641 «Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo»;

premesso che l'articolo 3 del suddetto disegno di legge prevede che, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emani un decreto che definisca le tipologie qualitative e quantitative delle prove per l'esame di abilitazione, nonché i criteri di valutazione delle stesse;

impegna il Governo a far sì che i temi delle prove siano omogenei e i criteri di valutazione obiettivi».

0/3641/1/12

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 3641 «Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo»;

impegna il Governo ad assicurare, nella composizione della commissione nazionale di cui all'articolo 4 e delle commissioni di cui all'articolo 5, un'ampia e qualificata rappresentanza delle categorie professionali e del mondo tecnico-scientifico, garantendo in particolare la presenza di componenti indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e dal Consiglio sanitario nazionale».

0/3641/2/12

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Il relatore DI ORIO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1. Esprime altresì parere favorevole sull'ordine del giorno n. 2 a condizione che le parole «dal Consiglio sanitario nazionale» siano sostituite dalle altre «dall'Ordine dei medici-chirurghi».

Il senatore DE ANNA modifica l'ordine del giorno n. 2 nel senso richiesto dal relatore.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI accoglie l'ordine del giorno n. 2 nel testo modificato. Invita invece i presentatori a riformulare l'ordine del giorno n. 1, eventualmente ripresentandolo in Assemblea.

Dopo che il senatore CAMERINI ha fatto presente che l'articolo 3 del disegno di legge detta già disposizioni volte a garantire l'omogeneità delle prove e l'obiettività dei criteri della loro valutazione, il senatore DE

ANNA ritira l'ordine del giorno n. 1, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore MANARA esprime un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge, pur manifestando qualche perplessità in ordine alla sua concreta applicazione. Senz'altro positiva appare la scelta di avere ridotto a due, rispetto alle tre originariamente previste, le prove di esame, mentre alcune riserve sembrano giustificate per quanto concerne il tirocinio, che più opportunamente avrebbe dovuto essere in parte inglobato nell'ultimo anno del corso di laurea. Se certamente l'entrata in vigore della nuova normativa potrà consentire di disporre di un attendibile strumento di verifica del livello di preparazione fornito dalle università, tuttavia è ragionevole ritenere che risultati concreti potranno essere conseguiti al riguardo soltanto dopo un certo periodo di tempo.

Il senatore DE ANNA, a nome del Gruppo di Forza Italia, esprime soddisfazione perché finalmente il Senato si accinge ad approvare un disegno di legge che introduce criteri di maggiore rigore e serietà nello svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione medica. Avendo in più di una occasione fatto parte delle commissioni esaminatrici, egli infatti giudica assai insoddisfacente l'attuale situazione, nella quale l'esame si riduce ad una pura formalità che non implica una vera ed approfondita valutazione delle capacità, soprattutto pratiche, dei candidati. La sua parte politica appoggerà pertanto con convinzione il disegno di legge anche in Assemblea, riservandosi eventualmente di presentare alcuni emendamenti migliorativi.

Il senatore CAMERINI dichiara il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra- L'Ulivo su un testo che si è giovato dell'apporto, per un verso critico e per l'altro costruttivo, di quasi tutti i componenti della Commissione. Il fine della nuova normativa, a fronte di una situazione che gli stessi esponenti del mondo universitario giudicano scandalosa, è quello di migliorare i criteri di valutazione dei laureati in medicina e chirurgia, misurandone in modo il più possibile obiettivo le conoscenze sia in termini di sapere che di saper fare. Una conseguenza decisamente positiva ed innovativa del nuovo sistema sarà inoltre quella di fornire una valutazione della qualità dell'insegnamento erogato dalle singole facoltà di medicina.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge e dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo, con le modifiche apportate.

*PER LA DISCUSSIONE IN ASSEMBLEA DI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI DALLA  
COMMISSIONE*

Il senatore DI ORIO auspica che il disegno di legge testè approvato dalla Commissione, che riveste indubbio rilievo, sia tempestivamente esaminato dall'Aula; coglie quindi l'occasione per invitare il Presidente a sollecitare la discussione in Assemblea del disegno di legge sugli informatori scientifici del farmaco (A.S. n. 478, 1590, 2150-A), licenziato dalla Commissione già il 20 ottobre 1999.

Il presidente CARELLA assicura che rappresenterà alla Presidenza del Senato la giusta esigenza testè segnalata dal senatore Di Orio.

*La seduta termina alle ore 9,05.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

GIOVEDÌ 30 MARZO 2000

**204<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BEDIN**

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(Doc. LXXXVII, n. 7) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*  
(Esame e rinvio)

Il presidente relatore BEDIN illustra il documento in titolo che, con il programma legislativo della Commissione di cui è stato avviato ieri l'esame, costituisce un importante strumento per l'esame della fase ascendente del diritto comunitario, soprattutto dopo le modifiche introdotte dalla legge comunitaria 1998, legge n. 25 del 1999, che hanno determinato la sua trasformazione in relazione annuale recante anche taluni cenni sulle prospettive per l'anno in corso.

L'azione comunitaria del Governo italiano si è arricchita nel 1999 di uno strumento essenziale come il decreto legislativo n. 303 del 1999, che affida alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, il compito di ricondurre ad unità la posizione del Governo italiano sui vari tavoli negoziali relativi al processo normativo comunitario e valorizza il ruolo svolto dall'apposita struttura dipartimentale.

La relazione sottolinea altresì il successo conseguito dall'Italia nel corso del 1999 nell'ambito di negoziati complessi quali la definizione dell'Agenda 2000 e la nomina del nuovo Presidente della Commissione, nella persona di Romano Prodi.

Soffermandosi sull'Agenda 2000 l'oratore rileva in particolare i risultati raggiunti nei settori delle quote latte, dei fondi strutturali, con l'inserimento dell'Abruzzo nell'Obiettivo 1, e nella modulazione del processo di sostituzione del criterio dell'IVA con quello del PNL nel calcolo delle risorse proprie. Benché la relazione precisi che l'Italia non dovrà corrispondere importi addizionali fino al 2002, usufruendo immediatamente

di maggiori incassi, il Presidente relatore evidenzia tuttavia l'opportunità di acquisire maggiori dettagli sulla quantificazione del maggiore esborso per l'Italia derivante dalla riforma.

La 5<sup>a</sup> Commissione, nel parere trasmesso alla Giunta, rileva peraltro l'esigenza di pervenire ad una maggiore trasparenza nel processo di formazione del bilancio comunitario e riscontra l'entità limitata delle risorse assegnate per il periodo 2000-2006 ad importanti politiche comunitarie come quelle agricola, strutturale e per le infrastrutture, pur apprezzando la previsione di una finalizzazione specifica per la costa adriatica italiana. La 5<sup>a</sup> commissione sollecita altresì una rapida individuazione delle aree interessate dall'obiettivo 2.

Descrivendo gli sviluppi del processo di allargamento – che prosegue costantemente, sulla base dell'impostazione di carattere inclusivo ed evolutivo sostenuta dall'Italia – l'oratore ne sottolinea la stretta connessione con la riforma delle istituzioni comunitarie e con il capitolo dell'assistenza tecnica ai paesi candidati. Eliminata la distinzione tra candidati di prima e seconda fascia si procede ora sulla base del «principio di differenziazione», che permetterà di condurre i negoziati con modalità, tempi e ritmi diversi in funzione del grado di preparazione dei singoli paesi. A tale proposito sarebbe opportuno inserire nell'ambito delle future relazioni, senza perdere di vista le priorità politiche, maggiori dati sui profili economici e finanziari, con riferimento alle valutazioni del Governo sul possibile impatto dell'ampliamento sui fondi strutturali, sull'agricoltura e su altri settori economici e sociali maggiormente sensibili.

Il documento in titolo ribadisce la posizione del Governo italiano secondo il quale il rafforzamento delle istituzioni è condizione indispensabile per la conclusione dei primi negoziati di adesione; l'allargamento non è infatti compatibile con un processo decisionale incentrato sull'unanimità. Oltre ai temi lasciati aperti dal Trattato di Amsterdam – composizione della Commissione, riponderazione dei voti ed estensione del ricorso al voto a maggioranza qualificata – l'Italia ritiene che debbano essere affrontate altre questioni connesse al miglioramento del funzionamento dell'impianto istituzionale definito dai Trattati: semplificazione delle procedure di cooperazione rafforzata nel primo e nel terzo pilastro, introduzione della flessibilità nel campo della politica estera e di difesa, ed integrazione della Carta dei diritti fondamentali nei Trattati. Al riguardo l'oratore ricorda che la Giunta ha già svolto un'audizione congiunta con la Commissione affari esteri del Ministro degli affari esteri sulla Conferenza intergovernativa (CIG), materia che potrebbe essere ulteriormente approfondita in futuro, ha approvato una risoluzione sulla Carta dei diritti fondamentali ed ha avviato un'indagine conoscitiva sullo stesso argomento congiuntamente con la XIV Commissione della Camera. Nel 1999, inoltre, egli ha presentato, su mandato della Giunta, una relazione in vista del Consiglio europeo di Helsinki mentre una seconda relazione è stata presentata dal senatore Tapparo in merito alla questione della legittimità democratica delle istituzioni comunitarie.

Riferendo sul tema dell'assistenza tecnica ai paesi candidati all'adesione, il presidente relatore illustra le iniziative descritte nel documento in esame – incentrate sui programmi comunitari «PHARE», «TAIEX» e «ASSIEME IN EUROPA» – da cui si evince, peraltro, una certa difficoltà dell'Italia ad assumere un ruolo di *project leader* nei programmi di assistenza bilaterale, anche nei confronti di paesi tradizionalmente molto vicini. Mancano inoltre sistematici rapporti di cooperazione con taluni di tali paesi, come si riscontra dal fatto che per alcuni di essi si parli solamente di conferenze e seminari. Una maggiore attenzione per la tematica dell'assistenza tecnica – che andrebbe più direttamente correlata al capitolo dell'ampliamento – potrebbe invece rivelarsi, in prospettiva, un investimento politico e culturale.

Per quanto concerne la politica estera e di difesa e le relazioni esterne, la definizione di autonome capacità militari dell'Unione per la gestione di situazione di crisi costituisce una delle novità principali del Consiglio europeo di Helsinki. L'Unione europea è stata riconosciuta dalla NATO come interlocutore per la costruzione dell'«Identità Europea di Sicurezza e Difesa» e nell'anno 2000 proseguirà il processo di attuazione delle riforme introdotte dal Trattato di Amsterdam. L'entrata in funzione dell'Alto Rappresentante e la progressiva realizzazione delle altre innovazioni in esso contenute contribuiranno prevedibilmente a dare ulteriore impulso all'azione internazionale dell'Unione.

Dopo aver rilevato come la predisposizione di nuovi organi potrebbe comportare una modifica dei Trattati, l'oratore evidenzia l'impegno dell'Unione Europea nelle varie aree regionali, con particolare riferimento al Kosovo, all'Albania, alle relazioni con la Federazione Russa ed al dialogo con i paesi del Nord-Africa e del Medio Oriente. Nel quadro del Partenariato euromediterraneo, particolare rilevanza assume anche la definizione della Carta per la Pace e la Stabilità nel Mediterraneo, il cui testo dovrebbe essere definito nella IV Conferenza euromediterranea, che si terrà in Francia nell'autunno 2000. A tale proposito l'oratore, come già sottolineato nel corso dell'esame del programma legislativo della Commissione, ribadisce la necessità di individuare le forme più opportune per coinvolgere il Parlamento nelle decisioni che saranno adottate nel suddetto vertice. Sarebbe altresì necessario acquisire informazioni più sistematiche sullo sviluppo dei rapporti con i paesi del partenariato euromediterraneo – considerando l'importanza strategica di tale area per l'Italia e per l'Europa – con particolare riferimento alla definizione o all'attuazione delle intese con i paesi terzi mediterranei già inclusi, all'evoluzione dei rapporti con la Libia e alla prospettiva dell'eventuale inclusione in tale processo dei paesi adriatici.

Sul tema della politica estera e di difesa sarebbe inoltre opportuno ricevere maggiori chiarimenti sulle prospettive dell'UEO, che stando al Consiglio europeo di Colonia dovrebbe essere definitivamente integrata nell'Unione europea, in relazione alla possibilità di includere la clausola sull'assistenza militare reciproca, di cui all'articolo 5 del trattato UEO, in un protocollo degli accordi comunitari nonché a proposito degli stru-

menti di controllo parlamentare, nella prospettiva dell'eventuale soppressione dell'Assemblea dell'UEO.

Per quanto attiene alle relazioni economiche internazionali, dopo il fallimento del Round negoziale di Seattle, si prevede che nel 2000 il negoziato riprenda corpo e sarà necessario difendere a Ginevra le posizioni a tutela degli interessi italiani che sono state sinora acquisite nei lavori preparatori. In tale contesto risulteranno determinanti le decisioni che l'Unione europea prenderà sulle questioni relative alle banane ed agli ormoni, e più in generale, sulla problematica della sicurezza alimentare, che resta la principale preoccupazione dell'opinione pubblica, soprattutto in relazione al commercio dei prodotti geneticamente modificati (OGM). Il fallimento della Conferenza di Seattle non pregiudica l'esito futuro dei negoziati, come dimostra l'esperienza dell'Uruguay Round, che riguarderanno anche un più libero accesso ai mercati, l'introduzione nei nuovi obiettivi negoziali del settore ambientale, la proprietà intellettuale, l'agricoltura e i servizi.

Per quanto riguarda le altre aree, il vertice di Rio rafforza il partenariato con l'America latina, avanza la liberalizzazione commerciale con Cile e Mercosur, prosegue l'accordo di libero scambio con il Messico mentre la Quinta Convenzione di Lomè estenderà il dialogo politico, fondato sul rispetto dei diritti umani, con i paesi interessati.

Dopo aver ricordato che sono stati comunitarizzati i temi dell'asilo, dell'immigrazione, della libera circolazione delle persone, dei visti e della cooperazione giudiziaria in materia civile, il Presidente relatore individua i temi di maggiore rilievo nel settore della giustizia e degli affari interni con riferimento alla lotta al narcotraffico ed alla criminalità organizzata, all'informazione sui flussi migratori illegali ed al controllo delle impronte digitali dei richiedenti asilo.

Rilevando l'importanza delle decisioni assunte in materia al Consiglio europeo di Tampere, l'oratore evidenzia come la Giunta abbia già avuto modo di pronunciarsi sul progetto di Convenzione EURODAC e sollecita un più efficace coinvolgimento del Parlamento nell'elaborazione degli atti dell'Unione in materia attraverso l'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 209 del 1998, sulla ratifica del trattato di Amsterdam, che prevede la trasmissione dei progetti di tali atti alle Camere.

La relazione in titolo si diffonde inoltre sull'impegno profuso dal Governo italiano nel campo delle politiche ambientali e dello sviluppo sostenibile - che verranno integrate nel mercato interno - e, in particolare, sui temi della tassazione ambientale europea e dell'emanazione di standard tecnici in grado di coniugare libertà di circolazione delle merci e qualità ecologiche.

Il documento delinea inoltre quattro obiettivi strategici, realizzabili in un quinquennio, da valutare annualmente, per il futuro del mercato unico: piccole e medie imprese; dialogo euromediterraneo; commesse pubbliche; ruolo dello Stato nell'economia.

Altri temi su cui il Governo preannuncia un particolare impegno sono costituiti dalla liberalizzazione completa dei settori di pubblico servizio,

ivi inclusa la creazione di uno spazio aereo unico a livello europeo, estesa ai diritti speciali ed esclusivi esercitati in regime di concessione, dalla disciplina della proprietà intellettuale, dalla definizione del quadro normativo sul diritto societario e dal coordinamento fiscale, nell'ambito delle misure contro la concorrenza fiscale nociva previste dal codice di condotta Monti.

Priorità irrinunciabili per l'Italia, nel corso dell'anno 2000, saranno inoltre la politica delle piccole e medie imprese, la semplificazione degli oneri amministrativi, l'adozione definitiva della direttiva contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e una più forte sottolineatura del processo euromediterraneo di Barcellona, che l'Esecutivo comunitario colloca sullo stesso piano di altre zone di libero scambio, che non rivestono analogo importanza strategica ed economica per l'Unione europea. La questione di Gibilterra blocca le Offerte Pubbliche di Acquisto (OPA) mentre nei servizi finanziari a distanza il Governo esige la massima tutela dei consumatori.

L'oratore evidenzia tra gli altri dossier di maggior rilievo i grandi impianti di combustione, la riduzione delle emissioni di ossido di carbonio, la rottamazione degli autoveicoli, gli OGM nonché la costituzione di un'autorità di controllo comunitaria sulla sicurezza alimentare.

L'innalzamento delle soglie delle quote latte e l'aumento percentuale dei premi alla macellazione sono significativi successi della politica agricola italiana in sede comunitaria. La presidenza portoghese sarà inoltre chiamata a finalizzare numerose proposte relative a diversi organizzazioni comuni di mercato, comprese quelle per la fissazione dei prezzi agricoli per il periodo 2000-2001. Da parte italiana sarà data attenzione prioritaria ai settori degli ortofrutticoli e del riso.

Dopo aver illustrato le iniziative in programma in materia culturale – che includono la riduzione dell'IVA su dischi, CD e CD-Rom per incentivare il consumo e rilanciare l'occupazione – l'oratore ricorda di essersi già soffermato sui temi inerenti all'occupazione ed allo sviluppo della società dell'informazione nel corso dell'esposizione sul programma legislativo della Commissione ed illustra le osservazioni trasmesse dalla 5ª Commissione, che sottolinea l'esigenza di chiarire gli obiettivi cui sono finalizzati gli interventi comunitari in materia sociale onde massimizzare l'efficacia della spesa nazionale. La stessa Commissione rileva l'utilità di definire politiche contrattuali in materia di lavoro a livello comunitario.

Un alto livello di apertura alla concorrenza caratterizza il processo nazionale di liberalizzazione di servizi pubblici. Resta da sciogliere il nodo del gas naturale e da definire più puntualmente, in chiave comunitaria, il contenuto della nuova concessione alle poste nazionali. Ottenuto il calo delle tariffe, il prossimo obiettivo da perseguire è un aumento della qualità ed efficienza dei servizi pubblici con la possibile apertura del mercato delle grandi infrastrutture. Nel corso del 2000, il Governo, impegnato nel recepimento della direttiva per la liberalizzazione del gas e negli altri adempimenti di attuazione della liberalizzazione delle *utilities*, intende al-

trèsì sostenere la comunicazione dell'Esecutivo comunitario finalizzata ad aprire le concessioni di pubblico servizio.

Soffermandosi sul tema dell'attuazione del diritto comunitario il Presidente relatore rileva i significativi risultati conseguiti dall'Italia in termini di recupero dei ritardi nel recepimento delle direttive e di riduzione del contenzioso. Le previsioni per la futura attività sono nel senso di un consolidamento dei risultati conseguiti e di un ulteriore miglioramento della posizione italiana in ambito comunitario anche grazie all'ausilio di nuovi strumenti normativi ed organizzativi fra cui la citata riforma della Presidenza del Consiglio nonché il decreto legislativo n. 300 del 1999, sulla razionalizzazione dei Ministeri. A tali provvedimenti si aggiungono l'abrogazione dell'Allegato D alla legge comunitaria - che ha accelerato l'attività di recepimento in via amministrativa delle direttive ad opera dei Dicasteri competenti - e le iniziative in itinere, fra cui la riforma della cosiddetta legge La Pergola. Tale riforma assume una duplice finalità: raccogliere in una sorta di testo unico le disposizioni sulla partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e apportare al procedimento di elaborazione ed attuazione della legge comunitaria annuale le modifiche e i correttivi necessari per assicurare maggiore efficienza e tempestività all'azione di adeguamento.

A proposito della riorganizzazione del Dipartimento delle politiche comunitarie l'oratore osserva l'opportunità di formalizzare la costituzione di uno specifico Ufficio per i rapporti con il Parlamento, con il compito di assicurare l'adempimento degli obblighi di legge in merito alla trasmissione alle Camere degli atti preparatori della legislazione comunitaria e della relativa documentazione prodotta dalle Amministrazioni di settore.

Il senatore BIASCO esprime forti riserve sul documento in titolo, evidenziando come il Polo delle Libertà abbia preso una posizione fermamente contraria in ordine a disposizioni della cosiddetta Legge Bassanini *ter* laddove l'accentramento di funzioni di coordinamento nei rapporti con l'Unione europea nella Presidenza del Consiglio sembra mortificare, da un lato, il ruolo del Ministro per le politiche comunitarie, dall'altro, le competenze delle Amministrazioni settorialmente competenti ed, infine, la partecipazione delle regioni alla fase ascendente del diritto comunitario. Tale processo di accentramento, infatti, rende meno chiari i compiti che dovrebbero spettare al Ministro per le politiche comunitarie e sviscila la funzione primaria che nella fase ascendente dovrebbe spettare ai Dicasteri competenti per gli atti comunitari oggetto di trattativa senza tuttavia assicurare il raccordo fra la posizione italiana e le posizioni che emergono nel Parlamento europeo.

Nel merito del documento all'esame della Giunta l'oratore non condivide l'enfasi posta sui presunti successi conseguiti dall'Italia nel settore agricolo in quanto permangono significative carenze strutturali. I risultati raggiunti a proposito delle quote latte, ad esempio, non risolvono i problemi propri dei comparti legati alle produzioni agricole più tipicamente

mediterranee di tal che, in assenza di più ragguardevoli correttivi, continua a sussistere una penalizzazione dell'agricoltura del Mezzogiorno.

Nel campo della politica fiscale, infine, il Governo cerca di esportare nell'Unione europea un modello che determina distorsioni anziché recepire in Italia le positive esperienze realizzate in altri paesi membri.

La Giunta conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3084) MUNGARI ed altri. – Disposizioni in materia di risarcimento del danno alla persona**

**(3981) MANCONI e Athos DE LUCA. – Nuove norme in materia di risarcimento del danno alla persona**

**(4093) Nuova disciplina in tema di danno alla persona**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 15 marzo.

Il relatore MUNGARI riferisce sui disegni di legge in titolo, tutti volti a colmare un vuoto normativo in materia di risarcimento di danni alla persona che ha determinato in passato notevoli disparità di trattamento dei soggetti lesi. Al riguardo l'oratore ricorda il cosiddetto «caso Gennarino» dove, in relazione al danneggiamento di un bambino, in assenza di altri parametri venne assunto come criterio di riferimento il reddito del padre calzolaio della vittima.

L'oratore illustra altresì l'evoluzione della giurisprudenza che, segnatamente a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 88 del 1979 e n. 184 del 1986, ha affermato la piena ed autonoma risarcibilità del danno alla salute, a prescindere dalle capacità di reddito, senza tuttavia pervenire a criteri uniformi di valutazione del danno non patrimoniale, fisico o morale. Tale incertezza ha quindi ingenerato, oltre ad una disomogeneità di trattamento delle vittime, un maggiore onere per gli utenti dei servizi assicurativi, non essendo preventivamente valutabile l'incidenza degli oneri derivanti alle compagnie assicurative dal risarcimento dei suddetti danni. Sulla base dei dati forniti dall'ISVAP, peraltro, tale situazione ha determinato una costante situazione deficitaria per il ramo RC auto.

Dopo aver illustrato alcuni dati in merito alla difformità di trattamento determinata dalla diversa giurisprudenza nell'ambito del territorio italiano – per cui, un'invalidità del 100 per cento, ad esempio, comporta un risarcimento da 380 milioni, previsto dal tribunale di Venezia, ai 900 milioni di Milano – il relatore illustra il disegno di legge n. 3084, che lo vede quale primo firmatario, che evidenzia come in caso di lesione il diritto all'integrità psicofisica vada tutelato a prescindere da qualsiasi conseguenza sulla capacità reddituale del leso, prevedendo che il ristoro del danno debba fondarsi su presupposti di uguaglianza, mediante l'adozione di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. Lo stesso provvedimento

prevede una specifica tutela in favore del nascituro e dei conviventi *more uxorio* della vittima.

Il disegno di legge n. 4093, di iniziativa governativa, modifica il codice civile, eliminando la limitazione alla risarcibilità del danno biologico e morale alla sussistenza di un reato, disciplina la posizione dei congiunti del danneggiato e, ai fini della valutazione del danno biologico, delega il Governo ad elaborare una tabella indicativa nazionale (TIN) in funzione crescente della percentuale di invalidità.

Il disegno di legge n. 3981, infine, si ispira a criteri analoghi al precedente per quanto concerne l'introduzione del concetto di danno biologico nel codice civile e la delega al Governo ad emanare, con decreto legislativo, una tabella comune del danno.

Dopo aver descritto la normativa europea e internazionale in materia di riparazione dei danni alla persona – che si fonda essenzialmente sulla risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa n. 75/7 e sulla direttiva 85/374/CEE, recepita dal decreto legislativo n. 224 del 1988, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi – nonché le indicazioni della proposta di direttiva (COM (90) 482), sulla responsabilità del prestatore di servizi, l'oratore propone di esprimere un parere favorevole su tutti i provvedimenti in titolo, esaminati congiuntamente, non ravvisando l'esigenza di esprimere osservazioni per quanto attiene ai profili di competenza della Giunta.

Su proposta del PRESIDENTE la Giunta conviene di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

GIOVEDÌ 30 MARZO 2000

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE.

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Il Presidente Mario PEPE propone preliminarmente un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di esaminare come primo argomento il decreto-legge n. 32/00.

Conviene la Commissione.

*ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA*

**(S. 4549 Governo) DL 32/00 disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo**, approvato dalla Camera

(Parere alle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> del Senato della Repubblica) (Esame e conclusione - parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, ricorda che la Commissione ha già esaminato il decreto-legge in materia di sfratti, nel corso dell'iter alla Camera, nelle sedute del 7 e 8 marzo, esprimendo parere favorevole con una condizione e due osservazioni. Poiché il parere è stato ampiamente recepito, propone che sul testo in esame la Commissione esprima parere favorevole senza ulteriori rilievi.

La Commissione approva.

## ATTI DEL GOVERNO

**Schema di DPCM concernente l'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative connesse agli istituti professionali trasferiti alle regioni medesime ai sensi degli articoli 141 e 144 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112**

(Osservazioni alla Commissione per la riforma amministrativa) (Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il Presidente Mario PEPE ricorda anzitutto che con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è stato riconsiderato l'assetto delle competenze amministrative nella materia dell'istruzione professionale e artigiana, che, sotto la denominazione di «formazione professionale», è ora quasi interamente decentrata, salvo per quanto attiene ai rapporti internazionali e alla funzione di indirizzo e coordinamento. Infatti, lo Stato, oltre a riconoscere in termini più estensivi l'ambito di una materia già propria delle regioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 117 e 118, comma primo, della Costituzione, ha previsto la regionalizzazione (a partire dall'anno scolastico 2000-2001) degli istituti professionali di Stato per l'industria e l'artigianato, naturalmente per le sole iniziative finalizzate al rilascio di qualifiche professionali e non di diplomi di istruzione secondaria. All'esame odierno della Commissione è lo schema di decreto che, ai sensi dell'articolo 145 del citato decreto legislativo n. 112, individua le risorse (finanziarie, reali ed umane) destinate alle regioni per far fronte al funzionamento dei sette istituti professionali in corso di regionalizzazione, oggetto di un distinto schema di decreto sui cui è stata raggiunta l'intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre scorso. Lo schema di decreto in titolo prevede il trasferimento delle risorse riferite ai sette predetti istituti professionali di Stato per l'industria e l'artigianato, dei quali il primo viene interamente trasferito alle regioni, mentre gli altri vengono trasferiti nella parte relativa all'indirizzo di arte bianca o di arte orafa. Destinatarie del trasferimento sono sei regioni (Piemonte, Campania, Puglia, Lombardia, Toscana e Veneto); le risorse finanziarie da trasferire sono quantificate complessivamente in 252 milioni di lire all'anno che vengono ripartiti sulla base delle tabelle allegate al decreto. Relativamente al personale, il provvedimento prevede il trasferimento di 331 unità. L'articolo 4, comma 3, rinvia comunque ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 59 del 1997, l'individuazione e la determinazione dei singoli contingenti numerici del personale e delle relative risorse finanziarie. Le risorse individuate dal decreto in esame sono trasferite alle regioni a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e comunque con decorrenza non successiva al 31 dicembre 2000.

Sullo schema di decreto la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole senza osservazioni o rilievi. Pertanto, l'orientamento di massima che il Presidente propone è nel senso di inviare alla Commissione competente in sede primaria osservazioni favorevoli, corredate peraltro da alcuni rilievi. Con riferimento all'articolo 3 la decorrenza degli effetti del decreto è differita all'entrata in vigore del regolamento di riordino del Ministero della pubblica istruzione e comunque a non oltre il 31 dicembre prossimo. Considerato che il parallelo schema di decreto che prevede il trasferimento alle regioni delle istituzioni scolastiche di cui si tratta fa preciso riferimento all'anno scolastico 2000-2001 e che invece, per quanto concerne il personale e le relative risorse finanziarie, si rinvia ad un successivo decreto, il Presidente ritiene necessario che sia assicurato l'allineamento temporale complessivo del processo di trasferimento con l'inizio del prossimo anno scolastico al fine di garantire un quadro di riferimento non frammentario. Con riferimento all'articolo 4, riguardante il personale, essendo il relativo processo di trasferimento rinviato nella sua concreta attuazione ad un successivo decreto, non appare del tutto chiaro – continua il Presidente – se la quantificazione numerica delle unità di personale sia stata effettuata sulla base degli organici di fatto, considerato anche il vincolo di invarianza della spesa sulla base delle dotazioni organiche di cui al D.P.C.M. 30 luglio 1996 contenuto nell'articolo 75, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Si pone anche il problema di verificare se il tutto si concili con quanto previsto dall'articolo 1 del disegno di legge C. 6560, cosiddetto «collegato istruzione», attualmente all'esame della Commissione cultura della Camera in sede referente. Non appare poi chiaro se l'immissione negli organici regionali sia preceduta dall'espletamento di procedure di mobilità del personale. Un ulteriore aspetto attiene alle risorse umane relative a quegli istituti che vengono trasferiti parzialmente alle regioni. Dalle tabelle risulta infatti che la funzione di direzione dell'istituto, essendo per sua natura indivisibile, è stata ascritta esclusivamente allo Stato, ma lo scorporo della parte regionalizzata comporterà presumibilmente l'individuazione di un'apposita posizione direttiva.

Conclusa la relazione, il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

##### **In ordine a un documento di considerazioni sulle regioni ad autonomia ordinaria nella prospettiva della VII legislatura regionale**

(Svolgimento e rinvio)

Il Presidente Mario PEPE, come preannunciato nella seduta di ieri, ritiene opportuna una specifica riflessione della Commissione in ordine alle prospettive che si delineano per le istituzioni regionali con l'avvio della prossima legislatura regionale. Al riguardo ha predisposto una apposita proposta di documento (*v. allegato*), che è stata già inviata ai rappre-

sentanti dei gruppi e di cui illustra le linee essenziali. Sollecita quindi i componenti della Commissione a fornire ogni possibile contributo critico teso a completare e migliorare il documento.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), nel riservarsi un'attenta analisi e valutazione del documento, intende con l'occasione sottoporre all'attenzione della Commissione il problema dell'attuazione dell'articolo 122, comma primo, della Costituzione, come modificato dalla recente legge di revisione costituzionale. Nella citata disposizione si prevede infatti l'adozione di un'apposta legge cornice nazionale in materia di elezioni regionali, che viene ad essere il presupposto indispensabile per il concreto esercizio da parte delle regioni dell'autonomia ad esse riconosciuta in ordine al proprio sistema elettorale. Ritiene che nello scorcio della corrente legislatura il Parlamento debba definire la questione per non vanificare, di fatto, la portata delle nuove norme costituzionali.

Il Presidente Mario PEPE rileva che la questione potrà essere affrontata sia in occasione dell'audizione del Ministro Bellillo, sia nel documento che egli ha oggi rimesso alla Commissione e di cui rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### *SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto) in relazione all'esame da parte della Commissione di taluni schemi di decreti attuativi della legge n. 59 del 1997, manifesta viva preoccupazione riguardo al completamento del processo di decentramento, atteso che ancora oggi non si è pienamente realizzato il trasferimento del personale per quanto attiene al settore del mercato del lavoro. L'eccessiva frammentazione del processo di trasferimento delle risorse finisce così per creare incertezza nel personale interessato e inevitabili disfunzioni nell'apparato amministrativo.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-il Centro), intervenendo a sua volta sull'ordine dei lavori, chiede se la Commissione sia stata chiamata ad esprimersi sul disegno di legge S. 4539 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, che appare caratterizzato da una impronta fortemente centralistica.

Il Presidente Mario PEPE, rispondendo al senatore Gubert, fa presente che la Commissione ha espresso il proprio parere sul provvedimento in questione nel corso del suo iter alla Camera. In tale circostanza è stata segnalata l'esigenza di riconoscere un adeguato ruolo alle regioni.

*La seduta termina alle ore 14.*

ALLEGATO

**PROPOSTA DI DOCUMENTO DI CONSIDERAZIONI SULLE  
REGIONI AD AUTONOMIA ORDINARIA NELLA PROSPETTIVA  
DELLA VII LEGISLATURA REGIONALE**

A trent'anni di distanza dalla nascita delle regioni ad autonomia ordinaria la VII legislatura regionale si annuncia come fase di rilancio e di autoriforma dopo una evoluzione delle istituzioni regionali, dall'andamento *stop and go*.

Dopo la spinta iniziale degli anni '70, e il decennio successivo di «ripiegamento», gli anni '90 rappresentano il momento di sviluppo dell'«autocoscienza» delle comunità regionali e del movimento federalista che propone nuove risposte alla crisi del regionalismo. Una crisi nata certamente da una molteplicità di fattori concorrenti, riconducibili sia a cause genetiche (una certa debolezza dell'impianto costituzionale) sia alla stessa dinamica del sistema politico – e in particolare all'organizzazione dei partiti politici nazionali – sia infine al profondo cambiamento della struttura socio-economica, caratterizzata da una stretta relazione tra globalizzazione del sistema produttivo e rafforzamento delle identità locali (cosiddetto processo di *globlocal*). Quest'ultimo dato è alla base di una evoluzione dello stesso concetto di democrazia, dallo schema della democrazia dei partiti alla democrazia delle comunità con il conseguente tendenziale superamento delle idee di sovranità e rappresentanza nazionale.

L'attuale fase di passaggio istituzionale per le regioni deve essere pertanto attentamente monitorata in quanto gli elementi di criticità ora richiamati sono il fulcro di un possibile processo di rinnovamento dell'intero sistema politico in alternativa al modello, che sembrerebbe oggi in via di affermazione, di una democrazia verticistica e plebiscitaria.

Infatti, il quadro delle possibili scelte nascenti dall'autonomia statutaria introdotta con la legge di revisione costituzionale n. 1 del 1999 è realmente aperto alle più ampie soluzioni, nonostante l'indicazione di un modello di riferimento (quello dell'elezione diretta del presidente delle regioni).

La possibilità che l'autonomia statutaria si realizzi con scelte diversificate nella forma di governo e nel sistema elettorale è stata invero valutata come una sorta di falso omaggio al federalismo, in base alla considerazione che anche laddove gli Stati membri di una federazione possono scegliersi modelli propri hanno finito per adottare la stessa forma di governo e la stessa legge elettorale (così negli Stati Uniti e in Germania). L'obiezione però si fonda su dati empirici. Non è anzi da escludere che si possa innescare un circolo virtuoso di competizione e confronto tra le regioni nell'individuazione di modelli nuovi e più confacenti alle rispettive strutture sociali.

Le esigenze primarie attengono alla creazione, in ciascuna regione, di un quadro politico che coniughi il principio di stabilità con quello di

governabilità, anche se bisogna riconoscere che, salvo alcuni casi limite, in generale nel corso della VI legislatura regionale si è riscontrata una forte stabilizzazione della funzione di governo, pur dovendosi dare atto che la stabilità non rappresenta di per sé un indicatore di efficacia ed efficienza dell'azione di governo.

In ogni caso, un dato che dovrà certamente essere affrontato dai nuovi statuti regionali attiene alla creazione di un forte raccordo con gli enti locali, presupposto indispensabile per l'integrazione delle comunità locali nel sistema regionale. Si tratta, in altri termini, di facilitare il superamento dell'assetto trilaterale Stato-regioni-enti locali, talora fonte di conflittualità e contrasti interistituzionali, indirizzando il modello dei rapporti fra gli enti territoriali verso il binomio Stato-sistema delle autonomie. Si tratta, in altri termini, di riconoscere strumenti procedurali che realizzino quel principio di sussidiarietà che, se non ancora inserito nella Carta costituzionale, è comunque, nella sua duplice valenza verticale e orizzontale, principio fondamentale dell'assetto dei poteri pubblici nel nostro ordinamento (articolo 4, comma 3, della Carta europea delle autonomie ratificata con legge 30 dicembre 1989, n.439, articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 2, comma 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142) e vera e propria pietra angolare della costruzione federalistica *in fieri*.

Un ulteriore capitolo è il rapporto con l'Unione europea, che non può essere trascurato dalle costituzioni regionali: anche in questo caso le nuove carte statutarie possono assumere un valore propulsivo e propositivo rispetto a un processo che, nel suo grande significato politico di costruzione della pace e della giustizia tra i popoli, presenta anche evidenti contraddizioni che devono evolvere verso nuove soluzioni istituzionali volte a colmare l'attuale deficit democratico delle istituzioni europee. In ogni caso appare indispensabile incrementare e valorizzare il ruolo delle regioni nella fase ascendente del processo normativo comunitario.

È peraltro necessario ribadire due ulteriori aspetti: anzitutto le realtà regionali, pur facendo a pieno titolo parte del complessivo sistema politico nazionale, alle cui dinamiche strutturali sono quindi inevitabilmente soggette, non devono però essere concepite come una variabile dipendente della politica nazionale. In questo senso non appaiono accettabili convenzioni tra le forze politiche nazionali tese a ipotecare dall'esterno cariche istituzionali e contenuti delle future scelte statutarie.

D'altra parte è indispensabile che il Parlamento, in questo scorcio di legislatura, prosegua con convinzione nell'azione riformatrice, che non si può fermare al riconoscimento della sola autonomia statutaria, che rischia di risultare un dato meramente intrinseco alle singole organizzazioni regionali. L'obiettivo che ci si deve prefiggere concerne l'approvazione del progetto di legge sull'ordinamento federale, prevedendo in ogni caso il coinvolgimento delle regioni nel procedimento legislativo nazionale.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

GIOVEDÌ 30 MARZO 2000

**UFFICIO DI PRESIDENZA**  
**INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 12,30 alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

GIOVEDÌ 30 MARZO 2000

**90ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Michele DE LUCA

*Interviene il Presidente dell'Associazione enti previdenziali privati, avvocato Maurizio De Tilla, accompagnato dal Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per ingegneri ed architetti liberi professionisti, ingegner Marcello Conti, dal Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, dottor Alberto Meconcelli, dal Presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, ragioniere Luciano Savino, dal Presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza periti industriali, dottor Giuseppe Jogna, dal Presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici, dottor Eolo Parodi, dal Presidente della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, geometra Fausto Savoldi, dal Presidente dell'Ente di previdenza e assistenza psicologi, dottor Demetrio Hulis e dal Vicepresidente dell'Ente nazionale previdenza e assistenza biologi, dottor Sergio Nunziante.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**PROCEDURA INFORMATIVA**

**Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: audizione del Presidente dell'Associazione enti previdenziali privati, avvocato Maurizio De Tilla**

Il Presidente Michele De Luca prima di dare la parola all'avvocato De Tilla, Presidente dell'Associazione degli enti di previdenza privati – che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione – rivolge un saluto ai Presidenti delle Casse che lo accompagnano. Ragioni evidenti di economia dei lavori dell'odierna audizione – nota il Presidente – non con-

sentiranno, purtroppo, di raccogliere oggi il qualificato contributo ai lavori che potrebbe da loro essere assicurato.

Ribadito che la Commissione intende procedere con il concorso di tutti i soggetti interessati ad una analisi del tema in discussione. Il Presidente ricorda che, secondo le decisioni intervenute nella seduta del 2 febbraio 2000, sono previste specifiche audizioni dei Presidenti delle Casse unitamente ai rappresentanti delle Associazioni delle rispettive professioni e dei Consigli nazionali. Il metodo dei lavori è infatti funzionale alla scelta di coinvolgere in un dialogo, aperto e sereno, tutti gli interessi interpretati nelle articolazioni organizzative delle professioni, secondo un sistema di rappresentanze nel quale è agevole scorgere l'investitura democratica che ne legittima l'operare.

La Commissione è consapevole che la configurazione, e prima ancora la tradizione, delle diverse professioni è realtà ricca e variegata, con inevitabili riflessi sui rispettivi ordinamenti previdenziali.

Se dunque nell'autonomia delle Casse si trovano le risposte adeguate, sul piano previdenziale, ai problemi specifici e alle questioni proprie delle diverse professioni, non va tuttavia trascurato che la previdenza privatizzata è attualmente governata dal concorso dell'autonomia – che è dato acquisito dal legislatore e semmai da valorizzare – e delle leggi che regolano una funzione pubblica oggetto, come tale, anche del controllo del Parlamento attraverso la Commissione.

Alla Commissione l'atto istitutivo affida, infatti, il compito di verificare l'operatività delle leggi in materia previdenziale, nel quadro costituzionale che, come è noto, garantisce il diritto degli iscritti alle diverse forme obbligatorie di previdenza a un adeguato trattamento pensionistico. Preme dunque alla Commissione la buona salute degli enti, condizione primaria di tutela degli interessi dei lavoratori iscritti alle gestioni. In questo senso, nel corso della procedura informativa, si svilupperà la riflessione sulla congruità della vigente legislazione rispetto all'obiettivo di fondo indicato.

Il Presidente sottolinea poi come nessuno, nella Commissione, sia animato dall'intento di comprimere l'autonomia degli enti previdenziali privati: la ricerca avviata è invece intesa a individuare principi a garanzia dell'efficienza degli enti e a tutela degli iscritti.

Si vorrebbe anche contrastare – l'obiettivo sembra largamente condizionale – con un indirizzo legislativo razionalizzatore, il disordinato ricorso a iniziative legislative particolari, destinate a questa o a quella Cassa, che, oltre a determinare ingiustificate disorganicità e frantumazioni, possono causare una limitazione dell'autonomia degli enti di previdenza privati i quali devono essere pienamente liberi nel costruire, rinnovare e modificare i rispettivi ordinamenti.

Rammentato quindi che, di recente, sono stati mossi rilievi a iniziative legislative che episodicamente tendono a dare una disciplina normativa parziale di singole situazioni, il Presidente esprime l'avviso che a questo modo di legiferare si dovrebbe essere contrari. Una normativa quadro alla quale – sulla falsariga delle leggi sulle autonomie locali e sulla

previdenza pubblica – potrebbero essere apportate eccezioni o deroghe solo con espresse modificazioni di quelle norme di principio sembra davvero la migliore garanzia dell'autonomia degli enti.

Dopo aver aggiunto che esempi specifici di legislazione alluvionale – turbativa dell'autonomia delle Casse – sono stati oggetto di rilievi critici da parte del Presidente della Cassa forense, sottolinea come l'opportunità di stabilire principi che non siano derogabili dalle cosiddette legghine sia obiettivo da perseguire proprio per evitare i rischi paventati dall'avvocato De Tilla.

Sembra giunto il momento di una razionalizzazione della legislazione vigente, compendiata nel decreto legislativo n. 509 del 1994 e nel successivo decreto legislativo n. 103 del 1996 e nelle successive disposizioni normative, con la definizione di poche fondamentali regole comuni, dotate di forza vincolante, volte ad assicurare la migliore efficienza degli Enti e a valorizzare l'autonomia delle Casse.

Prende quindi la parola l'avvocato De Tilla, Presidente dell'Associazione degli Enti di previdenza privati, che, premesso di intervenire anche come Presidente della Cassa forense, fa preliminarmente presente che tutte le Casse di previdenza associate all'AdEPP si identificano nelle manifestazioni di volontà che l'AdEPP medesima esprime. Presenta alla Commissione un documento sottoscritto da tutti i Presidenti degli enti di previdenza privati, chiedendo che sia allegato al Resoconto della seduta.

Dichiarato di riconoscere il significativo ruolo della Commissione, l'avvocato De Tilla esprime l'avviso che l'organismo parlamentare di controllo non sia a conoscenza del processo democratico di rappresentanza sul quale è fondata l'AdEPP e manifesta meraviglia che le Casse non siano ritenute rappresentative degli iscritti. In tal senso stigmatizza il metodo di audizioni della Commissione che ha scelto di procedere a convocazioni separate dei Presidenti delle diverse Casse, delle rappresentanze professionali e dei Consigli, provocando una spaccatura nel mondo professionale. Esprime dissenso rispetto all'iniziativa della Commissione sul piano del metodo e sul piano del merito poiché il decreto legislativo n. 509 del 1994 già contiene in sé tutti i principi che regolano la previdenza privatizzata e la Corte costituzionale è intervenuta consolidando quei principi.

Ricordato poi che il patrimonio netto complessivo delle Casse è aumentato, in 5 anni, del 50 per cento, e che le gestioni hanno provveduto ad adottare i necessari correttivi normativi e regolamentari, l'avvocato De Tilla ribadisce che la legge quadro del settore è quella che ha disposto le privatizzazioni, fissandone i principi inderogabili, e che, pertanto, una iniziativa che tenda alla formulazione di una nuova normativa non può che lasciare perplessi. Perplessità che si conferma rispetto alle ipotesi di aumento della riserva matematica e di estensione del periodo del bilancio tecnico, alle quali si è opposto il settore della previdenza privatizzata che ha mostrato particolare efficienza, provata dalla positività dei bilanci e dalla capacità di puntuale monitoraggio, cui le Casse annualmente provvedono nell'ambito della loro autonoma responsabilità.

Ricordato, quindi, il pesante deficit che grava sulla previdenza pubblica e la solidità dei conti della previdenza privatizzata, respinge ogni ipotesi di armonizzazione con il sistema previdenziale pubblico. La finalità pubblica delle gestioni private è già prevista dall'attuale ordinamento, come pure i principi della obbligatorietà e della solidarietà: tale normativa non necessita di ulteriore apporto pubblico.

Nel rammentare che le gestioni private hanno ottenuto l'apprezzamento dei relatori che, nell'ambito della Commissione, hanno riferito sullo stato dei diversi enti, sottolinea la salutare scelta della privatizzazione che ha, tra l'altro, determinato un fortissimo collegamento tra iscritti e Casse, molto superiore a quello precedente allorché le gestioni erano pubbliche.

Nel momento in cui si stanno verificando tutti gli aspetti positivi della privatizzazione sorprende che si voglia porre mano a un'iniziativa legislativa quadro, mentre ampia disponibilità anima le gestioni private a un confronto sul terreno amministrativo e regolamentare.

Riaffermata la piena sintonia tra le Casse e le altre articolazioni organizzative delle professioni – Consigli e Associazioni – ritiene inutile, per la Commissione, procedere ad audizioni separate: più proficuo sarebbe un confronto in audizione collettiva dei Presidenti delle gestioni private.

Lamentato, poi, che la Commissione, nel febbraio del 2000, abbia presentato un documento, riferito allo stato delle gestioni, riguardante sostanzialmente il primo anno dopo la privatizzazione, definisce irragionevole una tale scelta della Commissione che trascura l'andamento estremamente positivo che si è registrato nel periodo successivo: le preoccupazioni dell'organismo parlamentare di controllo dovrebbero essere piuttosto rivolte al settore pubblico.

L'avvocato De Tilla respinge quindi il riferimento del presidente De Luca, espresso in una precedente seduta, agli elementi di danno che i professionisti potrebbero subire, dichiarando infondata una tale preoccupazione poiché la privatizzazione ha rappresentato un volano formidabile per la buona salute delle gestioni. Sostenuta poi la necessità di non frapporre ostacoli al processo di privatizzazione, fa presente che il settore della previdenza privatizzata è stato sottoposto, nell'ultimo anno e mezzo, ad attacchi – si pensi alle proposte relative alla riscossione unificata dei contributi da parte dello Stato, all'aumento delle riserve, all'abolizione della obbligatorietà di iscrizione alle Casse – che ha reso il mondo delle professioni particolarmente sensibile e attento a ogni coinvolgimento sul terreno legislativo e ha determinato gravi motivi di preoccupazione, anche se tale atteggiamento – conclude – non è riferibile né al presidente De Luca né alla Commissione.

Il presidente De Luca, rilevato in primo luogo di essersi opposto all'abolizione dell'obbligatorietà di iscrizione e rammentato che la riserva tecnica è oggi pari a 5 annualità delle pensioni pagate con riferimento all'anno 1994, ricorda che la Commissione ha, nell'attuale legislatura, prodotto sei relazioni, due delle quali si sono occupate dell'attività degli enti gestori di previdenza, pubblici e privati. Sulla base dei dati forniti dagli Enti privati si registrano ottime condizioni e tuttavia prospettive di anda-

menti peggiorativi. Qualora i dati aggiornati – l'ultima relazione della Commissione si riferisce ai dati desunti esclusivamente dai documenti di bilancio forniti dalle Casse a tutto il 1998 – denunciassero miglioramenti, la Commissione ne prenderebbe atto con soddisfazione.

Dopo aver richiamato la competenza della Commissione alla quale è affidato, dalla legge istitutiva, il compito di vigilare sull'operatività della legislazione in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale, il Presidente respinge la critica, mossa alla Commissione, di non occuparsi sufficientemente del settore pubblico, ricordando, a tale proposito, le numerose iniziative e le relazioni prodotte, all'esito di queste, nell'attuale legislatura. Ora la Commissione intende sviluppare la procedura informativa in atto ascoltando tutti i soggetti che possano offrire un contributo di idee e di proposte all'iniziativa, senza che ciò comporti giudizi della legittimazione democratica, indiscutibile per ogni funzione svolta. Riconoscendo dunque la legittimazione delle diverse articolazioni espresse dalle professioni che la Commissione intende ascoltare, non possono determinarsi esclusioni dalla ricognizione – che si vuole ampia e approfondita – considerato che la Commissione compie un'attività di natura istruttoria intesa a conoscere orientamenti, essendo estranea all'organismo parlamentare la logica della concertazione, sede dove si esprimono le volontà in un quadro negoziale.

Riconosciuta dalla Commissione, negli atti ufficiali, la buona salute degli enti e la indiscutibile abilità degli amministratori, il Presidente rileva tuttavia che le regole servono per evitare il rischio di gestioni non corrette e che un intervento per razionalizzare la legislazione vigente significa valorizzazione dell'autonomia degli enti anche contro il proliferare delle cosiddette legghine. Osservato quindi che indicare taluni punti di confronto non significa preconstituire soluzioni, rileva, quanto all'adeguamento delle riserve tecniche, che è necessario assicurare la garanzia delle prestazioni e, d'altra parte, le Casse, nella loro autonomia, hanno già proceduto in tale direzione. Quanto all'ampliamento del periodo di riferimento dei bilanci tecnici, proposto nei limiti attuarialmente possibili, il Presidente ritiene che sia opportuno dotare gli enti di un valido strumento conoscitivo per intervenire in tempo utile. Merita inoltre una verifica, nel dialogo che si intende sviluppare, l'adozione del metodo contributivo, capace di assicurare equità e stabilità, che potrebbe essere previsto come vincolante per gli enti, essendo ora obbligatorio per alcuni e solo programmato per altri.

Riaffermata dunque la necessità di individuare principi comuni anche al fine di disciplinare le nuove privatizzazioni, sostiene altresì l'opportunità di una riflessione sulla armonizzazione della definizione di retribuzione imponibile.

Si tratta – conclude il Presidente – di una serie di argomenti meritevoli di comune riflessione, finalizzata ad individuare gli strumenti normativi più adeguati ad assicurare, nel lungo periodo, l'attuale floridezza degli enti privati di previdenza, nell'interesse dei pensionati di domani. A tale impostazione è estranea ogni volontà di attacco all'autonomia delle Casse

sulle quali – ricorda – la Commissione esercita il controllo previsto dalla legge.

Interviene poi il deputato Lo Presti che, ringraziato l'avvocato De Tilla per l'intervento svolto, esprime l'avviso che la Commissione, prendendo atto delle osservazioni sviluppate in modo esauriente e puntuale dal Presidente dell'AdEPP, debba stabilire, a seguito di un dibattito, gli argomenti da sottoporre ai propri interlocutori, e definire le coordinate del confronto che si vuole condurre. Osservato, inoltre, che è utile una riflessione sulle competenze della Commissione non potendosi trascurare la circostanza che la legge istitutiva precede il decreto legislativo sulla privatizzazione e che dunque il ruolo di controllo deve essere interpretato alla luce dell'evoluzione legislativa, il deputato Lo Presti rinnova l'invito a sospendere le audizioni per consentire alla Commissione di stabilire un metodo di lavoro e per definire i contenuti sui quali si intende proseguire il dialogo, non dimenticando tematiche – quali l'accesso alle libere professioni – meritevoli di attento approfondimento. Qualora l'invito non sia accolto, l'opposizione valuterà altre iniziative da assumere perché i lavori della Commissione non si svolgano in modo vincolato a parametri che non possono essere condivisi.

Il senatore Pastore rileva che, al di là delle intenzioni della Commissione, vi è una particolare sensibilità, nel mondo delle professioni, agli interventi legislativi che lo coinvolgono e l'iniziativa in atto può apparire rischiosa alle Casse. Ai Presidenti degli enti di previdenza privati occorrerebbe sollecitare contributi su altri rilevanti argomenti – si pensi alle competenze professionistiche, alla legislazione sulla maternità, alla riforma sanitaria e alla riforma delle professioni – che possono incidere sulla gestione delle Casse. Appare utile e doveroso, conclude il senatore Pastore, aprire con i Presidenti degli enti previdenziali privati il confronto su tali temi che la procedura informativa trascura assumendo a premessa la necessità – da dimostrare – di un intervento legislativo quadro.

Ricordato che la Commissione opera secondo le competenze previste dalla legge istitutiva, fin dalla sua prima costituzione, il presidente De Luca riafferma la validità del modello di indagine scelto e del programma individuato: all'esito della procedura informativa seguirà una valutazione delle risultanze emerse che saranno raccolte in un documento politico da proporre al Parlamento. Dichiaro quindi di non ritenere che le Casse abbiano l'esclusiva rappresentanza dei professionisti iscritti e che è pertanto opportuno procedere alla consultazione di tutti i soggetti comunque interessati alla tematica in discussione.

L'avvocato De Tilla, dichiarato che l'AdEPP rappresenta la larghissima maggioranza delle categorie professionali – ne è testimonianza formale il documento presentato – mentre le associazioni hanno una assai limitata rappresentatività, lamenta che tale circostanza non sia stata considerata dalla Commissione neppure in occasione dell'approvazione della relazione sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione. Qualora la Commissione intenda disconoscere la rappresentatività dell'AdEPP, l'avvocato De Tilla si riserva di porre la questione sul piano politico più generale. Riba-

disce infine la volontà dei Presidenti degli enti di previdenza privati di essere ascoltati collegialmente sui profili generali che si intendono affrontare.

Il presidente De Luca, dichiarato di ritenere indiscutibile la rappresentanza dell'AdEPP, non ritiene tuttavia che tale giudizio escluda la possibilità di ascoltare altri soggetti, in una sede non negoziale, portatori di proposte e opinioni tutte meritevoli di attenzione.

Intervengono successivamente il senatore Pastore – che dichiara di concordare con l'avvocato De Tilla sul fatto che le Casse rappresentino i professionisti iscritti quando si affrontano le questioni della previdenza e sottolinea l'esigenza di riconoscere la piena legittimazione delle Casse derivante dal mandato espresso dagli iscritti – e il deputato Lo Presti che richiama la necessità di operare con sensibilità istituzionale, nel rispetto degli interlocutori della Commissione.

Il presidente De Luca, riaffermata la validità della scelta di metodo compiuta dalla Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

Dispone che il documento presentato dall'Associazione degli Enti di previdenza privati sia allegato al Resoconto della seduta.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi, nella prossima settimana, in due sedute, martedì, 4 aprile 2000, alle ore 14, per procedere all'audizione del Presidente del Consiglio nazionale del notariato, del Presidente della Federazione nazionale associazioni sindacali notarili e del Presidente della Cassa nazionale del notariato e mercoledì, 5 aprile 2000, alle ore 14, per procedere all'audizione del Presidente dell'Associazione nazionale forense, del Presidente dell'Unione italiana forense e del Presidente del Consiglio nazionale forense nel quadro della procedura informativa sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati.

*La seduta termina alle ore 16.*























**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 30 MARZO 2000

*Presidenza del Presidente*

Massimo SCALIA,

*indi del Vice Presidente*

Giuseppe SPECCHIA

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

**Esame della proposta di documento relativo a considerazioni sul «caso» della nave Erika (relatore: Presidente Scalia)**

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda anche in qualità di relatore che l'indagine svolta dalla Commissione sulle problematiche connesse alla nave Erika è servita per mettere a punto alcuni aspetti della vicenda, che non sono stati rilevati tempestivamente dalla stampa italiana; il corretto trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali è un tema che dovrebbe interessare le istituzioni e l'opinione pubblica, vista la sicura incidenza sull'ambiente e sulla salute umana.

Dopo aver svolto alcune considerazioni sulla classificazione italiana dei rifiuti derivati dai prodotti petroliferi, osserva che il Governo dovrebbe emanare in tempi il più possibile brevi la normativa secondaria sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione dell'articolo 33 del «decreto Ronchi»; dovrà anche provvedere a considerare i residui degli impianti

di gassificazione come rifiuti pericolosi, con apposite autorizzazioni ed idonee tecnologie di trattamento, tenendo conto della pericolosità dei componenti chimici e delle garanzie per la salute dei lavoratori coinvolti nel ciclo operativo. Dovrà essere anche previsto che gli impianti che utilizzano il TAR come combustibile a fini energetici devono essere considerati come siti di smaltimento di rifiuti pericolosi.

Poiché la proposta in titolo richiede un'ulteriore riflessione, considerato che contiene considerazioni tecniche ed un invito al Governo ad emanare una specifica normativa, ritiene che la Commissione possa procedere alla discussione ed all'approvazione del documento la prossima settimana.

Franco GERARDINI (DS-U) ricorda che ieri, presso la Commissione ambiente della Camera, sono terminati i lavori del Comitato ristretto che si è occupato dell'esame di un testo recante modifiche al decreto legislativo n. 22 del 1997, di cui è relatore.

Auspica che la Commissione, che ha affrontato a più riprese e sotto diverse angolazioni le problematiche connesse alla normativa contenuta nel «decreto Ronchi», possa in tempi brevi offrire il suo contributo di riflessioni e di suggerimenti affinché l'*iter* del provvedimento possa procedere speditamente nelle due Camere.

Precisa che il predetto provvedimento introduce la definizione del termine «rifiuto» e chiarisce il significato del termine «disfarsi» del rifiuto; si tratta di un passaggio delicato e complesso che interessa la legislazione italiana ed anche quella europea, che peraltro offre alla Commissione l'opportunità di apportare un contributo concreto.

Si sofferma dettagliatamente sulle semplificazioni amministrative introdotte, sull'utilizzo dei supporti informatici, sulle modalità di iscrizione all'Albo dei gestori, sulle garanzie finanziarie da parte delle imprese e sulle agevolazioni per quelle con certificato EMAS, sulla gestione degli imballaggi, sugli accordi di programma fra i produttori di beni di consumo ed i comuni, nonché sulle modalità di funzionamento dei consorzi obbligatori; in particolare vengono apportate modifiche al decreto legislativo n. 95 del 1992, al fine di armonizzare tale normativa con il «decreto Ronchi».

Sottolinea anche che vengono introdotte con il provvedimento in questione norme relative al combustibile derivato dai rifiuti, eliminando quei vincoli che hanno reso finora difficoltosa la produzione; vi sono inoltre disposizioni sul passaggio dalla tassa alla tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani, con incentivazioni per l'uso del compost, nonché ulteriori sanzioni e modifiche rispetto al decreto legislativo n. 22 del 1997.

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, ritiene che la Commissione sia senz'altro in grado di fornire il suo apporto all'*iter* del provvedimento testé illustrato.

Giuseppe LO CURZIO (PPI), ritenuto che il lavoro svolto presso la Commissione ambiente della Camera sia molto valido, osserva che è op-

portuno porre in rilievo le complesse problematiche attinenti alla gestione del ciclo dei rifiuti agricoli, con particolare riferimento al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti provenienti dagli stabilimenti di macellazione; sarà opportuno anche fornire chiarimenti sulla normativa adottata in materia nelle diverse regioni a statuto speciale.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, ricorda che domani, venerdì 31 marzo 2000, alle ore 12.30, è prevista una conferenza stampa nella sede della Commissione per illustrare il contenuto del documento sugli assetti societari degli operatori del ciclo dei rifiuti approvato nella seduta di ieri.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 6 aprile 2000, alle ore 13.30, per proseguire l'esame della proposta di documento relativo a considerazioni sul «caso» della nave Erika.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

GIOVEDÌ 30 MARZO 2000

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di Presidenza si è svolto dalle ore 13,30 alle ore 13,40.

*Presidenza del Presidente*  
Vincenzo CERULLI IRELLI

**SEDE PLENARIA**

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

**Comunicazioni del Presidente**

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che nel corso dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi prima della seduta, è stato deciso di promuovere – ai sensi dell'articolo 144 del regolamento della Camera – un'intesa con il Presidente della Camera e il Presidente del Senato per prorogare al mese di luglio il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del Capo I e del Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Aggiunge che sono pervenuti alla Commissione i chiarimenti richiesti al Governo circa la metodologia per la determinazione delle risorse umane da trasferire con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di incentivi alle imprese, invalidi civili, istituti professionali e salute umana e veterinaria.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e veterinaria, ai sensi del titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112**

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 22 marzo 2000.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che non sono stati presentati emendamenti alla proposta di parere.

Pone, quindi, in votazione la proposta di parere come depositata.

La Commissione approva (*allegato*).

*La seduta termina alle ore 13,50.*

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.*

*Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il trasferimento del personale e delle risorse degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UUPP.I.C.A.) alle camere di commercio.*

ALLEGATO

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e veterinaria, ai sensi del titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e veterinaria, ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

verificata la piena applicazione dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 59 del 1997;

preso atto di una serie di chiarimenti forniti dal Ministro Bassanini e dal consigliere Alessandro Pajno, commissario straordinario per il federalismo amministrativo, sulla logica unitaria con la quale sono stati predisposti tutti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione dell'articolo 7 già richiamato;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

GIOVEDÌ 30 MARZO 2000

*Presidenza del Vice Presidente*  
Antonio GUIDI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**Indagine conoscitiva sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York nel 1989 – Audizione del professor Enzo Cheli, Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, della dottoressa Paola Manacorda e del dottor Alfredo Meocci, Commissari della Commissione servizi e prodotti, sul rapporto tra televisori e minori**

(Svolgimento e conclusione)

Dopo un intervento introduttivo del deputato Antonio GUIDI, *presidente*, il professor Enzo CHELI, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo una richiesta di chiarimenti del deputato Antonio GUIDI, *presidente*, cui risponde il professor Enzo CHELI, prendono la parola per svolgere ulteriori considerazioni il dottor Alfredo MEOCCI, e la dottoressa Paola MANACORDA, *componenti della Commissione servizi e prodotti*.

Intervengono quindi il senatore Davide NAVA (UDEUR) e il deputato Tiziana VALPIANA (misto-RC-PRO) e il deputato Antonio GUIDI, *presidente*, che ringrazia gli intervenuti per il prezioso contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

GIOVEDÌ 30 MARZO 2000

**36ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CIRAMI**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**Seguito dell'audizione del dottor Giorgio Cigliana**

In apertura di seduta, il Presidente CIRAMI informa che, in data 27 marzo 2000, il dottor Silvio Pellizzoni ha inviato documentazione relativa alle iniziative assunte dal *management* della Federconsorzi nel periodo in cui egli ricopriva la carica di direttore generale.

Ricorda quindi che la Commissione procede al seguito dell'audizione del dottor Cigliana, sospesa al termine della seduta del 23 marzo 2000.

Dopo aver rettificato una sua affermazione contenuta in una domanda rivolta all'audito nel corso della precedente audizione, il PRESIDENTE precisa che i lavori si svolgono in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge n. 33 del 2 marzo 1998, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Il dottor CIGLIANA svolge alcune precisazioni in merito alle dichiarazioni da lui rese nell'audizione del 23 marzo 2000 e deposita una nota di chiarimenti.

Prendono quindi ripetutamente la parola, per svolgere considerazioni e per porre domande, il deputato MANCUSO, i senatori PASQUINI e BUCCIERO e il PRESIDENTE.

Replica ai quesiti formulati il dottor CIGLIANA.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il dottor Cigliana per il contributo fornito ai lavori della Commissione, rinvia il seguito dell'indagine ad altra seduta.

**Proposta di delibera relativa alle collaborazioni, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno**

IL PRESIDENTE ricorda che l'Ufficio di Presidenza, nella riunione del 22 marzo 2000, ha convenuto di sottoporre al *plenum* la designazione del dottor Giovanni Volpe, commercialista, come collaboratore della Commissione, al quale chiedere una consulenza non continuativa.

La Commissione approva la relativa proposta di delibera.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)** **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 30 MARZO 2000

#### **52a Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

(4273) *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*, approvato dalla Camera dei deputati;

(4188) *BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico;*

(4147) *SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti;*

(3071) *CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;*

(2687) *RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico;*

(2149) *DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva: parere favorevole con osservazioni.*

*alla Giunta per gli affari delle Comunità europee:*

(Doc. LXXXVII, n. 7) *Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea: parere favorevole;*

*Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.): parere favorevole.*

*alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite:*

(4539) *Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.